Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 75° **Roma - Sabato, 14 luglio 1934 - Anno XII** **Numero 164**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte: non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1933

1934

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 novembre 1933, n. **2433.**

Determinazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni della Lombardia per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal Regio provveditore agli studi di Milano dei contributi da consolidare per gli ex-corsi integrativi, trasformati in Regie scuole e Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, i predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex-corsi integrativi succeduti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Bergamo, Mantova e Pavia, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'articolo 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *luglio* 1934 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 35. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla R. Tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE				
		del contributo annuo liquidato con effetto dal 1° luglio 1930	del contributo annuo liquidato con effetto dal 1° genn. 1931	del contributo per il periodo 1° lugl. 1930-31 dicem. 1931	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	I. — Provincia di BERGAMO.					
1	Calolziocorte	6.800 —	10.800 —	14.200 —	5.716,90	8.483,10
	II. — Provincia di MANTOVA.					
1	Marmirolo	1.500 —	3.750 —	4.500 —	1.838,75	2.661,25
	III. — Provincia di PAVIA.					
1	Lomello	2.200 —	2.500 —	3.600 —	1.374,40	2.225,60

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 16 novembre 1933, n. 2434.

Determinazione dei contributi dovuti da alcuni Comuni delle Marche per le Regie scuole ed i Regi corsi secondari di avviamento professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Vedute le liquidazioni eseguite dal Regio provveditore agli studi di Ancona dei contributi da consolidare per gli ex-corsi integrativi, trasformati in Regie scuole o Regi corsi secondari di avviamento professionale, e le deliberazioni di accettazione dei Comuni interessati;

Considerato che, in attesa del presente provvedimento, alcuni dei predetti Comuni eseguirono delle spese in conto dei contributi da essi dovuti per il funzionamento delle Regie scuole e dei Regi corsi secondari di avviamento professionale agli ex-corsi integrativi succeduti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvata la liquidazione del contributo che ciascuno dei Comuni delle provincie di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata, riportato nell'elenco annesso al presente decreto, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'articolo 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito, per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, nella somma risultante dall'elenco stesso, il quale, d'ordine Nostro, viene firmato dal Ministro proponente.

Art. 2.

I contributi tuttora dovuti a norma del presente decreto saranno versati entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il Prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 36. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottoindicati Comuni debbono versare alla R. Tesoreria dello Stato per il periodo 1° luglio 1930-31 dicembre 1931, in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932, n. 490.

Num. d'ordine	COMUNI	AMMONTARE del contributo annuo liquidato	del contributo per il periodo 1° luglio 1930 31 dicem. 1931	delle spese sostenute in conto del contributo stesso	del contributo ancora dovuto
	I. — Provincia di ANCONA.				
1	Castelfidardo	800 —	1.200 —	—	1.200 —
	II. — Provincia di ASCOLI PICENO.				
1	Petritoli	5.500 —	8.250 —	1.880,95	6.369,05
	III. — Provincia di MACERATA.				
1	Potenza Picena . . .	4.000 —	6.000 —	2.152,35	3.847,65
2	Recanati	2.500 —	3.750 —	—	3.750 —
	TOTALI . . .	6.500 —	9.750 —	2.152,35	7.597,65

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

LEGGE 7 giugno 1934, n. 1070.

Conversione in legge del R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 369, recante agevolazioni tributarie a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 8 marzo 1934, n. 369, recante agevolazioni tributarie a favore dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 7 giugno 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1071.

Approvazione degli Accordi economici italo-austriaci stipulati in Roma il 14 maggio 1934.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione ai patti di carattere economico fra l'Italia e l'Austria, stipulati in Roma il 14 maggio 1934;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, per l'agricoltura e foreste e per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti patti di carattere economico fra l'Italia e l'Austria stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per lo sviluppo dei rapporti economici fra i due Paesi; Protocollo finale relativo; Convenzione per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il porto di Trieste.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nei modi, termini e condizioni previsti nell'Accordo e nella Convenzione ai rispettivi articoli 6 e 11.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO — PUPPINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 55. — MANCINI.

Accord pour le développement des rapports économiques entre l'Italie et l'Autriche.

Sa Majesté le Roi d'Italie et *le Président Fédéral de la République d'Autriche,* animés du désir de développer et d'intensifier, d'après les engagements pris par le Protocole signé à Rome le 17 Mars 1934, les rapports économiques entre lé deux Pays, ont résolu de conclure un Accord à ce sujet et ont nommé è cet effet comme Plénipotentiaires:

Sa Majésté le Roi d'Italie:

S. E. le Chevalier BENITO MUSSOLINI, Chef du Gouvernement, Premier Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères;

Le Président Fédéral de la République d'Autriche:

S. E. ANTON RINTELEN, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie;
S. E. RICCARD SCHÜLLER, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit:

Art. 1.

Les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Italie, énumérés dans la liste Annexe *A*, jointe au présent Accord, seront admis, à leur importation en Autriche, aux droits indiqués dans la même liste.

Art. 2.

Les deux Gouvernements déclarent de renoncer, chacun en ce qui le concerne, aux droits conventionnels établis par le Traité de commerce italo-autrichien du 28 Avril 1923, pour les produits indiqués à la liste Annexe *B*.

Art. 3.

En rapport aux dispositions du Protocole du 17 Mars 1934 susindiqué, les produits naturels ou fabriqués, originaires et en provenance de l'Autriche, énumérés dans la liste Annexe *C*, jointe au présent Accord, jouiront, à leur importation en Italie, dans les limites des contingents et d'après les conditions y indiquées, du régime préférentiel fixé dans la liste même.

Art. 4.

Pour être admis à jouir du régime préférentiel prévu à l'art. 3 du présent Accord, les produits originaires et en provenance de l'Autriche devront être accompagnés, à leur

importation en Italie, d'un certificat d'origine et de contingentement rédigé d'après le modèle joint au présent Accord (V. Annexe *D*).

Le dit certificat, délivré par le Bureau de la Chambre de Commerce de Vienne sous le contrôle du Ministère du Commerce, portera un numero d'ordre pour chaque produit.

Il sera rédigé en deux exemplaires qui accompagneront la marchandise. Un exemplaire restera à la douane italienne par laquelle sera effectuée l'importation, et l'autre, estampillé par la même douane, sera rendu à l'importateur pour être renvoyé à l'autorité qui l'a délivré.

De sa part, le Gouvernement italien se réserve la faculté de contrôler les quantités importées dans le but de s'assurer que le contingent établi pour chaque produit ne soit pas dépassé.

Art. 5.

Les deux Parties contractantes s'engagent à entamer des négociations dans le délai d'un mois à partir de l'entrée en vigueur du présent Accord dans le but de régler par une Convention toute question afférente aux tarifs de transport, même en ce qui concerne les marchandises en transit sur les territoires respectifs.

Art. 6.

Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.

Il est toutefois entendu qu'on pourra le mettre en application à titre provisoire par échange de notes.

Il restera en vigueur pendant une année. A défaut d'une dénonciation, qui devra être notifiée trois mois avant l'expiration, l'Accord sera considéré prolongé pour une autre année, et ainsi de suite.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires l'ont signé et revêtu de leurs cachets.

Fait à Rome, en double expédition, le 14 Mai 1934.

MUSSOLINI — DR. ANTON RINTELEN

SCHÜLLER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:

SUVICH.

ANNEXE *A*.

Tarif des droits à l'importation en Autriche.

Numéros du tarif autrichien	Dénomination des marchandises	Droit d'entrée couronnes or par quintal
ex 14	Pistaches	40
ex 32	Riz sans balle, ainsi que brisures de riz	1
46 a)	Fleurs d'ornement (y compris les branches avec fruits) coupées, liées ou non en bouquets, même montées sur fil métallique:	
	fraîches:	
	— du 1er novembre au 15 avril	20
ex 86 a)	Spiritueux distillés:	
	— Maraschino de Zara en bouteilles avec certificat d'origine	100
	— Marasca-sprit de Zara (distillé des fruits de marasca) en tonneaux ou autres récipients avec certificat d'origine	150
ex 98 a) et b)	Fromages:	
	— spécialités italiennes dites Stracchino, Gorgonzola, Fontina, Montasio, Grana (Parmigiano, Lodigiano, Reggiano), Caciocavallo, Pecorino, Bel Paese et types similaires	30

Ad n. 98. — Dans le cas où un droit inférieur à celui fixé pour les fromages rentrant dans le numéro ex 98-*a*) et *b*), serait accordé par l'Autriche à un tiers Etat quelconque, pour n'importe quel autre genre ou spécialité de fromages fins et autres, le même droit sera appliqué aux fromages italiens susindiqués, selon l'espèce.

ANNEXE *B.*

Tarif des droits à l'importation en Italie.

Numéros du tarif italien	Dénomination des marchandises
ex 351 *a*) et ex *b*)	Feuilles ou tôles, en cuivre et ses alliages.
ex 623	Ustensiles et ouvrages non dénommés, en bois:
	a) bruts:
	— planches pour caisses, brutes, faites de deux pièces ou plus, jointes par une bande de bois et de clous.
801	Cirages et crèmes, pour chaussures et pour cuirs.

Tarif des droits à l'importation en Autriche.

Numéros du tarif autrichien	Dénomination des marchandises
38	Oignons et aulx.

ANNEXE *C.*

Importation en Italie.

N. du tarif italien	Dénomination des marchandises	Pourcentage de réduction sur les droits d'entrée en vigueur à tout moment	Contingent douanier (Quintaux)
40	Glucose	25	300
45	Caramels, bonbons de sucre, pastilles et autres sucreries	25	sans conting.
47 *b*)	Biscuits sucrés	20	»
62 *b*)	Farine de moutarde en boîtes ou petits pots, liquide ou autrement préparée	50	»
ex 103 *b*)	Eaux minérales de table des sources: Preblauer Sauerbrunn; Gleichenberberger (Emmaquelle, Kostantiuquelle, Johannisbrunn); Thalheimer Schlossbrunn; Fentscher, Kalsdorfer, Hengsberger; Eisenkappler, Trebesinger, Eszterhazy; Paulsquelle, Vitaquelle, Paulaquelle	Exempts	»
ex 167	Tuyaux en chanvre et en lin	30	20
171	Tapis de pied, en jute, veloutés, y compris ceux de chenille	30	sans conting.
181 *d*) 2	Coton en ouates, autres	25	»
207	Galons et rubans (en coton)	25	»
213 *c*)	Crin animal frisé	10	»
ex 217	Fils de laine peignés	50	400
218	Tissus de laine	50	200
226	Couvertures en laine ou melangés de laine	50	20
227 *b*)	Tapis de pied en laine ou melangés de laine autres, non compris ceux de chenille	30	sans conting.
ex 230 *b*) 2 *alfa*	Bas de laine pour les sports	20	15

N. du tarif italien	Dénomination des marchandises	Pourcentage de réduction sur les droits d'entrée en vigueur à tout moment	Contingent douanier (Quintaux)
ex 245	Tissus pour presses en cheveux humains (1).	Exemption du droit sur la valeur	sans conting.
248-*bis b*)	Déchets de fibres artificielles	50	»
ex 311 *h*) 2	Cuves pour bain en fonte émaillée	20	500
ex 315 *a*) 4	Essieux pour véhicules	40	sans conting.
315 *d*)	Objets en fer forgé, zingués	50 % du droit du zingage	»
317 *b*)	Clous en fer ou en acier à ferrer les animaux	25	100
317 *d*) 4	Clous en fer ou en acier non dénommés . . .	20	100
324 *a*)	Ressorts en acier à flexion	20	150
324 *d*)	Ressorts en fer ou en acier de toute autre espèce	10	50
330	Serrures en fer ou en acier	20	500
332 *a*) *c*)	Aiguilles à coudre, a tricoter et crochets . .	20	50
338 *b*) 2	Ciseaux en fer ou en acier	40	10
340	Lames de couteaux en fer ou en acier même brutes	20	sans conting.
342	Patins en fer ou en acier	20	»
ex 347 *a*) et *b*)	Réservoirs fixes et de transport en tôle de fer ou d'acier inoxydable	20	250
367	Ouvrages en toiles, grillages, en fils de cuivre et ses alliages	20	sans conting
ex 369 *c*)	Bases metalliques pour lampes électriques à incandescence	20	100
370 *d*)	Aluminium en feuilles	20	40

(1) En vertu du présent Accord les tissus pour presses en cheveux humains, même melangés de crins ou de laine en toute proportion originaires et provenants de l'Autriche, seront classifiés sous cette position et admis au traitement préférentiel prévu par le présent Accord.

N. du tarif italien	Dénomination des marchandises	Pourcentage de réduction sur les droits d'entrée en vigueur à tout moment	Contingent douanier (Quintaux)
382 *b*)	Ouvrages en plomb, autres	20	50
383 *c*)	Etain en feuilles	20	5
385	Ouvrages en étain non dénommés	20	10
ex 387 *b*) 2	Planches en zinc pour gravures, tôles en zinc galvanisé, cuvettes	20	200
ex 388 *b*), *c*)	Barres, tôles, fils et formes en molybdène, en wolframite (même en alliage), en tantale et en « elmet » (alliages de wolframite, cuivre ou argent)	Exemption du droit sur la valeur	10
389 *a*)	Cadenas en fer ou en acier	20	25
ex 392 *b*) 2 394 *a*) 3	Couteaux cuillers et fourchettes en acier inoxydable	30	150
403	Machines-outils	30	1.000
406	Machines à trier	10	800
ex 409	Machines défibreuses continues et machines pour la fabrication du papier avec plus de 4 mètres de largeur	40	sans conting.
419	Machines pour l'extration et machines destinées à traiter les mineraux	30	»
426	Machines à coudre	30	150
437	Machines et appareils pour chauffer, refroidir, vaporiser, condenser et similaires	20	1.500
ex 437	Sorbétières	30	30
ex 439 *b*) 2	Cuisinières et appareils pour cuire ou réchauffer les mets, à électricité, autres . . .	20	200
ex 449 *a*)	Martinets à crémaillère	20	200
ex 457	Appareils pour la déacidification du lait; exploseurs électriques pour mines	40	sans conting.

N. du tarif italien	Dénomination des marchandises	Pourcentage de réduction sur les droits d'entrée en vigueur à tout moment	Contingent douanier (Quintaux)
ex 460 c)	Installation pour le chauffage à l'huile de pétrole	Exemption du droit sur la valeur	sans conting.
ex 466	Graisseurs	25	100
ex 466	Pièces de rechange des machines pour lesquelles il est établi un régime spécial par le présent Accord	Droit spécial prévu par le présent Accord pour les machines respectives	
467	Enclumes et étaux	25	120
469 a)	Lames de scies, circulaires	15	100
469 b), c)	Lames de scies, à ruban continu et autres	15	500
470	Alésateurs, etc.	20	50
472	Bêches, pelles, pioches, pics, ecc.	20	200
476	Outils et instruments pour arts et métiers et pour l'agriculture non dénommés ailleurs et leurs parties	20	700
ex 479	Semelles en métal nickélé pour la plante des pieds	15	10
ex 482	Appareils photographiques à films étroits	40	sans conting
ex 483	Appareils pour projections lumineuses à films étroits	40	»
ex 491	Appareils électriques pour l'analyse des produits de la combustion	30	30
ex 505 b) 2	Fusils pour la chasse	30	sans conting.
ex 513	Amorces avec conducteur pour l'allumage électrique des mines	40	»
515	Mèches de mineurs	40	sans conting.
547	Pierres à aiguiser en pierres naturelles	25	400
ex 551	Pierres à aiguiser en abrasifs artificiels (corindon ou carbure de silicium)	20	500
ex 571 b)	Carreaux en ciment mélangé avec sciure de bois et « Kieselgur »	50	sans conting.
576	Faïences	20	»
ex 579 b)	Carreaux de revêtement en terre cuite	30	500
ex 580 a)	Porte-ampoules électriques en porcelaine	50	200
588	Vitrifications et émaux en masses, en baguettes ou en poudre	30	300
ex 589	Imitations de pierres précieuses en verre, non montées	25	5
591-*bis*	Articles en cristal	30	15
591-*ter*	Ampoules en verre pour la fabrication de lampes électriques à incandcscence	30	1.000
594	Fils et cordages en amiante	20	50
595	Cartons d'amiante	20	300
598 a)	Garnitures de friction et des freins en amiante et en caoutchouc	25	80
601	Graphite	exempt	8.000
607	Farine de bois	50	2.000
608	Laine de bois	50	800
ex 623	Chalets démontables	10	sans conting.
ex 623	Outils et ouvrages n. d. en bois, excepté les « pani-forti » de bois e les maisons démontables en bois	10	1.500
ex 648 b)	Carbolineum pour arbres à fruit	30	sans conting.
ex 655 b) 2	Poix pour brasseurs	60	»
663 b)	Savons parfumés, y compris les savons pour la barbe en tubes et en bâtons.	40	150
ex 665 a)	Savon de résine (pour les fabriques de papier)	40	sans conting.
679 l)	Oxyde de zinc	50	700
ex 686 a)	Préparations pour le ternissement des émaux.	50	800

N. du tarif italien	Dénomination des marchandises	Pourcentage de réduction sur les droits d'entrée en vigueur à tout moment	Contingent douanier (Quintaux)
ex 769	« Tetrabar » produit chimique contre les parasites du vin	50	sans conting.
ex 769	Beckacite et beckosole	30	»
ex 781-782	Préparations pharmaceutiques et spécialités médicinales: *carbo-medicinalis*, *agrypnal*, *persomnin*, comprimés et injections de *urosept*, *acimurid-pepsin*, *diphlogen*, *neokratin*, *eucarbon*, *Prof. Marburg adolorin*, *antirheumaticum*, *antinevralgicum*	30	»
792 c)	Terres colorantes naturelles teintes ou colorées artificiellement	25	250
794	Couleurs métalliques	20	100
ex 796 a et b)	Jaune de chrome, vert de chrome, jaune de Baltimore, jaune de zinc et vert de zinc	50	300
797	Laques d'aniline et d'autres matières colorantes	20	100
798	Vernis et émaux	20	500
800 a) 1	Encre d'imprimerie noire	20	100
800 a) 3	Encre d'imprimerie autre	20	100
804	Spécialités pour arts pour usages domestiques (1)	20	900
808 b)	Pelleteries apprêtées	20	20
ex 809 b), d), 2	Peaux tannées de veau, de chèvre et de mouton	30	200
ex 823	Vêtements en cuir	25	80
825	Pelleteries confectionnées n. d.	25	2
ex 848 e)	Plaques en fibre vulcanisée	30	50
ex 847, 850, 853, 854 c)	Sacs en papier, papier imitation de toile cirée, patrons pour peintres, ornements pour cercueils, papier monotype, fume-cigarettes et fume-cigares, ouvrages en gélatine	20	250
867 a)	Orgues pour église	30	40

(1) Les tuemouches seront soumis au traitement de cette position.

N. du tarif italien	Dénomination des marchandises	Pourcentage de réduction sur les droits d'entrée en vigueur à tout moment	Contingent douanier (Quintaux)
897 e)	Boutons en métal commun	30	100
897 h) bis	Boutons en nacre	40	20
901 b) 1	Parapluies n. d. recouverts de tissus de soie ou mélangé avec soie	40	sans conting.
907	Fleurs artificielles	40	2
910 b)	Plumes de parure travaillées	40	1
ex 911	Plastiques pour la réclame en bois, même combiné avec d'autres matières; étuis à cigarettes et boîtes à tabac, boîtes à poudre, porte-monnaie, sacs à main pour dames, rubans en pierres fausses, cannes en bois, tire-lires.	30	300
914 b) 2	Brosses montées sur bois vernis ou poli, sur ébonite, os ou matière analogue en fibres animales	20	50
915	Pinceaux pour barbe et autres	50	50

ANNEXE *D.*

N. . . . .

. . . . (1)

CERTIFICATO D'ORIGINE PER MERCI AUSTRIACHE
URSPRUNGSZEUGNIS FUER OESTERREICHISCHE WAREN

AMMESSE AL TRATTAMENTO PREFERENZIALE
DIE DIE VORZUGSZOLLBEHANDLUNG GENIESSEN

Ditta mittente:
Firma des Absenders:
Domiciliata a:
Wohnhaft in:
Via n.
Strasse Nr.

Ditta destinataria:
Firma des Empfaengers:
Domiciliata a:
Wohnhaft in:
Via n.
Strasse Nr.

Merce:
Ware:
Imballaggio:
Verpackung:
Numero dei colli:
Zahl der Packstuecke:
Marche: N.ri
Marke: Nr.

Peso / *Gewicht* — lordo Kg. / *brutto Kg.* — netto Kg. / *netto Kg.*

Valore L.:
Wert L.:

Si certifica che le merci sopra descritte, ammesse a godere del trattamento preferenziale previsto dall'Accordo italo-austriaco del . . . ., sono di origine e provenienza austriaca e sono comprese nel contingente di . . . . stabilito dal predetto Accordo.

Es wird hiermit bestaetigt, dass die oben beschriebenen Waren, die die im italienisch-oesterreichischen Abkommen vom . . . . . . vorgesehene Vorzugszollbehandlung geniessen, oesterreichischer Erzeugung und Herkunft sind und in dem im genannten Abkommen festgesetzten Kontingente von . . . . . . enthalten sind.

Data
Datum

L. S.

Firma
Unterschrift

---

(1) Ente che rilascia il certificato.
(1) *Stelle, die das Zertifikat ausgestellt hat.*
N.B. — Il presente certificato è valevole due mesi dal giorno della sua emissione.
N.B. — Dieses Zertificat ist zwei Monate vom Tag der Ausstellung giltig.

CERTIFICATO D'ORIGINE PER MERCI AUSTRIACHE
URSPRUNGSZEUGNIS FUER OESTERREICHISCHE WAREN,

AMMESSE AL TRATTAMENTO PREFERENZIALE RILASCIATO (1)
DIE DIE VORZUGSZOLLBEHANDLUNG GENIESSEN, AUSGESTELLT

DA . . . . il . . . . (2)
VON . . . . (1) am . . . . (2)

Ditta mittente: domiciliata a:
Firma des Absenders: wohnhaft in:
via n.
Strasse Nr.
Ditta destinataria: domiciliata a:
Firma des Empfaengers: wohnhaft in:
via n.
Strasse Nr.
Merce
Ware
Imballaggio numero dei colli:
Verpackung: Zahl der Packstuecke:
Marche: N.ri
Marke: Nr.

Peso / *Gewicht* — lordo Kg. / *brutto Kg.* — netto Kg. / *netto Kg.*

Valore L.:
Wert L.:

ATTESTAZIONE DELLA DOGANA DI . . . .
BESTAETIGUNG DES ZOLLAMTES IN . . . .

La merce su descritta è stata importata con bolletta di importazione n. . . ., serie . . . . . del . . . . ed è stata classificata sotto il n. . . ., lettera . . . . della tariffa.

Die oben beschriebene Ware ist mit Einfuhrbollette Nr. . . ., Serie . . . . vom . . . . eingefuehrt und unter Nr. . . . . ., Ziffer . . . . . des Zolltarifes klassifiziert worden.

L. S.

. . . . il
. . . . am

Il (3)
Der (3)

---

(1) Ente che ha rilasciato il certificato.
(1) *Stelle, die das Zertifikat ausgestellt hat.*
(2) Data del certificato.
(2) *Datum des Zertifikates.*
(3) Firma del funzionario della Dogana italiana.
(3) *Unterschrift des Beamten des italienischen Zollamtes.*

N.B. — Questo tagliando, riempito a cura dell'importatore e completato dalla Dogana italiana deve essere staccato ed inviato alla Direzione Generale delle Dogane e I. I. — Ufficio Centrale di Statistica — Roma.

N.B. — *Dieser Abschnitt ist, vom Importeur ausgefuellt und vom italienischen Zollamt ergaenzt, abzutrennen und der italienischen General-Zolldirektion-Statistisches Zentralamt - Roma, zu senden.*

PROTOCOLE FINAL

Au moment de procéder à la signature de l'Accord, conclu à la date de ce jour, entre l'Italie et l'Autriche, les Plénipotentiaires soussignés ont fait les déclarations suivantes, qui forment partie intégrante du même Accord:

Ad art. 3.

Il reste entendu que le Gouvernement italien aura la pleine faculté, exception faite pour les marchandises déjà expédiées à destination de l'Italie, de suspendre à tout moment l'application du régime préférentiel pour un ou plusieurs produits autrichiens indiqués à la liste Annexe *C* jointe au présent Accord, dans le cas où ce régime aurait pour effet de troubler sensiblement la production similaire italienne.

Dans ce cas le Gouvernement autrichien pourra demander l'ouverture immédiate de négociations dans le but de rechercher une solution apte à concilier les intérêts des deux Pays.

Ad n. ex 847 *du tarif douanier italien - Papier à lettres.*

Les rubans et les ficelles qui sont utilisés pour la confection de papier à lettres, enveloppes et papeterie ne sont pas considérés aux fins de l'imposition douanière.

Le présent Protocole, qui sera considéré comme approuvé et sanctionné par les Hautes Parties contractantes, sans autre ratification spéciale, par le seul fait de l'échange des ratifications de l'Accord auquel il se rapporte, a été dressé, en double expédition, à Rome, le 14 Mai 1934.

MUSSOLINI — DR. ANTON RINTELEN, SCHÜLLER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

Convenzione italo-austriaca per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il porto di Trieste.

Sua Maestà il Re d'Italia e il Presidente della Repubblica Federale d'Austria, animati dal desiderio di sviluppare il traffico dell'Austria in transito per il porto di Trieste, hanno deciso di concludere a tale scopo una Convenzione ed hanno nominato per loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli Affari Esteri;

Il Presidente della Repubblica Federale d'Austria:

S. E. Antonio Rintelen, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso Sua Maestà il Re d'Italia;

S. E. Riccardo Schüller, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario;

i quali, dopo essersi comunicati i loro rispettivi pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

Le merci di provenienza o di destinazione austriaca transitanti per il porto di Trieste saranno trattate in questo porto, per quanto concerne gli oneri pubblici e le facilitazioni del traffico, come sotto ogni altro rapporto, non meno favorevolmente delle merci similari di provenienza o di destinazione italiana o delle stesse merci di qualsiasi altra provenienza o destinazione.

Non sarà fatta alcuna differenza a questo riguardo tra merci trasportate da navi battenti bandiera italiana e merci trasportate da navi battenti bandiera austriaca.

Art. 2.

Il Governo Italiano consente che, salvi più precisi accordi da prendersi in proposito, il Governo Austriaco si serva del porto di Trieste come di porto d'armamento delle navi mercantili battenti bandiera austriaca.

Su domanda del Governo Austriaco, il Governo Italiano consentirà ad assegnare una riva nel porto di Trieste, da scegliersi di comune accordo e da adibire a posto di raddobbo e d'armamento delle navi austriache, verso pagamento degli stessi canoni in vigore per le navi italiane.

Questa concessione non dispenserà le navi austriache dall'osservanza delle norme generali e speciali che regolano la dimora delle navi nel porto, tanto nelle zone riservate alle operazioni commerciali, quanto in quelle destinate a ricevere le navi in riparazione, in armamento o in disarmo.

Art. 3.

Il Governo Italiano consente che, salvi più precisi accordi da prendersi con i Magazzini Generali di Trieste, sieno concesse a favore del traffico austriaco attraverso Trieste le facilitazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 4.

I Magazzini Generali di Trieste consentiranno, su richiesta del Governo austriaco, di dare in affitto nel porto Emanuele Filiberto Duca d'Aosta uno spazio appropriato di terreno scoperto, alle condizioni normali di tariffa per terreni scoperti per destinarlo a deposito di carbone, sia per il bunkeraggio delle navi austriache, sia per il rifornimento di carbone delle ferrovie federali austriache, sia per quei terzi depositanti di carbone destinato all'Austria che saranno indicati dal Governo austriaco.

Art. 5.

Per la manipolazione e il deposito provvisorio di merci di massa di destinazione o di provenienza austriaca, i Magazzini Generali di Trieste metteranno a disposizione, su richiesta degli interessati e d'accordo con gli stessi, appropriati e sufficienti capannoni o parti di capannone e spazi scoperti nell'ambito dei punti franchi di Trieste, verso pagamento di un canone ridotto d'affitto mensile.

Gli interessati dovranno presentare tempestivamente la relativa domanda ai Magazzini Generali o direttamente o attraverso il Consolato Generale d'Austria in Trieste.

I detti capannoni non potranno essere adibiti a depositi permanenti, ma soltanto alla manipolazione, all'assortimento, alla campionatura e al deposito nella durata massima corrispondente agli usi e ai regolamenti dei Magazzini Generali di Trieste. Le manipolazioni nei capannoni dovranno essere eseguite da personale dei Magazzini Generali.

Art. 6.

Allo scopo di costituire depositi permanenti di merci di provenienza o di destinazione austriaca, i Magazzini Generali di Trieste, su richiesta degli interessati, metteranno a

disposizione, nell'ambito dei punti franchi di Trieste, appropriati e sufficienti magazzini o riparti di magazzino, verso pagamento di un canone ridotto d'affitto annuo.

Per agevolare la costituzione dei depositi permanenti, i Magazzini Generali assumeranno le operazioni di sbarco, condotta, messa a magazzino o smagazzinamento a tassi globali ridotti.

Art. 7.

Le Alte Parti contraenti determineranno, di comune accordo, le tariffe che i Magazzini Generali di Trieste applicheranno alle merci in transito da e per l'Austria ai riguardi.

a) della manipolazione dei carboni fossili destinati all'Austria;

b) dell'affitto per i capannoni o magazzini eventualmente riservati al traffico austriaco;

c) dello sbarco e della manipolazione (condotta, entrata e uscita) delle merci destinate ai Magazzini di deposito riservati alle merci di provenienza o destinazione austriaca;

d) dello sbarco e dell'imbarco delle merci;

e) del magazzinaggio per la giacenza provvisoria delle merci nei capannoni e per il deposito permanente delle merci nei magazzini comuni;

f) dello sbarco e della manipolazione di granaglie (tariffa speciale);

g) di eventuali altre facilitazioni.

Art. 8.

Al fine di agevolare lo svolgimento del traffico attraverso Trieste, il Governo Italiano, su domanda del Governo Austriaco, entrerà in negoziati od avvierà le opportune intese fra le amministrazioni interessate per la riduzione di tasse o di oneri locali diversi da quelli di cui all'articolo precedente.

Art. 9.

D'accordo col Governo Italiano, il Governo Austriaco istituirà nel porto di Trieste, un proprio Ufficio (Sezione) doganale.

Le modalità di tale istituzione saranno regolate mediante accordi diretti da prendersi fra le Alte Parti contraenti, anche riguardo alla scelta dell'ubicazione del nuovo ufficio, che avrà comunque sede in uno dei punti franchi di Trieste.

I Magazzini Generali, mediante appositi accordi, metteranno a disposizione i locali necessari a tale ufficio.

Art. 10.

Qualora i Magazzini Generali dovessero modificare le proprie tariffe in modo da togliere valore alle concessioni da farsi al traffico austriaco a norma del precedente articolo 7, si procederà — su richiesta del Governo Austriaco — alla revisione delle concessioni tariffarie anzidette.

Art. 11.

La presente Convenzione sostituisce ed annulla quella del 28 aprile 1923, avente per oggetto lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il porto di Trieste.

Essa sarà ratificata e lo scambio delle ratifiche avrà luogo a Roma, quanto prima sarà possibile. Le Alte Parti contraenti convengono tuttavia di metterla in vigore a titolo provvisorio, mediante scambio di note da effettuarsi al più presto.

La Convenzione stessa rimarrà in vigore per due anni a partire dalla data in cui avrà esecuzione e se non sarà denunciata tre mesi prima della sua scadenza, rimarrà prorogata per il periodo di un altro anno, e così di seguito di anno in anno, con facoltà a ciascuna delle due Alte Parti contraenti di farla decadere mediante denuncia da notificare tre mesi prima della scadenza di ciascuno di tali periodi annuali.

In fede di che, i Plenipotenziari anzidetti hanno firmato la presente Convenzione e vi hanno apposto il rispettivo sigillo.

Fatta a Roma, in duplice esemplare, il 14 maggio millenovecentotrentaquattro.

MUSSOLINI — Dott. ANTON RINTELEN
SCHÜLLER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 luglio 1934, n. 1072.

Approvazione degli Accordi economici italo-ungheresi stipulati in Roma il 14 maggio 1934.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione ai patti di carattere economico fra l'Italia e l'Ungheria stipulati in Roma il 14 maggio 1934;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'agricoltura e foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti patti di carattere economico fra l'Italia e l'Ungheria stipulati in Roma il 14 maggio 1934: Accordo per la valorizzazione del grano ungherese; Accordo che modifica quello dell'11 luglio 1932 per regolare i pagamenti degli scambi commerciali fra i due Paesi; Secondo Accordo complementare all'« Avenant » al Trattato di commercio e di navigazione italo-ungherese del 4 luglio 1928.

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, entrerà in vigore nei modi, termini e condizioni previsti negli Accordi di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — JUNG — ACERBO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, foglio 56. — MANCINI.

Accord entre l'Italie et la Hongrie pour la valorisation du blé hongrois.

Sa Majesté le Roi d'Italie et *S. A. Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie,* animés du desir de développer et d'intensifier les rapports économiques entre les deux Pays conformément au programme énoncé dans le Protocole signé à Rome le 17 mars 1934, ont résolu de conclure un Accord à ce sujet et ont nommé comme Plénipotentiaires:

Sa Majesté le Roi d'Italie:

S. E. le Chevalier Benito Mussolini, Chef di Gouvernement, Premier Ministre Secrétaire d'Etat, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Etrangères;

S. A. Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

S. E. le Baron Frederic Villani, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près Sa Majesté le Roi d'Italie;

M. Etienne de Winchkler, Président de l'Office Royal du Commerce extérieur;

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont convenu ce qui suit:

Art. 1.

Le Gouvernement italien adoptera les mesures nécessaires pour permettre à la Société italienne SAFNI d'achéter à une organisation à désigner par le Gouvernement hongrois un million de quintaux de blé hongrois de la récolte du 1934-35 à un prix rémunérateur.

La même organisation aura la faculté de donner à la SAFNI l'option pour l'achat à un prix équitable d'une quantité ultérieure de blé hongrois jusqu'à concurrence d'un autre million de quintaux. Dans le cas où la SAFNI ne profitera pas de ce droit d'option ou ne profitera partiellement, elle devra payer à l'organisation hongroise une indemnité à determiner.

Art. 2.

Le Gouvernement hongrois, pour assurer aux exportations italiennes une partie équitable de son marché, atte- nuera pour les marchandises italiennes l'application du regime des restrictions d'importation.

En outre, le Gouvernement hongrois se déclare prêt à considérer avec bienveillance toute demande qui lui sera adressée par le Gouvernement italien pour obtenir des réductions des droits de douane intéressant l'exportation italienne dans son marché ou bien des changements de classification douanière intéressant la même exportation.

Art. 3.

Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.

Il est toutefois entendu qu'on pourra le mettre en application à titre provisoire par échange de notes.

Il restera exécutoire jusqu'au 31 août 1935.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait à Rome, le 14 mai 1934.

MUSSOLINI — VILLANI — WINCHKLER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

Accord modifiant l'Accord du 11 Juillet 1932 pour régler les payements des échanges commerciaux entre l'Italie et la Hongrie.

Les soussignés, dûment autorisés à cet effet, sont convenus de modifier dans la manière suivante l'Accord du 11 juillet 1932 pour régler les payements relatifs aux échanges commerciaux entre l'Italie et la Hongrie.

Art. 1.

L'art. 5 de l'Accord du 11 juillet 1932 pour régler les payements des échanges commerciaux entre l'Italie et la Hongrie est modifié comme suit:

Les montants versés par les importateurs de marchandises hongroises en Italie à l'« Istituto Nazionale per i cambi con l'Estero » selon les dispositions de l'article 3, seront affectés aux payements des crédits des exportateurs italiens dont à l'art. 1; exception faite pour les marchandises autres que le blé pour lesquelles un pourcentage de 30 % sera tenu à la libre disposition de la Banque Nationale de Hongrie en lires italiennes.

Ces lires italiennes peuvent être transformées par la Banque Nationale de Hongrie en d'autres monnaies.

Art. 2.

L'art. 8 de l'Accord du 11 juillet 1932 est modifié comme suit:

La Banque Nationale de Hongrie acceptera les versements en pengö effectués par les importateurs hongrois de marchandises italiennes, dans la limite des disponibilités existant dans le compte en lires auprès de l'« Istituto Nazionale per i cambi con l'estero ».

Dans le cas où les disponibilités susdites soient épuisées, les versement en pengö auprès de la Banque Nationale de Hongrie pourront être suspendus pour être repris au moment où on aura a nouveau des disponibilité en lires auprès de l'« Istituto Nazionale per i cambi con l'estero ».

Art. 3.

Si pendant la validité du présent Accord et de l'Accord du 11 julliet 1932 des modifications seraient apportées aux éléments qui sont à la base des Accords même, les deux Gouvernements s'entendront sur les mesures à adopter dans le but d'eviter les dommages qui pourraient en découler aux exportateurs des deux Pays.

Art. 4.

A modification du quatrième alinéa de l'art. 9 de l'Accord 11 juillet 1932, il est entendu qu'à l'échéance de cet Accord et du présent Accord, les importateurs de l'un des deux Pays, en faveur duquel un solde subsisterait auprès de l'autre Pays, devront continuer à verser la contrevaleur de

leurs importations selon les dispositions des Accords susdits, jusqu'à l'amortissement total des créances correspondant à ce solde.

Art. 5.

A modification aussi d'autres alinéas de l'art. 9 de l'Accord du 11 juillet 1932, il est convenu que l'Accord susdit et le présent Accord resteront en vigueur jusqu'au 31 août 1935.

Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome le plus tôt possible.

Il pourra néanmoins entrer en vigueur, à titre provisoire, par échange de notes.

En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs, à savoir:

S. E. le Chevalier Benito Mussolini, Chef du Gouvernement, Premier Ministre Secrétaire d'Etat, Ministre Secrétaire d'Etat pour les Affaires Entrangères;

S. E. le Baron Frederic Villani, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaires près Sa Majesté le Roi d'Italie;

M. Etienne de Winchkler, Président de l'Office Royal du Commerce extérieur,

dûment autorisés à cet effet, out signé le présent accord.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 14 mai 1934.

MUSSOLINI VILLANI
WINCHKLER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

Deuxième Accord complementaire à l'Avenant au Traité de commerce et de navigation italo-hongrois du 4 juillet 1928.

Les soussignés, dûment autorisés, sont convenus de modifier dans la manière suivante le Traité de commerce et de navigation stipulé entre l'Italie et la Hongrie le 4 juillet 1928, et l'Avenant du 23 juin 1932 au Traité susdit.

I.

La nomenclature et les droits conventionnels établis dans le Traité du 4 juillet 1928 et dans l'Avenant du 23 juin 1932, pour les positions suivantes du tarif hongrois, sont remplacés comme ci-après:

N. du tarif hongrois	Dénomination des marchandises	Droit d'entrée (couronnes or) par 100 Kgs.
54	Riz brut, entier ou partiellement débarassé de sa balle	3 —
146	Riz décortiqué, glacé, ou poli y compris les brisures de riz; semoule et farine de riz	13,20
	Remarque. — Brisures de riz pour la fabrication de l'amidon, sur permis spécial, moyennant les conditions à fixer par ordonnance et sous contrôle	1 —
ex 246	Soufre brut, moulu, raffiné et fleurs de soufre	3 —

II.

A la liste Annexe *B* au Traité susdit est ajoutée la position suivante:

N. du tarif hongrois	Dénomination des marchandises	Droit d'entrée (couronnes or) par 100 Kgs.
	Remarque 3 *ad* 146. — Riz décortiqué pour le polissage dans les riseries, sous permis spécial, moyennant les conditions à fixer par ordonnance et sous contrôle	5,50

Le présent Accord sera ratifié et les instruments de ratification seront échangés à Rome aussitôt que possible.

Il reste toutefois entendu qu'on pourra le mettre en application à titre provisoire par échange de notes.

Il reste exécutoire jusqu'au 31 août 1935.

En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.

Fait à Rome, en double expédition, le 14 mai 1934.

MUSSOLINI VILLANI
WINCHKLER

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

REGIO DECRETO 21 maggio 1934, n. **1073**.
Norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 76, che autorizza il Governo del Re a pubblicare le norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Sono decise dai pretori e dai tribunali nei limiti della rispettiva competenza per valore, secondo le norme contenute nel presente decreto:

1° Le controversie individuali derivanti da rapporti di lavoro o di impiego che sono o possono essere oggetto di contratti collettivi di lavoro o di altre norme che abbiano valore o effetto di contratti collettivi a termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

2° Le controversie in materia di mezzadria, purchè questa sia regolata da contratti collettivi.

3° Le controversie concernenti la responsabilità civile incombente ai datori di lavoro e ai lavoratori verso le associazioni sindacali a termini dell'art. 10, comma 5°, della legge 3 aprile 1926, n. 563.

4° Le controversie concernenti rapporti di lavoro di dipendenti da enti pubblici di qualsiasi natura.

Per le controversie relative a rapporti di impiego dei dipendenti da enti pubblici di qualsiasi natura continueranno ad osservarsi le disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 2.

Restano ferme, anche per le controversie enumerate nel precedente articolo, le norme generali sulla competenza e sulla procedura nel caso di fallimento.

Resta ferma altresì la competenza dell'autorità portuaria, a termini del Codice della marina mercantile e dei provvedimenti che lo modificano, come pure quella preveduta dal R. decreto 1° febbraio 1925, n. 232, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, circa gli uffici del lavoro portuale e del R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2285, convertito nella legge 22 dicembre 1927, n. 2637, sul Consorzio autonomo del porto di Genova.

Restano inoltre ferme le disposizioni della legge 24 dicembre 1896, n. 547, circa le licenze per finita locazione, anche quando queste riguardino contratti di mezzadria indicati nel n. 2 dell'art. 1.

Art. 3.

I pretori e i tribunali, nella trattazione delle controversie indicate nell'art. 1, sono assistiti da due cittadini esperti nei problemi del lavoro, uno appartenente alla categoria dei datori di lavoro e l'altro a quella dei lavoratori, scelti fra gli iscritti in appositi albi, da formarsi secondo le disposizioni degli articoli 29 e seguenti, avuto riguardo possibilmente alle specialità di imprese a cui appartengono le parti in causa.

L'assistenza dei due cittadini esperti deve aver luogo se, nella prima udienza, alcuna delle parti ne faccia espressa domanda, salvo in ogni caso l'applicazione dell'art. 32, primo comma.

Art. 4.

Le controversie indicate nell'art. 1 si possono compromettere in arbitri dalle parti, a norma degli articoli 8 e seguenti del Codice di procedura civile.

Sono tuttavia nulle le clausole dei contratti collettivi di lavoro e delle norme assimilate, con le quali sia stabilito che le controversie individuali derivanti dall'applicazione del contratto collettivo vengano risolute da arbitri o da collegi nominati dalle associazioni contraenti, o comunque siano sottratte alla competenza dell'autorità giudiziaria secondo le norme del presente decreto.

L'appello dei lodi arbitrali pronunciati su controversie indicate nell'art. 1 non è ammesso, se l'oggetto della controversia non ecceda il valore di L. 2000.

L'appello, quando è ammesso a termini del presente decreto e del Codice di procedura civile, si propone davanti la Magistratura del lavoro.

Ai lodi arbitrali anzidetti sono inoltre estese le disposizioni dell'art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, per i casi di annullamento e di revocazione ivi indicati.

DELL'AZIONE E DEL PROCEDIMENTO.

Art. 5.

Nelle materie indicate nei numeri 1 e 2 dell'art. 1, l'azione non può essere proposta in giudizio se prima non sia denunciata la controversia all'associazione legalmente riconosciuta della categoria a cui appartiene colui che intende proporre l'azione in giudizio, anche se questi non sia socio.

La denuncia può essere fatta con lettera raccomandata.

L'associazione deve interporre i suoi uffici per la composizione della controversia per il tramite dell'associazione della categoria a cui appartiene colui contro il quale si intende proporre l'azione.

Se la composizione riesce, si forma verbale che deve essere firmato dalle parti e dai segretari delle associazioni o da chi ne fa le veci, i quali devono certificare la verità della sottoscrizione delle parti.

Quando l'oggetto della conciliazione non ecceda le L. 5000, il verbale che abbia i requisiti suindicati si considera come titolo esecutivo parificato agli atti indicati nel n. 3 dell'art. 554 del Codice di procedura civile, se entro cinque giorni viene presentato al pretore che, accertata la regolarità formale, ne ordina il deposito nella cancelleria, autorizzando il cancelliere a rilasciarne copia in forma esecutiva, dopo che l'atto sia stato regolarmente registrato.

Quando il verbale non sia depositato presso la pretura nei termini su indicati, ovvero quando l'oggetto della conciliazione superi le L. 5000, l'atto di conciliazione ha soltanto il valore di scrittura privata con firme autenticate.

Art. 6.

Qualora la conciliazione non sia possibile, l'associazione deve darne prontamente avviso al denunciante.

In seguito a tale avviso e, in ogni caso, trascorsi quindici giorni dalla denuncia o, se questa sia stata fatta con lettera raccomandata, dalla spedizione della medesima, l'azione può essere proposta in giudizio.

Se non viene osservato l'obbligo della denuncia, ovvero l'azione sia proposta prima del termine indicato nel precedente capoverso, il giudice, su richiesta dell'altra parte o dell'associazione sindacale, quando questa sia intervenuta in giudizio a norma dell'art. 7, ovvero anche di ufficio, dichiara improponibile la domanda. Tuttavia l'eccezione di improponibilità non può essere dedotta per la prima volta nè il giudice può rilevarla d'ufficio in grado di appello.

Art. 7.

Nelle controversie indicate nei nn. 1 e 2 dell'art. 1, quando l'azione sia fondata sull'inadempimento di un contratto collettivo di lavoro o di norme che abbiano valore o effetto di contratti collettivi di lavoro, il giudizio deve essere sospeso, su richiesta dell'associazione o delle parti, o anche di ufficio, qualora la definizione della causa sia connessa ad una vertenza collettiva, per la quale penda giudizio avanti il magistrato del lavoro fra le associazioni interessate, giusta l'art. 17 della legge 3 aprile 1926, n. 563.

Nei giudizi sulle controversie indicate nei nn. 1 e 2 dell'articolo 1, sempre che l'azione sia fondata sull'inadempimento di un contratto collettivo di lavoro o di norme che abbiano valore o effetto di contratti collettivi di lavoro, anche se la denuncia sia mancata, è in facoltà delle associazioni legalmente riconosciute di fare intervento, anche in grado di appello.

Art. 8.

Le controversie contemplate dal presente decreto sono proposte innanzi al pretore o al tribunale della circoscrizione, nella quale si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale sia addetto il lavoratore o presso la quale egli abbia prestato il lavoro. La eccezione di incompetenza per l'inosservanza di questa disposizione deve essere proposta dalla parte interessata a termini dell'art. 12, lettera *b*).

Se la domanda è proposta innanzi al pretore e la parte attrice non abbia in essa indicato il valore della causa, si pre-

sume che la domanda sia contenuta entro i limiti della competenza del pretore e la condanna eventuale non può in nessun caso essere pronunciata per somma che ecceda tali limiti.

Nel caso di domanda presentata innanzi al tribunale, la eccezione di incompetenza per valore non può essere sollevata di ufficio.

Art. 9.

Le parti possono comparire in giudizio personalmente o farsi rappresentare da un procuratore legale. Possono anche farsi rappresentare dal segretario dell'associazione legalmente riconosciuta o da chi ne fa le veci, il quale può egualmente comparire personalmente in giudizio o farsi a sua volta rappresentare da un procuratore legale. Nei giudizi avanti i tribunali è ammessa l'assistenza di un avvocato.

Il mandato comprende la facoltà di consentire alla composizione della controversia.

Il mandato al segretario dell'associazione sindacale o a chi ne fa le veci può essere rilasciato in carta libera con sottoscrizione certificata autografa dal segretario dell'associazione o da chi ne fa le veci.

In ogni caso e in qualunque momento, il pretore o il presidente del tribunale può ordinare la comparizione personale delle parti.

Il minore, che abbia compiuto i quindici anni, è considerato come maggiorenne a tutti gli effetti nelle controversie contemplate dal presente decreto. Il pretore o il presidente del tribunale tuttavia può ordinare, ove lo reputi conveniente, che il minore sia assistito da chi legalmente lo rappresenta.

Art. 10.

La domanda introduttiva del giudizio è proposta mediante ricorso, sottoscritto dalla parte o dal suo mandatario ovvero dal procuratore legale; il ricorso deve contenere il nome delle parti e la loro residenza, le ragioni e l'oggetto della domanda.

Il ricorso, insieme con gli atti e documenti su cui si fonda, è depositato nella cancelleria della pretura o del tribunale competente, secondo l'art. 8. Deve inoltre essere eseguito nella cancelleria un congruo deposito per le spese delle notificazioni che devono essere fatte di ufficio.

Copia del ricorso, con l'indicazione della udienza di comparizione, che il pretore o il presidente del tribunale fissa in calce al ricorso stesso, è notificata immediatamente alle altre parti interessate, di ufficio, a spese della parte attrice, con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, osservati i termini prescritti dal Codice di procedura civile.

La causa è iscritta a ruolo, di ufficio, per l'udienza di comparizione.

Prima dell'udienza la parte convenuta può notificare direttamente all'attore e depositare in cancelleria la sua risposta insieme con i propri atti e documenti.

Art. 11.

L'intervento in causa si propone mediante ricorso, che deve contenere il nome, cognome e domicilio degli intervenienti, l'indicazione delle parti tra cui verte la causa, l'esposizione dei motivi che giustificano l'intervento e le domande degli intervenienti.

Il ricorso è depositato, insieme con gli atti e documenti su cui si fonda, presso la cancelleria della pretura o del tribunale ed è notificato, di ufficio, a termini dell'art. 10.

Art. 12.

Nel giorno fissato per l'udienza, le parti compariscono innanzi al pretore o al presidente del tribunale.

Ivi la parte convenuta deve anzitutto:

a) dichiarare se aderisce alla domanda attrice o se ne chiede la reiezione;

b) proporre le questioni intorno alla competenza del magistrato, alla legittimazione della parte attrice, alla procedibilità dell'azione e ogni altra questione pregiudiziale.

A sua volta, la parte attrice deve:

a) dichiarare se insiste nella sua domanda o se vi rinunzia;

b) proporre le questioni intorno alla legittimazione della parte convenuta e ogni altra questione pregiudiziale.

La parte attrice, in questa udienza, può chiarire e modificare i termini della domanda, e il pretore o il presidente può, ove occorra, invitarla a ciò fare. In questo caso, nel verbale saranno indicati i precisi termini della controversia, tenuto conto anche delle eventuali domande proposte dal convenuto.

L'interveniente dichiara se insiste nella domanda e può chiarirla o modificarla, anche in seguito a invito del pretore o del presidente; in tal caso, nel verbale saranno indicati i precisi termini della richiesta dell'interveniente. Questi può altresì proporre le questioni indicate nella lettera *b*) dei commi precedenti.

Se le questioni indicate nella citata lettera *b*) non sono proposte nella prima udienza, la parte decade dal diritto di proporle successivamente, salvo che si tratti di questioni, che il giudice deve sollevare di ufficio.

Art. 13.

Se le parti insistono nella controversia, il pretore o il presidente deve cercare, anzitutto, di indurle ad un equo componimento; questo tentativo deve essere rinnovato durante il giudizio ogni qualvolta se ne manifesti l'opportunità.

Se il componimento riesce, se ne forma verbale, che è sottoscritto dalle parti, dal pretore o dal presidente e dal cancelliere. Il pretore o il presidente, con suo decreto esteso in calce al verbale, ordina che questo sia depositato in cancelleria, autorizzando il cancelliere a rilasciarne copia in forma esecutiva, dopo che sia stato provveduto alla registrazione dell'atto.

Se il componimento non riesce, il pretore o il presidente, qualora le parti lo richiedano e la causa sia matura per la decisione, può disporre la discussione immediata, che ha luogo nella stessa udienza innanzi al pretore o nella prima udienza del collegio, davanti al quale le parti sono rimesse dal presidente, osservandosi le disposizioni dell'articolo seguente.

Qualora non si proceda a termini del precedente comma, il pretore o il presidente rimette le parti ad un'udienza successiva da tenersi non oltre venti giorni, e nomina, quando sia possibile, i due cittadini che devono assistere all'udienza, sentite eventualmente le parti nelle loro osservazioni in proposito. Il presidente può inoltre nominare il relatore.

Se il pretore o il presidente non abbia assegnato termini diversi, la parte attrice ha cinque giorni di tempo per depositare le proprie deduzioni scritte e per notificarle alle altre parti; e queste non oltre i cinque giorni successivi devono notificare alla parte attrice le proprie deduzioni scritte e depositarle insieme con gli atti e i documenti che intendono esibire in giudizio e che non abbiano precedentemente depositato.

Nelle loro deduzioni le parti possono limitare, ma non ampliare, nè in alcun modo mutare, le richieste fatte nel ricorso introduttivo, nella risposta o nell'atto di intervento, ovvero precisate nel verbale dell'udienza preliminare.

I termini stabiliti in questo articolo non sono in alcun modo prorogabili.

Art. 14.

Nell'udienza per la discussione, stabilita a termini dell'articolo 13, precede, innanzi al collegio, la relazione della causa

quando vi sia stata nomina del relatore. Il collegio, quindi, o il pretore, udite le parti:

a) decide, innanzi tutto, qualora siano state proposte, le questioni previste nell'art. 12, lettera *b*);

b) dispone con ordinanza, quando ne sia il caso anche di ufficio, i mezzi istruttorî che ritenga necessari, compresa la produzione di documenti, che le parti giustifichino di non aver potuto prima esibire, e stabilisce i modi e i termini da osservare anche in deroga alle disposizioni del Codice di procedura civile per l'espletamento dei mezzi istruttorî ordinati, nominando, quando la natura o la complessità delle indagini lo richieda, uno o più consulenti tecnici, che lo assistano per tutta la istruzione, come per i singoli atti di questa;

c) se non siano ordinati mezzi istruttorî, decide la causa nel merito.

La discussione e la decisione possono aver luogo separatamente per ciascuno dei punti indicati nelle lettere *a*), *b*), *c*), ovvero insieme per tutti o per alcuni di tali punti, secondo che sarà ordinato dal pretore o dal presidente.

Chiusa la discussione, qualora abbia avuto luogo l'assistenza degli esperti, giusta l'art. 13, essi esprimono, in camera di consiglio, il loro parere sulla decisione della causa e possono anche redigerlo per iscritto, nel qual caso si forma processo verbale, a cui rimane alligato il parere scritto. Quindi il pretore o il collegio delibera sulla decisione. Il dispositivo, se non è letto immediatamente in pubblica udienza, deve essere depositato, entro i successivi otto giorni, in cancelleria, dove le parti possono prenderne visione.

Qualora l'udienza non sia sufficiente per la trattazione della causa, questa può essere rinviata a una o più udienze successive.

Non sono ammessi altri rinvii per qualsiasi altra ragione.

Art. 15.

L'esecuzione delle prove può farsi tanto ad opera del collegio quanto ad opera di uno o più tra i componenti di questo, a ciò particolarmente delegati. Gli esperti assistono, quando occorra, all'esecuzione delle prove.

Nell'esecuzione delle prove si osservano le modalità e i termini stabiliti a norma dell'art. 14, lettera *b*). Il pretore o il collegio che procede all'esecuzione delle prove provvede a risolvere con ordinanza qualsiasi contestazione sorta durante il corso dell'istruzione e può modificare le disposizioni date precedentemente a norma dell'art. 14, lettera *b*), anche se queste siano state date con sentenza.

La facoltà di provvedere con ordinanza alla risoluzione di qualsiasi contestazione sorta durante il corso dell'istruzione spetta egualmente al componente del collegio che sia stato delegato per le prove. Il reclamo contro l'ordinanza del giudice delegato si propone con ricorso al collegio, entro tre giorni dalla pronuncia, se questa avvenne in presenza della parte, o dalla notificazione: il reclamo non ha effetto sospensivo ed è esaminato dal collegio congiuntamente al merito.

Art. 16.

Finita l'istruttoria, il pretore o il collegio ovvero il giudice delegato rimette le parti per la decisione della causa ad una udienza da tenersi non oltre venti giorni dal compimento dell'istruttoria stessa.

Quando sia stata ordinata solo la produzione di documenti, l'udienza è fissata nella ordinanza che la dispone.

Se il pretore o il collegio o il giudice delegato non abbia assegnato termini diversi, la parte attrice ha cinque giorni di tempo dal compimento dell'istruttoria, per depositare le proprie deduzioni scritte e per notificarle alle altre parti e queste hanno dieci giorni di tempo dal compimento dell'istruttoria medesima, per notificare alla parte attrice le proprie deduzioni scritte e per depositarle in cancelleria.

All'udienza fissata il pretore o il collegio decide, udite le parti.

A questa udienza e alla decisione si applicano le norme degli ultimi tre capoversi dell'art. 14.

Art. 17.

Quando il magistrato decide in tutto o in parte una controversia, emette una sentenza. Egualmente emette una sentenza quando, per incompetenza o pe qualunque altro motivo, dichiara di non poter decidere la controversia.

Quando provvede intorno al processo, emette una ordinanza.

Le ordinanze sono revocabili e modificabili.

L'ordinanza non è motivata. La sentenza è motivata succintamente.

L'originale della sentenza, sottoscritto dai giudici e dal cancelliere, deve essere depositato in cancelleria non più tardi di venti giorni dalla deliberazione.

La notificazione della sentenza è fatta di ufficio dalla cancelleria, mediante invio a tutte le parti di una copia per plico raccomandato, con ricevuta di ritorno.

Art. 18.

La sentenza definitiva può condannare il soccombente nelle spese del giudizio, o compensare queste in tutto o in parte.

La sentenza definitiva può pure accordare una provvisionale alla parte che l'abbia richiesta. La provvisionale può anche essere accordata in corso di causa con la sentenza che dichiari l'esistenza del diritto sia pure limitatamente ad alcuno dei capi della domanda.

La sentenza appellabile può essere eseguita solo per ciò che concerne la provvisionale. Tuttavia, quando vi sia pericolo nel ritardo, il giudice può disporre che la sentenza sia provvisoriamente eseguita nonostante appello. Se si tratti di condanna al pagamento di una somma di danaro, l'esecuzione provvisoria è fatta mediante deposito vincolato presso un ufficio postale o un istituto di credito indicati nella sentenza medesima.

Se la provvisionale accordata superi la somma di L. 2000, la Magistratura del lavoro può, su richiesta dell'interessato, quando gravi ragioni lo consigliano, inibire l'esecuzione della sentenza per la parte che concerne la provvisionale o ridurre l'ammontare di questa. Il provvedimento è preso con ordinanza.

La richiesta di cui al comma precedente non può essere fatta se la sentenza con cui fu accordata la provvisionale non sia impugnata con l'appello. Qualora si tratti di sentenza contro della quale l'appello non sia proponibile a termini del quarto comma dell'art. 21, l'istanza è proposta con ricorso notificato all'altra parte.

Art. 19.

Se nell'udienza preliminare fissata nel ricorso la parte attrice non comparisce, la causa è cancellata dal ruolo, salvo che il convenuto ne domandi il proseguimento in contumacia dell'attore.

Se alla predetta udienza non comparisce il convenuto, la causa prosegue in contumacia di questo. È tuttavia in facoltà del pretore o del presidente, quando in qualsiasi modo risulti probabile che il convenuto non abbia avuto notizia della domanda, di rinviare l'udienza disponendo che, a cura della cancelleria, ne sia notificato avviso al convenuto nel modo e nel termine che ritengano più conveniente di stabilire.

Se in altra qualsiasi udienza non comparisce nè la parte attrice, nè la parte convenuta, la causa è cancellata dal ruolo

se comparisce solo una delle parti, la causa prosegue in assenza dell'altra.

Qualora la parte contumace o assente comparisce nell'ulteriore corso della causa, essa può proporre le sue ragioni e conclusioni, ma le sentenze e ordinanze già pronunziate conservano il loro effetto. La comparizione del contumace non è ammessa dopo che sia stata chiusa la discussione, anche se il dispositivo della sentenza non venga letto immediatamente nella pubblica udienza.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nel caso in cui l'intervento in causa di un terzo abbia luogo dopo l'udienza fissata per la comparizione delle parti. L'intervento, peraltro, non può ritardare, in alcun caso, il giudizio della causa principale, quando questa sia in istato di essere decisa.

Art. 20.

In caso di urgenza, il pretore o il presidente del tribunale può, con proprio decreto, ammettere al beneficio del gratuito patrocinio la parte che risulti in condizioni di povertà, a termini del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282.

In ogni altro caso la commissione per il gratuito patrocinio deve provvedere sui ricorsi concernenti cause prevedute dal presente decreto con precedenza sugli altri, ferma sempre nel presidente della commissione medesima la facoltà indicata nell'art. 25 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282.

Art. 21.

Quando l'oggetto della controversia non eccede il valore di L. 2000, le sentenze sono inappellabili.

Se l'oggetto della controversia eccede tale valore, ma la sentenza abbia accolto la domanda solo entro il limite di L. 2000, l'appello spetta esclusivamente alla parte di cui la domanda non fu accolta integralmente, salvo all'altra parte di impugnare la sentenza stessa con l'appello in via incidentale.

L'appello è proposto nel termine di giorni quindici dalla notificazione.

Le decisioni interlocutorie e quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali sono impugnabili soltanto insieme con la sentenza definitiva.

La sentenza che sia definitiva su alcuno soltanto dei capi della domanda e sia interlocutoria o pronunzi su questioni pregiudiziali su altri capi, può essere impugnata solo per la parte definitiva; l'interessato può tuttavia dichiarare con regolare atto di notificazione entro il termine assegnato per l'appello che si riserva di proporre il gravame dopo la pronunzia della sentenza che pone termine all'intero giudizio.

In ogni caso l'appello proposto contro una sentenza che sia definitiva su alcuni soltanto dei capi della domanda non sospende la prosecuzione del giudizio di primo grado per la definizione degli altri capi.

Art. 22.

L'appello è proposto alla Magistratura del lavoro costituita secondo le norme della legge 3 aprile 1926, n. 563, e del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Si applicano però le disposizioni del capoverso dell'art. 3 e della prima parte dell'art. 32, per ciò che riguarda la partecipazione al giudizio dei cittadini esperti. Qualora costoro non partecipino alla composizione del collegio, questo sarà integrato con altri due magistrati della Corte designati dal primo presidente.

Si osserva inoltre il primo capoverso dello stesso art. 32: l'ammenda è applicata dal presidente della Magistratura del lavoro.

Per la validità della sentenza non è necessaria la sottoscrizione dei cittadini esperti, anche quando questi abbiano fatto parte del collegio giudicante.

Art. 23.

L'appello si propone mediante ricorso depositato nella cancelleria della Magistratura del lavoro insieme con gli atti e documenti. In calce al ricorso il presidente della Magistratura del lavoro stabilisce l'udienza di comparizione e assegna un termine entro il quale la parte appellata deve, prima dell'udienza, notificare all'appellante la sua risposta e depositarla in cancelleria insieme con i propri atti e documenti.

Una copia in carta libera del ricorso, con l'indicazione dell'udienza e del termine stabiliti dal presidente, deve essere comunicata di ufficio al pubblico ministero, al quale deve essere comunicata, egualmente di ufficio, copia in carta libera della risposta del convenuto e delle deduzioni scritte delle parti.

L'intervento del pubblico ministero non è però necessario per la validità del giudizio.

Si osservano nel giudizio di appello, in quanto siano applicabili, le norme stabilite per i giudizi di primo grado davanti il tribunale dagli articoli 9 e seguenti di questo decreto.

Art. 24.

L'appello incidentale deve essere proposto nella risposta dell'appellato notificata e depositata entro il termine stabilito dal presidente.

Art. 25.

Le sentenze pronunciate secondo le norme contenute nel presente decreto non sono impugnabili con l'opposizione contumaciale.

Esse sono soggette ai rimedi della revocazione e dell'opposizione di terzo per i motivi e nei casi preveduti dal Codice di procedura civile.

La domanda per revocazione e l'opposizione di terzo si propongono con ricorso, osservate le norme di procedura stabilite in questo decreto. Il termine è ridotto a giorni quindici.

Art. 26.

Le domande di annullamento e di revocazione previste nell'art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, sono proposte con ricorso osservate le disposizioni di questo decreto stabilite per l'appello; non si richiede il deposito per multa prescritto dagli articoli 499 e 506 del Codice di procedura civile.

La domanda di revocazione, per i motivi indicati nel comma terzo del menzionato art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, è ammessa da parte del pubblico ministero anche contro le sentenze appellabili passate in giudicato per mancanza di appello proposto tempestivamente dalla parte, entro quindici giorni dal passaggio in giudicato della sentenza.

Art. 27.

Nei giudizi preveduti dal presente decreto si applicano diritti e le tasse di qualsiasi genere, stabiliti per i giudizi innanzi al pretore o al tribunale, ovvero per i giudizi innanzi alla Corte di appello, salvo le seguenti modificazioni.

Gli atti e le sentenze sono redatti in carta da bollo di lire 3, nei giudizi innanzi al pretore, e di lire 5, nei giudizi innanzi al tribunale o in grado di appello.

La tassa di bollo e quella di registro, gravanti sulle sentenze, sono ridotte alla metà.

I documenti prodotti dalle parti sono esenti da tassa di bollo e di registro, a meno che siano soggetti, secondo la loro natura, a tassa di bollo sino dall'origine o a registrazione a termine fisso.

Qualora, peraltro, nei giudizi innanzi al pretore l'oggetto della controversia non ecceda il valore di L. 2000, i relativi giudizi sono completamente esenti da qualsiasi diritto o tassa

e non possono, in alcun caso, essere posti a carico del soccombente i diritti e gli onorari, che spettino al procuratore, dal quale l'altra parte si sia fatta rappresentare o assistere nel giudizio. Se l'oggetto della controversia ecceda il valore di L. 2000, nel caso di condanna del soccombente alle spese, il pretore, secondo le circostanze, determina se, fra le spese, siano da comprendere, in tutto o in parte, anche i diritti e gli onorari del procuratore.

L'esenzione e la riduzione delle tasse di bollo e di registro, disposte nel presente articolo, si applicano agli atti giudiziali occorrenti per far valere nella procedura di fallimento crediti derivanti da rapporti di lavoro preveduti nel presente decreto.

L'esenzione e la riduzione suddette sono anche concesse per gli atti di transazione previsti dall'art. 5 e per quelli fatti durante il giudizio con il verbale di conciliazione a termini dell'art. 13, senza pregiudizio, in quest'ultimo caso, del ricupero delle spese e delle tasse prenotate a debito, a sensi dell'art. 37 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio.

Art. 28.

Contro le sentenze pronunciate dalla Magistratura del lavoro in grado di appello, è ammesso ricorso per cassazione per i motivi indicati nell'art. 517 del Codice di procedura civile. Le sentenze interlocutorie, al pari di quelle che pronunziano su questioni pregiudiziali, sono impugnabili insieme con le sentenze definitive. Si applica il 4° capoverso dell'art. 21.

Nel giudizio per cassazione si osservano le norme del Codice di procedura civile, salvo quanto è disposto negli articoli 90 e 91 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, e non è richiesto il deposito per multa prescritto nell'art. 521 del Codice di procedura civile. Qualora la sentenza sia cassata, la Corte di cassazione può rinviare la causa così alla stessa Magistratura del lavoro, come ad altra diversa, secondo che ritenga più conveniente.

Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche ai giudizi per cassazione di sentenze pronunciate dalla Magistratura del lavoro in controversie relative ai rapporti collettivi del lavoro, ovvero sulle domande di annullamento o di revocazione prevedute dall'art. 87 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. L'esenzione da ogni tassa di registro e bollo, stabilita nell'art. 17, ultimo comma, della legge 3 aprile 1926, n. 563, è applicabile anche ai giudizi per cassazione indicati in questo comma.

In tutte le controversie, prevedute dal presente decreto, il termine per ricorrere contro le sentenze della Magistratura del lavoro pronunziate in grado di appello è di trenta giorni: il ricorso e gli atti del giudizio per cassazione, comprese le sentenze, sono redatti su carta da bollo da lire 10 e tutti gli altri diritti e tasse sono ridotti alla metà, salvo, per ciò che riguarda i documenti prodotti dalle parti, quanto è disposto nell'articolo precedente.

DEGLI ALBI DEI CITTADINI ESPERTI.

Art. 29.

Ogni due anni, sulle indicazioni delle diverse associazioni professionali legalmente riconosciute, il comitato di presidenza dei Consigli provinciali dell'economia corporativa designa le persone esperte nei problemi del lavoro, idonee alla funzione di assistenza nella trattazione delle cause contemplate dal presente decreto. Esse sono scelte fra le categorie dei datori di lavoro e quelle dei lavoratori, avuto riguardo alle varie specialità di imprese esistenti nella provincia.

Le persone designate sono distribuite fra gli albi dei tribunali e delle preture della provincia, secondo la loro residenza. Nelle città, che sono sedi di tribunale, viene costituito un solo albo per il tribunale e per le preture, che hanno la loro sede nel capoluogo del circondario. In detto albo sono iscritti tutti coloro che hanno residenza nella circoscrizione delle dette preture. Qualora il numero degli iscritti risulti insufficiente, possono pure essere iscritte nel detto albo, per prestare la loro opera esclusivamente presso il tribunale, persone residenti nella circoscrizione di altre preture del circondario.

In ciascun albo gli iscritti appartenenti alla categoria dei datori di lavoro devono essere in numero eguale agli iscritti appartenenti alla categoria dei lavoratori.

Gli albi per ciascun tribunale e per ciascuna pretura sono approvati con decreto del primo presidente della Corte di appello, sentito il parere del presidente della Magistratura del lavoro. Si osservano le disposizioni dell'art. 62 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Gli albi si rinnovano per un terzo ogni biennio, le prime due volte mediante estrazione a sorte e successivamente per anzianità. Per la rinnovazione degli albi si osservano le disposizioni precedenti.

Art. 30.

Non possono essere iscritti nell'albo coloro che non siano cittadini italiani, non abbiano raggiunta l'età di anni 25 compiuti, non risiedano da almeno tre anni nella circoscrizione della pretura o del tribunale, non diano garanzia di capacità, nè coloro i quali abbiano subìto nel biennio precedente provvedimenti disciplinari da parte delle associazioni professionali, a cui appartengono, o si trovino in istato di fallimento, ovvero non risultino di buona condotta morale e politica.

Non possono nemmeno essere iscritti nell'albo i dirigenti di associazioni sindacali.

Decadono dalla carica coloro rispetto ai quali venga a verificarsi alcuna delle condizioni indicate precedentemente.

Gli iscritti, sottoposti a procedimento penale per reati punibili con pena restrittiva della libertà personale, sono sospesi di diritto dall'esercizio delle loro funzioni per la durata del procedimento, salvo, in caso di condanna, l'applicazione del precedente capoverso.

La iscrizione negli albi dei consiglieri esperti, preveduti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, è incompatibile con la iscrizione negli albi regolati dal presente decreto.

Art. 31.

Non possono essere prescelti per l'ufficio di assistenza gli iscritti che siano interessati nella controversia, o siano datori di lavoro o dipendenti o rappresentanti di una delle parti, ovvero parenti fino al 4° grado o affini fino al 2° grado di una delle parti medesime.

Non possono neppure essere prescelti gli iscritti quando, nel triennio precedente, essi o loro parenti o affini nei gradi innanzi menzionati abbiano avuto controversia civile o penale con una delle parti o con parenti o affini di questa nei gradi medesimi.

Nei casi preveduti dal presente articolo, è ammessa la ricusazione, la quale può anche essere proposta per ragioni di convenienza. Sulla ricusazione decide il pretore o il presidente con provvedimento non soggetto a gravame.

Art. 32.

Quando, per il limitato numero di iscritti nell'albo, tenuto conto dei motivi per i quali è ammessa la ricusazione a termini dell'articolo precedente, non sia possibile scegliere persone pienamente idonee all'ufficio di assistenza, in considerazione pure della particolare natura della controversia, ovvero quando le parti vi rinunzino, o quando le persone prescelte non intervengano all'udienza, il pretore o il tribunale può procedere senza l'assistenza o scegliere persone non iscritte nell'albo.

Coloro che, debitamente invitati, non intervengono alla udienza fissata, senza giustificato motivo, possono essere condannati, con provvedimento del pretore o del presidente del tribunale, non soggetto a gravame, ad un'ammenda fino a lire 500.

Agli esperti, che intervengono alla trattazione della causa, è dovuta una medaglia di presenza, e, ove occorra, una indennità di trasferta, oltre il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita per gli impiegati dello Stato di grado 8°, se si tratta di assistenza al tribunale, o di grado 9°, se si tratta di assistenza al pretore.

Art. 33.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno iscritti nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia le spese occorrenti per l'assistenza dei cittadini esperti stabilita nelle precedenti disposizioni.

Con successivi decreti Reali potranno essere date le ulteriori norme che occorressero per disciplinare il procedimento per le controversie individuali nascenti dai rapporti di lavoro.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.

Art. 34.

Le controversie indicate nell'art. 1 che siano pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, se non erano soggette alle norme per la decisione delle controversie individuali del lavoro in base al R. decreto 26 febbraio 1928, n. 471, continuano a svolgersi con l'osservanza delle disposizioni ad esse anteriormente applicabili, anche per ciò che riflette i gravami contro le sentenze.

Art. 35.

Il presente decreto entra in vigore il 1° settembre 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 349, *foglio* 53. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1934.
Riconoscimento di diritti d'uso e concessioni d'acqua dal fiume Oglio a scopo industriale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le seguenti istanze:

1°) 23 dicembre 1920, della Società Elettrica Bresciana, per il riconoscimento del diritto di derivare in sinistra del fiume Oglio, con presa nel comune di Capriolo (Brescia), mod. 100 di acqua atti a produrre, sul salto di m. 3,89, la potenza di HP 518,60, per l'azionamento di un opificio denominato « Molini Urini » distinto al mappale n. 947 del catasto censuario del comune di Capriolo, per produzione di energia elettrica;

2°) 3 novembre 1922, della ditta Niggeler e Kupfer, per il riconoscimento del diritto di derivare in sinistra del fiume Oglio, con presa nel comune di Capriolo (Brescia), moduli 200 di acqua, atti a produrre, sul salto di m. 4,10, la potenza di HP 1093, per l'azionamento di un opificio distinto ai mappali n. 177 e n. 1252 del catasto censuario del comune di Capriolo;

3°) 15 dicembre 1923, della Società Italiana e Soc. An. Fabbriche Riunite Cemento e Calce ora Società An. Italcementi, per il riconoscimento del diritto di derivare in sinistra dell'Oglio, con presa nel comune di Palazzolo (Brescia), l'acqua necessaria per il funzionamento di un opificio denominato « Molino Erbusco » e distinto al mappale n. 1101 del catasto censuario del comune di Palazzolo;

4°) 30 luglio 1930, della Società suddetta, corredata da progetto in data 25 luglio 1930 a firma dell'ing. Parietti, per la concessione, in via di sanatoria, delle varianti apportate all'antica utenza di cui alla precedente domanda 15 dicembre 1923, derivando una portata di mod. 80, per produrre sul salto di m. 2,65, la potenza di HP 280 a scopo industriale;

5°) 12 novembre 1925, successivamente integrata in data 17 maggio 1927, corredata da progetto di pari data a firma dell'ing. Parietti, della predetta Soc. An. Italcementi, per la concessione, a titolo di sanatoria, in via precaria, delle varianti apportate alla concessione assentitale con Decreto Ministeriale 20 gennaio 1931, derivando, in destra dell'Oglio, con presa in comune di Palazzolo (Brescia), mod. 100 in luogo di mod. 60, per produrre sul salto aumentato da m. 1,95 a m. 2,60, la potenza nominale di HP 346 in luogo della precedente in HP 156, con un aumento di HP 190;

6°) 3 novembre 1922, della ditta Niggeler e Kupfer, per il riconoscimento del diritto di derivare in sinistra dell'Oglio tutta la portata del fiume, con presa in comune di Palazzolo (Brescia), onde produrre, su quattro turbine, la potenza complessiva di HP 376, per l'azionamento di alcuni antichi opifici denominati Molino Palazzolo n. 1, Molino Nigra Setificio, Molino Nigra Cotonificio, Molino Lancellotti, Molino Maglio, Molino Conceria, distinti rispettivamente ai mappali numeri 112, 124, 125, 126, 127, 2388 e 2839 del catasto censuario del comune di Palazzolo e costituenti ora uno stabilimento adibito a filatura e tessitura;

7°) 14 ottobre 1930, della precitata ditta Niggeler e Kupfer, corredata da progetto di pari data a firma dell'ing. Corrado Rossi, per la concessione, in via di sanatoria, delle varianti apportate all'antica utenza di cui alla precedente domanda 3 novembre 1922, a mezzo di opere abusive, derivando in sinistra dell'Oglio, con presa nel comune di Palazzolo (Brescia), la portata complessiva di mod. 150, per produrre su tre distinti salti rispettivamente di m. 1,80, m. 1,90

e m. 1,90, la potenza nominale media globale di HP. 376, a scopo industriale;

8°) 30 gennaio 1919, della ditta G. Sacconaghi e C. di Pietro Taschini e C. di Legnano, ora Soc. An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi Taschini, successivamente integrata da relazione descrittiva in data 29 dicembre 1920, per il riconoscimento del diritto di derivare in sinistra dell'Oglio, con presa in comune di Pontoglio (Brescia), medi moduli 80 di acqua, atti a produrre su un salto di m. 3, la potenza nominale di HP 320, per l'azionamento di un opificio in comune di Pontoglio;

9°) 5 maggio 1931, della predetta Soc. An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini, corredata da progetto di pari data a firma dell'ing. Giovanni Soldati, per la concessione, in via di sanatoria, delle varianti apportate all'antica utenza, di cui alla precedente domanda 30 gennaio 1919, a mezzo di opere abusive, derivando in sinistra dell'Oglio con presa nel comune di Pontoglio (Brescia), mod. 80 di acqua, per produrre sul salto di m. 3, la potenza nominale di HP. 320, a scopo industriale;

10°) 3 gennaio 1922, della Società Elettrica Bresciana, per il riconoscimento del diritto di derivare in sponda destra del fiume Oglio, con presa nel comune di Credaro (Bergamo), mod. 100 di acqua, atti a produrre, sul salto di m. 3,50, la potenza nominale di HP. 467, per l'azionamento di un antico opificio, ora centrale elettrica, distinta ai mappali numeri 243, 242, 245 e 857 del catasto censuario del comune di Credaro;

11°) 15 dicembre 1920, della Società Roggie Bresciane (Vetra e Nuova di Chiari, Trenzana-Travagliata e Castrina), per il riconoscimento del diritto di derivare in sponda destra dell'Oglio, con presa nel comune di Tagliuno (Bergamo), la quantità di acqua necessaria per produrre, su un salto di m. 1,285, la potenza nominale di HP. 71,34, per l'azionamento di una serie di antichi opifici ora costituenti il cosidetto « Molino di Tagliuno », segnato ai mappali numeri 978, 980 e 969 del catasto censuario del medesimo comune di Tagliuno;

12°) 30 gennaio 1919 e successivo esposto integrativo 31 dicembre 1920, della ditta Sacconaghi e C. di Pietro Taschini e C., ora Soc. An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini, per il riconoscimento del diritto di derivare in sponde destra dell'Oglio, con presa nel comune di Palosco (Bergamo), mod. 20 di acqua, atti a produrre, su un salto di m. 1,50, la potenza nominale di HP. 40, per l'azionamento di un antico opificio, ora addetto a bottonificio, distinto ai mappali numeri 114, 115 e 6 del catasto censuario del comune di Palosco;

Visti gli atti delle singole istruttorie esperite, sulle domande sopra accennate, dall'ufficio del Genio civile di Brescia, a norma delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche e le relazioni 4 gennaio 1932, 5 marzo 1932, 12 marzo 1932, 31 marzo 1932 e 18 aprile 1932 dell'ufficio del Genio civile di Brescia e 22 luglio 1932, 3 agosto 1932 e 4 agosto 1932 dell'ufficio del Genio civile di Bergamo, coordinate, con relazione finale in data 25 gennaio 1933, dalla Sezione di Milano dell'Ufficio idrografico del Po;

Ritenuto che nel corso delle istruttorie predette furono presentate avverso ciascuna delle accennate istanze le seguenti opposizioni, riserve e richieste:

I. — Domanda 23 dicembre 1920 della Società Elettrica Bresciana (riconoscimento utenza « Molini Urini »): all'atto della visita sopraluogo effettuata dall'ufficio del Genio civile di Brescia in data 30 aprile 1930:

a) dalle Utenze Irrigue Cremonesi, perchè, in sede di riconoscimento, vengano prescritti alla Società Elettrica Bresciana dispositivi atti ad impedire svasi ed invasi e notevoli variazioni di deflusso che si verificano specialmente nei periodi di magra, con grave danno delle irrigazioni a valle;

b) dalla ditta Niggeler e Kupfer, per le stesse ragioni di cui alla precedente lettera *a*);

II. — Domanda 3 novembre 1922 della ditta Niggeler e Kupfer (riconoscimento Cotonificio di Capriolo): all'atto della visita sopraluogo effettuata dall'ufficio del Genio civile di Brescia in data 28 marzo 1930 e con successivi memoriali:

a) dalle Utenze Irrigue del Consorzio delle Irrigazioni Cremonesi e del Civico Naviglio di Cremona, nonchè di quelle Bergamasche, per gli stessi motivi di cui alla lettera *a*) del precedente punto I;

b) dalla Società Elettrica Bresciana, perchè in sede di riconoscimento venga imposto alla ditta Niggeler e Kupfer di munire il canale derivatore di dispositivi atti ad impedire che si verifichino svasi ed invasi, onde evitare sensibili variazioni di deflusso che, specialmente nei periodi di magra, potrebbero turbare l'esercizio delle sottostanti derivazioni industriali di Caleppio e Tagliuno di proprietà della ricorrente;

III. — Domanda 17 dicembre 1923 della Società Anonima Italcementi (riconoscimento « Molino Erbusco »):

All'atto della visita sopraluogo effettuata dall'ufficio del Genio civile di Brescia in data 15 maggio 1930, dalle Utenze Irrigue Cremonesi per le medesime ragioni di cui alla lettera *a*) del precedente punto I;

IV. — Domanda 30 luglio 1930 della Società Anonima Italcementi (sanatoria):

All'atto della visita sopraluogo effettuata dall'Ufficio del Genio Civile di Brescia in data 10 aprile 1931, dalle Utenze Irrigue Cremonesi per gli stessi motivi di cui alla lettera *a*) del precedente punto I;

V. — Domanda 5 maggio 1931 della Società Anonima Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini (sanatoria):

All'atto della visita sopraluogo effettuata dall'Ufficio del Genio Civile di Brescia in data 18 agosto 1931:

a) dalle Utenze Irrigue Cremonesi e Bergamasche, per gli stessi motivi di cui alla lettera *a*) del precedente punto I;

b) dal Consorzio di Trasformazione Fondiaria della provincia di Brescia, perchè, oltre ai dispositivi invocati dalle utenze Irrigue Cremonesi e Bergamasche, alla Società richiedente venga imposto l'uso di apparecchi autoregistratori e l'obbligo di costruire un manufatto di presa del tipo già in uso nelle derivazioni del Naviglio Grande Bresciano allo scopo di togliere ogni possibilità di perturbamenti al regime dell'Oglio e quindi alle irrigazioni a valle;

c) dal Consorzio Utenza Roggia Sale, per denunciare come la sopraelevazione della diga dell'antica utenza, effettuata dalla Società richiedente, sia la causa delle inondazioni, in tempo di piena, del torrente Cherio; che solo a tale fenomeno è da attribuirsi l'allagamento delle campagne limitrofe a mezzo del corso d'acqua suddetto e non al ponte canale costruito attraverso il Cherio, presso Palosco, sopra il quale passa il ramo principale della Roggia Sale;

VI. — Domanda 3 gennaio 1922 della Società Elettrica Bresciana (Riconoscimento Centrale di Credaro):

All'atto della visita sopraluogo effettuata dall'Ufficio del Genio Civile di Brescia in data 13 marzo 1930, dalle Utenze Irrigue Cremonesi e dal Consorzio della Roggia Fusia nell'interesse della propria derivazione industriale in sponda sinistra dell'Oglio, per gli stessi motivi di cui alla lettera *a*) del ricordato punto I;

VII. — Domanda 15 dicembre 1920 della Società Roggie Bresciane (Riconoscimento Molino di Tagliuno):

All'atto della visita sopraluogo effettuata dall'Ufficio del Genio Civile di Brescia in data 3 febbraio 1930, dall'ingegnere Verdelli, a nome del Naviglio Civico di Cremona, per contestare alla Società richiedente il diritto di praticare svasi ed invasi a vantaggio della Seriola Vetra, comproprietaria dell'utenza ed a danno delle utenze inferiori;

VIII. — Domanda della Società Anonima Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini (Riconoscimento Bottonificio di Palosco):

All'atto della visita sopraluogo, effettuata dall'Ufficio del Genio civile di Brescia in data 30 maggio 1930, dalle Utenze irrigue Cremonesi, per gli stessi motivi di cui alla lettera *a)* del precedente punto 1;

Considerato che dai documenti prodotti e dagli accertamenti compiuti dai competenti Uffici, possono ritenersi dimostrati l'antichità delle utenze sopra specificate e l'esercizio continuo delle derivazioni per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644;

Che per le varianti apportate alle utenze « Molino Erbusco » della Società Italcementi, « Cotonificio Palazzolo » della ditta Niggeler e Kupfer e « Manifattura di Pontoglio » della Società Anonima Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini, furono presentate domande di sanatoria, le quali sono state regolarmente istruite;

Che le varianti apportate alle rimanenti utenze industriali consistono essenzialmente in modifiche che non comportano sostanziali spostamenti dei punti di presa e di restituzione, sicchè non occorre esperire in merito ulteriore istruttoria, dopo quella largamente svoltasi in merito alle utenze stesse;

Ritenuto che avverso le domande sopra specificate non sono state presentate vere e proprie opposizioni, essendosi limitati, in generale, gli intervenuti alle varie visite locali ad invocare la imposizione, ai singoli utenti industriali, di dispositivi atti ad eliminare invasi e svasi dannosi all'esercizio delle utenze a valle e che nulla osta al soddisfacimento di tale legittima richiesta;

Che, pertanto, è opportuno che le maggiori potenze risultanti dalle varianti apportate alle suddette utenze, compatibili con le disponibilità dell'Oglio dopo saturati le competenze assegnate alle utenze irrigue ed i quantitativi di acqua alle stesse assentiti in via precaria e di sanatoria, siano concesse in via precaria, con riserva dei definitivi provvedimenti da adottare in conseguenza dei risultati della regolazione del lago d'Iseo, e con l'obbligo per tutti gli utenti di sottostare, sotto pena di decadenza, ai coordinamenti ed alle modifiche che saranno successivamente imposti in relazione al nuovo regime che verrà ad assumere l'Oglio in seguito alla regolazione suddetta;

Che a tutti gli utenti è da imporre l'obbligo di effettuare entro il termine che sarà loro assegnato e per ogni singola utenza, le necessarie installazioni atte ad impedire invasi e svasi dannosi per l'esercizio delle irrigazioni;

Che, nei riguardi dell'opposizione del Consorzio Utenza Roggia Sale avverso la domanda 5 maggio 1931 della Società Anonima Manifattura di Pontoglio, a parere del competente Ufficio del Genio civile, le lamentate esondazioni del torrente Cherio solo in parte possono ritenersi causate dalla diga della Manifattura di Pontoglio, la quale contribuisce ad innalzare la barra di foce del Cherio, perchè vi concorre altresì la presenza del ponte-canale sul Cherio che ne ostruisce notevolmente l'alveo;

Che pertanto, allo scopo di ovviare all'inconveniente suddetto, è da farsi obbligo alla Società Anonima Manifattura di Pontoglio di presentare, entro il termine di un anno dalla comunicazione del presente decreto, il progetto della soluzione idraulica del problema;

Ritenuto che per le considerazioni ed i chiarimenti suesposti, le caratteristiche definitive delle singole utenze, agli effetti del riconoscimento e delle concessioni di sanatoria in via precaria, possono essere determinate e specificate come segue:

1° per l'utenza « Molini Urini » della Società Elettrica Bresciana (domanda 23 dicembre 1920), moduli medi 100 per produrre sul salto di m. 3,89 la potenza nominale media complessiva di HP 418,67 dei quali HP 36 a titolo di riconoscimento di diritto, ottenuti con moduli 20 sul salto di m. 1,35 e HP 482,67 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria, ottenuti sia con la primitiva portata di moduli 20 di diritto sull'aumento del salto di m. 2,54, sia con l'aumento di portata di moduli 80 sul salto complessivo di m. 3,89;

2° per l'utenza « Cotonificio di Capriolo » della ditta Niggeler e Kupfer (domanda 3 novembre 1922), moduli medi 200 per produrre, sul salto di m. 4,10, la potenza nominale media complessiva di HP 1093,33 dei quali HP 106,67 a titolo di riconoscimento di diritto, ottenuti con moduli 40 sul salto di m. 2 e HP 986,66 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria, ottenuti sia con la primitiva portata di moduli 40 di diritto sull'aumento del salto di m. 2,10, sia con l'aumento di portata di moduli 160 sul salto complessivo di m. 4,10, restando in facoltà della concessionaria di continuare a sopraelevare la cresta della diga di m. 0,50 e ciò sino alla definitiva esecuzione del sovralzo di m. 1,50 assentito sempre in via precaria, con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 4306;

3° per le utenze « Molino Erbusco » e « Stabilimento di Palazzolo » della Società Anonima Italcementi (domande 15 dicembre 1923 e 30 luglio 1930), moduli medi 7,50 per produrre sul salto di m. 2,50 la potenza nominale media di HP 25 per il « Molino Erbusco » e moduli medi 80 per produrre sul salto di m. 2,80 la potenza nominale di HP 298,67 per lo « Stabilimento di Palazzolo », con una potenza media complessiva di HP 323,67, dei quali HP 46,93 a titolo di riconoscimento di diritto, ottenuti con moduli 16 sul preesistente unico salto di m. 2,20 e HP 276,74 ottenuti con trasformazioni varie dell'utilizzazione, a titolo di concessione precaria in via di sanatoria;

4° per l'utenza « Stabilimento di Palazzolo » della precitata Società Anonima Italcementi (domanda 12 novembre 1925), moduli medi 112,50 per produrre sul salto di m. 2,60 la potenza nominale media complessiva di HP 390, dei quali HP 156 a titolo di concessione precaria di cui al Decreto Ministeriale 20 gennaio 1931, n. 381, ottenuti con moduli 60 sul salto di m. 1,95 e HP 234 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria ottenuti sia con la primitiva portata di moduli 60 di diritto sull'aumento del salto di m. 0,65, sia con l'aumento di portata di moduli 52,50 sul salto complessivo di m. 2,60;

5° per le utenze ora inservienti il « Cotonificio di Palazzolo » della ditta Niggeler e Kupfer (domande 3 novembre 1922 e 14 ottobre 1930), moduli medi complessivi 150 per produrre, suddivisi su tre salti di m. 1,90, m. 1,90 e m. 1,80, la potenza nominale media complessiva di HP 381,33, dei quali HP 181,33 a titolo di riconoscimento di diritto, ottenuti con moduli 80 sul salto di m. 1,70 e HP 200 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria ottenuti, sia con la primitiva portata di moduli 80 di diritto, suddivisi sull'aumento dei salti rispettivamente di m. 0,20, m. 0,20 e m. 0,10, sia con l'aumento di portata di moduli 70, suddivisi sui salti attuali di m. 1,90, m. 1,90 e m. 1,80;

6° per l'utenza « Manifatture di Pontoglio » della Società Anonima Manifattura di Pontoglio Sacconaghi Ta-

schini (domande 30 gennaio 1919 e 5 maggio 1931), moduli medi 80 per produrre sul salto di m. 3 la potenza nominale media complessiva di HP 320 dei quali HP 32 a titolo di riconoscimento di diritto, e HP 288 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria;

7° per l'utenza « Centrale di Credaro » della Società Elettrica Bresciana (domanda 3 gennaio 1922), moduli medi 100, per produrre, sul salto di m. 3,40 la potenza nominale media complessiva di HP 453,33, dei quali HP 190,13 a titolo di riconoscimento di diritto, ottenuti con moduli 46 sul salto di m. 3,10 e HP 263,20 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria, ottenuti sia con la primitiva portata di moduli 46 di diritto sull'aumento del salto di m. 0,30, sia con l'aumento di portata di moduli 54 sul salto complessivo di m. 3,40;

8° per l'utenza « Molino di Tagliuno » della Società Roggie Bresciane (domanda 15 dicembre 1920), moduli medi 42 per produrre sul salto di m. 1,285 la potenza nominale media complessiva di HP 71,96, dei quali HP 40 a titolo di riconoscimento di diritto, ottenuti con moduli 20 sul salto preesistente di m. 1,50 e HP 31,96 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria;

9°) per l'utenza « Bottonificio di Palosco » della Società Anonima Manifattura di Pontoglio Sacconaghi Taschini (domanda 30 gennaio 1919), moduli medi 18,30 per produrre, sul salto di m. 1,36, la potenza nominale media di HP 33,18, dei quali HP 18,13 a titolo di riconoscimento di diritto, ottenuti con moduli 10 sul salto di m. 1,36, e HP 15,05 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria, ottenuti con l'aumento di portata di mod. 8,30 sul salto rimasto invariato di m. 1,36;

Ritenuto che tutte le utenze sopraelencate possono essere riconosciute, con le caratteristiche per tale titolo come sopra accertate e determinate;

Che, salva la condizione della precarietà, per le maggiori potenze da concedere a titolo di sanatoria, può assegnarsi la durata di anni sessanta, successivi e continui, decorrenti dal 1° febbraio 1917, per le utenze riconoscibili ed integrate per sanatoria di spettanza della Società Elettrica Bresciana (Centrale di Credaro e Molini Urini), della ditta Niggeler e Kupfer (Cotonifici di Palazzolo e Capriolo), della Soc. An. Italcementi (Molino Erbusco e Stabilimenti di Palazzolo) e della Soc. An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini (Manifattura di Pontoglio), e di anni trenta, successivi e continui, decorrenti dal 1° febbraio 1917, per le utenze riconoscibili ed integrate per sanatoria di spettanza della Società Roggie Bresciane (Molino di Tagliuno) e della Soc. An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini (Bottonificio di Palosco);

Considerato che, per tutte le utenze, agli effetti del riconoscimento, i canoni relativi debbono avere decorrenza dal 1° luglio 1924 mentre per le concessioni di sanatoria in via precaria i canoni stessi debbono decorrere dalla data accertata dell'abusiva maggiore utilizzazione o, in mancanza, dal trentennio anteriore alle singole domande di riconoscimento e, se del caso, di sanatoria;

Che per le singole concessioni di sanatoria in via precaria, gli utenti suddetti sono tenuti a costituire, su richiesta dell'Amministrazione Finanziaria e con un minimo di L. 100, i relativi depositi cauzionali nella misura prevista dalla legge, giusta il disposto dell'art. 11 del Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè ad eseguire presso le competenti Sezioni di Tesoreria Provinciale, per le singole predette concessioni, e con un minimo di L. 50, il versamento di cui all'art. 7, comma secondo, del Testo Unico medesimo;

Che pertanto i predetti utenti debbono corrispondere alle Finanze dello Stato rispettivamente per i riconoscimenti e le concessioni di sanatoria in via precaria i seguenti canoni, nella misura e con la decorrenza a fianco di ciascuno indicate, nonchè versare le sottoindicate somme per i titoli suddetti:

1°) per l'utenza « Mulini Urini » della Società Elettrica Bresciana:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 3888 (tremilaottocentoottantotto) corrispondenti a L. 432 (quattrocentotrentadue) annue, sulla base di HP. 36 medi, in ragione di L. 12 per HP. nominale medio, per nove annualità, decorrenti dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 13.032,09 (tredicimilatrentadue e cent. nove), corrispondenti a L. 1448,01 (millequattrocentoquarantotto e cent. 1) annue, sulla base di HP. 482,67 medi, in ragione di L. 3 per HP. nominale medio, per nove annualità afferenti al periodo dal 1° gennaio 1908, data accertata dell'abusiva utilizzazione, al 31 dicembre 1916; L. 7602,00 (settemilaseicentodue) corrispondenti a L. 1086,00 (milleottantasei) annue, sulla base di HP. 362,00 pari a tre quarti della potenza media di HP. 482,67, essendo tale potenza utilizzata limitatamente a nove mesi dell'anno dal 1° gennaio 1917 in poi, in ragione di L. 3 per HP. nominale medio, per sette annualità afferenti al periodo dal 1° gennaio 1917 sino a tutto il 31 dicembre 1923 e L. 2172,00 (duemilacentosettantadue) sulla base di HP. 362,00 pari a tre quarti della potenza media di HP. 482,67, in ragione di L. 12 per HP. nominale medio, per mesi sei afferenti al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 39.096,00 (trentanovemilanovantasei), corrispondenti a L. 4.344,00 (quattromilatrecentoquarantaquattro) annue, sulla base di HP. 362,00 pari a tre quarti della potenza media di HP. 482,67, in ragione di L. 12 per HP. nominale medio, per nove annualità afferenti al periodo dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933. Complessivamente, per canoni arretrati afferenti al riconoscimento ed alla concessione di sanatoria in via precaria, la somma di L. 65.790,09 (sessantacinquemilasettecentonovanta e cent. nove);

c) L. 4776 (quattromilasettecentosettantasei) annue a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi sulla base della potenza globale da riconoscere e da concedere per sanatoria in via precaria, tenuto conto della suddetta limitazione di utilizzazione (HP $\frac{482,67}{4} \times 3$ = HP 362 + 36 = 398);

d) L. 2172 (duemilacentosettantadue) pari alla metà del canone annuo (L. 4344) come sopra calcolato per la concessione di sanatoria in via precaria, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione stessa;

e) L. 108,60 (centootto e cent. sessanta) pari ad un quarantesimo del suddetto canone annuo di L. 4344 per il versamento di cui all'art. 7, secondo comma, del T. U. 11 dicembre 1933, n. 1775;

2°) per l'Utenza « Cotonificio di Capriolo » della ditta Niggeler e Kupfer:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 11.520,36 (undicimilacinquecentoventi e cent. trentasei) corrispondenti a lire 1280,04 (milleduecentottanta e cent. quattro) annue, sulla base di HP 106,67 medi, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 85.839,42 (ottantacinquemila ottocentotrentanove e cent. quarantadue) corrispondenti a L. 2959,98 (duemilanovecentocinquantanove e cent. novantotto) annue, sulla base di HP 986,66 medi in ragione di L. 3 per HP nominale me-

dio, per ventinove annualità afferenti al periodo dal 1° gennaio 1895, data accertata dell'abusiva utilizzazione, al 31 dicembre 1923; L. 5919,96 (cinquemilanovecentodiciannove e cent. novantasei) sulla base della potenza media di HP 986,66 in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per mesi sei afferenti al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; lire 106.559,28 (centoseimilacinquecentocinquantanove e centesimi ventotto) sulla base della potenza media di HP 986,66, corrispondenti a L. 11.839,92 annue, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità afferenti al periodo dal 1° luglio 1924 fino a tutto il 30 giugno 1933.

Complessivamente, per canoni arretrati afferenti al riconoscimento ed alla concessione di sanatoria in via precaria, la somma di L. 209.839,02 (duecentonovemilaottocentotrentanove e cent. due);

c) L. 13.119,96 (tredicimilacentodiciannove e cent. novantasei) annue, a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi, sulla base della potenza media globale di HP 1093,33 da riconoscere e da concedere per sanatoria in via precaria;

d) L. 5919,96 (cinquemilanovecentodiciannove e cent. novantasei) pari alla metà del canone annuo (L. 11.839,92), come sopra calcolato, per la concessione di sanatoria in via precaria, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione stessa;

e) L. 296 (duecentonovantasei) pari ad un quarantesimo del suddetto canone annuo di L. 11.839,92, per il versamento di cui al predetto art. 7;

3°) per l'utenza « Molino Erbusco » e « Stabilimento di Palazzolo » della Soc. An. Italcementi:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 5068,44 (cinquemilasessantotto e cent. quarantaquattro), corrispondenti a lire 563,16 (cinquecentossesantatre e cent. sedici) annue, sulla base di HP 46,93 medi, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità, decorrenti dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 24.945,25 (ventiquattromilanovecentoquarantacinque e cent. venticique) corrispondenti a L. 830,22 (ottocentotrenta e cent. ventidue) annue, sulla base di HP 276,74 medi, in ragione di L. 3 per HP nominale medio, a far tempo dal 15 dicembre 1893, data del trentennio anteriore alla domanda di riconoscimento fino al 31 dicembre 1923; L. 1660.44 (milleseicentosessanta e cent. quarantaquattro) sulla base della suddetta potenza media di HP 276,74 in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per mesi sei afferenti al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 29.887,92 (ventinovemilaottocentoottantasette e cent. novantadue) sulla base della predetta potenza media di HP 276,74 corrispondenti a lire 3320,88 (lire tremilatrecentoventi e cent. ottantotto) annue, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità afferenti al periodo dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933.

Complessivamente, per canoni arretrati afferenti al riconoscimento ed alla concessione di sanatoria in via precaria, L. 61.562,05 (sessantunmilacinquecentosessantadue e centesimi cinque);

c) L. 3.884,04 (tremilaottocentoottantaquattro e cent. quattro) annue a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi, sulla base della potenza media globale di HP 323,67 da riconoscere e da concedere per sanatoria in via precaria;

d) L. 1.660,44 (milleseicentosessanta e cent. quarantaquattro) pari alla metà del canone annuo di L. 3.320,88 come sopra calcolato per la concessione di sanatoria in via precaria, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione stessa;

e) L. 83,02 (ottantatre e cent. due) pari ad un quarantesimo del suddetto canone di L. 3.320,88 per il versamento di cui al predetto art. 7;

4°) per l'utenza « Stabilimento di Palazzolo » formante oggetto di concessione assentita alla Soc. An. Italcementi con Decreto Ministeriale 20 gennaio 1931, n. 381, in via precaria, per la potenza di HP 156 ed aumentata dalla Società stessa fino a HP 390:

a) L. 21.060 (ventunmilasessanta), sulla base della maggiore potenza media di HP 234 (HP 390 — HP 156) da concedere per sanatoria in via precaria corrispondenti a lire 2.808 (duemilaottocentootto) annue, in ragione di L. 12 per HP. nominale medio, per anni 7 e mesi 6, afferenti al periodo dal 1° gennaio 1926 data accertata dell'abusiva utilizzazione sino a tutto il 30 giugno 1933;

b) L. 4.680 (quattromilaseicentoottanta) sulla base della potenza media globale di HP 390 (HP 156 + HP 234), in ragione di L. 12 per HP nominale medio, a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi, comprensivo del canone annuo previsto dal citato Decreto Ministeriale 20 gennaio 1931, n. 381, salvo conguaglio;

c) L. 1.404 (millequattrocentoquattro), pari alla metà del canone annuo (L. 2808) come sopra calcolato per la suddetta concessione di sanatoria in via precaria, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione stessa;

d) L. 70,20 (settanta e cent. venti), pari ad un quarantesimo del suddetto canone annuo di L. 2.808 per il versamento di cui al predetto art. 7;

5°) per l'utenza « Cotonificio di Palazzolo » della ditta Niggeler e Kupfer:

a) agli effetti del riconoscimento L. 19.583,64 (diciannovemilacinquecentoottantatre e cent. sessantaquattro), corrispondenti a L. 2.175,96 annue, sulla base di HP. 181,33 medi in ragione di L. 12 per HP. nominale medio, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 14.400 (quattordicimilaquattrocento), corrispondenti a L. 600 annue, sulla base di HP. 200 medi, in ragione di L. 3 per HP. nominale medio per ventiquattro annualità, afferenti al periodo del 1° gennaio 1900, data accertata dell'abusiva utilizzazione, al 31 dicembre 1923; L. 1.200 (milleduecento) sulla base della suddetta potenza media di HP. 200, in ragione di L. 12 per HP. nominale medio, per mesi sei afferenti al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 21.600 (ventunomilaseicento) corrispondenti a L. 2.400 (duemilaquattrocento) annue, sulla base della predetta potenza media di HP. 200, in ragione di L. 12 per HP. nominale medio, per nove annualità afferenti al periodo dal 1° luglio 1924 fino a tutto il 30 giugno 1933.

Complessivamente, per canoni arretrati afferenti al riconoscimento ed alla concessione di sanatoria in via precaria: L. 56.783,64 (cinquantaseimilasettecentoottantatre e centesimi sessantaquattro);

c) L. 4.575,96 (quattromilacinquecentosettantacinque e cent. novantasei) annue, a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi, sulla base della potenza media globale di HP. 381,33 da riconoscere e da concedere per sanatoria in via precaria;

d) L. 1200 (milleduecento) pari alla metà del canone annuo (L. 2400) come sopra calcolato per la concessione di sanatoria, in via precaria, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione stessa;

e) L. 60 (sessanta), pari ad un quarantesimo del suddetto canone di L. 2400, per il versamento di cui al predetto art. 7;

6°) per la utenza « Manifattura di Pontoglio » della Soc. An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 3456 (tremilaquattrocentocinquantasei), corrispondenti a L. 384 (trecentoottantaquattro) annue, sulla base di HP 32 medi, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità, decorrenti dal 1° luglio 1924, sino a tutto il 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria per i seguenti tre periodi: L. 5292 (cinquemiladuecentonovantadue) corrispondenti a L. 294 (duecentonovantaquattro) annue, sulla base di HP 98 medi, in ragione di L. 3 per HP nominale medio, per diciotto annualità afferenti al periodo dal 1° gennaio 1901, data accertata dell'inizio della abusiva utilizzazione, al 31 dicembre 1918; L. 3570 (tremilacinquecentosettanta) corrispondenti a L. 714 (settecentoquattordici) annue, sulla base di HP 238 medi, in ragione di L. 3 per HP nominale medio, per cinque annualità afferenti al periodo dal 1° gennaio 1919 al 31 dicembre 1923; L. 1728 (millesettecentoventotto) sulla base della potenza media di HP 288, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per mesi sei afferenti al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 31.104 (trentunomilacentoquattro) corrispondenti a L. 3456 (tremilaquattrocentocinquantasei) annue, sulla base della predetta potenza media di HP 288, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità afferenti al periodo dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933.

Complessivamente, per canoni arretrati afferenti al riconoscimento ed alla concessione di sanatoria in via precaria: L. 45.150 (quarantacinquemilacentocinquanta);

c) L. 3840 (tremilaottocentoquaranta) annue, a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi, sulla base della potenza media globale di HP 320, da riconoscere e da concedere per sanatoria in via precaria;

d) L. 1728 (millesettecentoventotto) pari alla metà del canone annuo (L. 3456) come sopra calcolato, sulla base di HP 288, per la concessione di sanatoria in via precaria, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione stessa;

e) L. 86,40 (ottantasei e cent. quaranta), pari ad un quarantesimo del suddetto canone annuo di L. 3456 (tremilaquattrocentocinquantasei) per il versamento di cui al predetto art. 7;

7°) per l'utenza « Centrale di Credaro » della Società Elettrica Bresciana:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 20.534,04 (ventimilacinquecentotrentaquattro e cent. quattro) corrispondenti a L. 2281,56 (duemiladuecentoottantuno e cent. cinquantasei) annue, sulla base di HP 190,13 medi, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 25.262,87 (venticinquemiladuecentosessantadue e cent. ottantasette) corrispondenti a L. 789,60 (settecentoottantanove e cent. sessanta) annue, sulla base di HP 263,20 medi, in ragione di L. 3 per HP nominale medio, per trentuno annualità, undici mesi e ventinove giorni afferenti al periodo dal 3 gennaio 1892, data del trentennio anteriore alla domanda di riconoscimento, sino al 31 dicembre 1923; L. 1.579,20 (millecinquecentosettantanove e cent. venti) sulla suddetta potenza media di HP 263,20 in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per mesi sei afferenti al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 28.425,60 (ventottomilaquattrocentoventicinque e cent. sessanta) corrispondenti a lire 3158,40 annue, sulla base della predetta potenza media di HP 263,20, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità afferenti al periodo dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933.

Complessivamente, per canoni arretrati afferenti al riconoscimento ed alla concessione di sanatoria in via precaria: L. 75.801,71 (settantacinquemilaottocentouno e centesimi settantuno);

c) L. 5439,96 (cinquemilaquattrocentotrentanove e centesimi novantasei) annue, a far tempo dal 1° luglio 1933, in poi, sulla base della potenza media globale di HP 453,33, da riconoscere e da concedere per sanatoria in via precaria;

d) L. 1579,20 (millecinquecentosettantanove e cent. venti), pari alla metà del canone annuo (L. 3158,40) afferente alla concessione di sanatoria in via precaria, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione stessa;

e) L. 78,96 (settantotto e cent. novantasei), pari ad un quarantesimo del suddetto canone di L. 3158,40, per il versamento di cui al predetto art. 7;

8°) per l'utenza « Molino di Tagliuno » della Società Roggie Bresciane:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 4320 (quattromilatrecentoventi), corrispondenti a L. 480 (quattrocentoottanta) annue, sulla base di HP 40 medi, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 3168,50 (tremilacentosessantotto e cent. cinquanta) corrispondenti a L. 95,88 (novantacinque e cent. ottantotto) sulla base di medi HP 31,96 in ragione di L. 3 per HP nominale medio, per trentatrè annualità e giorni diciassette afferenti al periodo dal 15 dicembre 1890, data del trentennio anteriore alla domanda di riconoscimento sino al 31 dicembre 1923; L. 191,76 (centonovantuno e cent. settantasei) in ragione di L. 12 per HP nominale medio per mesi sei afferenti al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 3451,68 (tremilaquattrocentocinquantuno e cent. sessantotto), corrispondenti a L. 383,52 (trecentoottantatre e cent. cinquantadue) annue sulla base della predetta potenza media di HP 31,96 in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità afferenti al periodo dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933.

Complessivamente, per canoni arretrati afferenti al riconoscimento ed alla concessione di sanatoria in via precaria: L. 11.131,94 (undicimilacentotrentuno e cent. novantaquattro);

c) L. 863,52 (ottocentosessantatre e cent. cinquantadue) annue, a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi, sulla base della potenza globale di HP 71,96 da riconoscere e da concedere per sanatoria in via precaria;

d) L. 191,76 (centonovantuno e cent. settantasei) pari alla metà del canone annuo (L. 383,52), afferente alla concessione di sanatoria in via precaria, a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione stessa;

e) L. 50 (cinquanta) pari alla somma minima stabilita dal predetto art. 7;

9°) per l'utenza « Bottonificio di Palosco » della Società Anonima Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 1958,04 (millenovecentocinquantotto e cent. quattro) corrispondenti a lire 217,56 (duecentodiciassette e cent. cinquantasei) annue, sulla base di HP 18,13 medi, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità, decorrenti dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria L. 1576,49 (millecinquecentosettantasei e cent. quarantanove) corrispondenti a L. 45,15 (quarantacinque e centesimi quindici), annue, sulla base di HP 15,05 medi, in ragione di L. 3 per HP. nominale medio a far tempo del trentennio

anteriore alla domanda di riconoscimento (30 gennaio 1889) sino al 31 dicembre 1923, e cioè per anni trentaquattro e mesi undici; L. 90,30 (novanta e cent, trenta) sulla suddetta potenza media di HP 15,05, in ragione di L. 12 per HP. nominale medio, per mesi sei afferenti al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 1625,40 (milleseicentoventicinque e cent. quaranta) corrispondenti a L. 180,60 (centottanta e cent. sessanta) annue, sulla base della suddetta potenza media di HP 15,05, in ragione di L. 12 per HP nominale medio, per nove annualità afferenti al periodo dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933.

Complessivamente, per canoni arretrati afferenti al riconoscimento ed alla concessione di sanatoria in via precaria: L. 5250,23 (cinquemiladuecentocinquanta e cent. ventitre);

c) L. 398,16 (trecentonovantotto e cent. sedici) annue, a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi, sulla base della potenza media globale di HP. 33,18, da riconoscere e da concedere per sanatoria in via precaria;

d) L. 100 (cento) pari al minimo prescritto dalle vigenti disposizioni a titolo di cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dalla concessione di sanatoria in via precaria;

e) L. 50 (cinquanta) pari alla somma minima stabilita dal predetto art. 7.

Vista la relazione di coordinamento delle varie istruttorie redatta dall'Ufficio Idrografico del Po, Sezione staccata di Milano, in data 25 gennaio 1933;

Sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, come da voto n. 305 espresso nell'adunanza del 15 aprile 1933;

Visto il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro i limiti di disponibilità dell'acqua, respinta ogni opposizione ed eccezione in quanto non vi si sia fatta ragione con le provvidenze di cui al presente decreto e con salvezza dei diritti dei terzi, è riconosciuto, ai sensi dell'art. 2 lettera *b*) del Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, il diritto di derivare acqua dal fiume Oglio, a scopo industriale, ai titolari delle seguenti utenze, con le caratteristiche a fianco di ciascuno segnate, ed è assentita altresì, ai titolari stessi, la concessione di sanatoria in via precaria per le maggiori abusive utilizzazioni di potenza accertate:

1°) alla Società Elettrica Bresciana per l'utenza « Molini Urini », moduli medi 100 per produrre sul salto di m. 3,89 la potenza nominale media complessiva di HP 518,67, dei quali HP 36 a titolo di riconoscimento di diritto ottenuti con moduli 20 sul salto di m. 1,35 e HP 482,67 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria;

2°) alla ditta Niggeler e Kupfer per l'utenza « Cotonificio di Capriolo », moduli medi 200 per produrre sul salto di m. 4,10 la potenza nominale media complessiva di HP 1093,33, dei quali HP 106,67 a titolo di riconoscimento di diritto, ottenuti con moduli 40 sul salto di m. 2 e HP 986,66 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria, restando in facoltà della concessionaria di continuare a sopraelevare la cresta della diga di m. 0,50 e ciò sino alla definitiva esecuzione del sovralzo di m. 1,50 assentito, sempre in via precaria, con R. decreto 13 ottobre 1927, n. 4306;

3°) alla Società Anonima Italcementi per le utenze « Molino Erbusco » e « Stabilimento di Palazzolo », moduli medi 7,50 per produrre sul salto di m. 2,50 la potenza nominale media di HP 25 per il molino Erbusco e moduli medi 80 per produrre sul salto di m. 2,80 la potenza nominale di HP 298,67 per lo stabilimento di Palazzolo, con una potenza media complessiva di HP 323,67, dei quali HP 46,93 a titolo di riconoscimento di diritto ottenuti con moduli 16 sul preesistente unico salto di m. 2,20 e HP 276,74 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria;

4°) alla precitata Società Anonima Italcementi per la utenza « Stabilimento di Palazzolo », moduli medi 112,50 per produrre sul salto di m. 2,60 la potenza nominale media complessiva di HP 390, dei quali HP 156 a titolo di concessione precaria di cui al Decreto Ministeriale 20 gennaio 1931, numero 381, ottenuti con moduli 60 sul salto di m. 1,95 e HP 234 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria;

5°) alla ditta Niggeler e Kupfer per le utenze ora costituenti il « Cotonificio di Palazzolo », moduli medi complessivi 150 per produrre, suddivisi su tre salti di m. 1,90, m. 1,90 e m. 1,80, la potenza nominale media complessiva di HP 381,33, dei quali HP 181,33 a titolo di riconoscimento di diritto ottenuti con moduli 80 sul salto di m. 1,70 e HP 200 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria;

6°) alla Società Anonima Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini per l'utenza « Manifattura di Pontoglio », moduli medi 80 per produrre sul salto di m. 3 la potenza nominale media complessiva di HP 320, dei quali HP 32 a titolo di riconoscimento di diritto, e HP 288 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria;

7°) alla Società Elettrica Bresciana per l'utenza « Centrale di Credaro », moduli medi 100 per produrre sul salto di m. 3,40 la potenza nominale media complessiva di HP 453,33, dei quali HP 190,13 a titolo di riconoscimento di diritto ottenuti con moduli 46 sul salto di m. 3,10 e HP 263,20 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria;

8°) alla Società Roggie Bresciane per l'utenza « Molino di Tagliano », moduli medi 42 per produrre sul salto di m. 1,285 la potenza nominale media complessiva di HP 71,96, dei quali HP 40 a titolo di riconoscimento di diritto ottenuti con moduli 20 sul salto di m. 1,50 e HP 31,96 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria ottenuti detraendo la potenza relativa alla primitiva portata di moduli 20 di diritto sulla diminuzione del salto di m. 0,215 dalla potenza derivante dall'aumento di portata di moduli 22 sul salto complessivo di m. 1,285;

9°) alla Società Anonima Manifattura di Pontoglio Sacconaghi Taschini per l'utenza « Bottonificio di Palosco », moduli medi 18,30 per produrre sul salto di m. 1,36 la potenza nominale media di HP 33,18 dei quali HP 18,13 a titolo di riconoscimento di diritto ottenuti con moduli 10 sul salto di m. 1,36 e HP 15,05 a titolo di concessione precaria in via di sanatoria.

Art. 2.

Per le utenze come sopra riconosciute e concesse per sanatoria in via precaria, l'acqua dovrà continuare ad essere derivata senza portare alcuna modifica alle opere di presa, utilizzazione e restituzione, salvo quanto disposto dal successivo articolo 3.

Art. 3.

Salva restando, per l'Amministrazione, la facoltà di ingiungere ogni altra opera modulatrice atta ad assicurare che non siano derivati volumi di acqua superiori a quelli che

si riconoscono, è fatto obbligo a tutti gli utenti suddetti di effettuare, entro il termine che sarà loro assegnato, per ogni singola utenza, le necessarie installazioni da prescriversi per impedire invasi e svasi dannosi per l'esercizio delle utenze a valle, e di addivenire alle modificazioni ed ai coordinamenti degli impianti che siano per essere successivamente imposti in relazione al nuovo regime dell'Oglio in dipendenza della regolazione del lago d'Iseo.

In particolare è fatto obbligo alla Soc. An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini di presentare entro il termine di un anno dalla comunicazione del presente decreto il progetto della soluzione idraulica attinente alle lamentate esondazioni del Cherio.

Art. 4.

Le utenze predette, nei limiti degli intervenuti riconoscimenti, sono gratuite fino al 30 giugno 1924 e dal 1° luglio dello stesso anno sono soggette, ai sensi degli articoli 35 e 38 del citato Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, al pagamento dell'annuo canone anticipato relativo a ciascuna di esse.

Le concessioni di sanatoria in via precaria sono soggette a canone nella misura stabilita dalla legge a decorrere dalle rispettive date di accertata utilizzazione abusiva delle maggiori potenze come sopra assentite, o, in mancanza, dal trentennio anteriore alla domanda di riconoscimento o di sanatoria, a meno che l'utente non dimostri all'Amministrazione finanziaria il più recente inizio della maggiore utilizzazione praticata e salvo gli eventuali conguagli.

Dal 1° luglio 1933 e annualità successive sarà cumulato l'ammontare dei canoni riferibili sia ai riconoscimenti, sia alle sanatorie a titolo precario.

Eppertanto i canoni dovuti per arretrati e per quelli cumulativi annui calcolati al 1° luglio 1933 sono i seguenti:

1°) per l'utenza « Mulini Urini » della Società Elettrica Bresciana:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 3888 (lire tremilaottocentottantotto) corrispondenti a L. 432 (quattrocentotrentadue) annue per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino a tutto il 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria L. 13.032,09 (tredicimilatrentadue e cent. nove), corrispondenti a L. 1448,01 (millequattrocentoquarantotto e centesimi uno) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° gennaio 1908 sino al 31 dicembre 1916; L. 7602 (settemilaseicentodue) corrispondenti a L. 1086 (milleottantasei) annue per sette annualità decorrenti dal 1° gennaio 1917 sino al 31 dicembre 1923; L. 2172 (duemilacentosettantadue) per mesi sei decorrenti dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; e L. 39.096 (trentanovemilanovantasei) corrispondenti a L. 4344 (quattromilatrecentoquarantaquattro) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

Complessivamente, per canoni arretrati: L. 65.790,09 (lire sessantacinquemilasettecentonovanta e cent. nove);

c) la somma complessiva di L. 4776 (quattromilasettecentosettantasei) annue a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi.

2°) per l'utenza « Cotonificio di Capriolo » della ditta Niggeler e Kupfer:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 11.520,36 (undicimilacinquecentoventi e cent. trentasei) corrispondenti a lire 1280,04 (milleduecentoottanta e cent. quattro) annue per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 85.839,42 (ottantacinquemilaottocentotrentanove e cent. quarantadue) corrispondenti a L. 2979 (duemilanovecentosettantanove) annue, per ventinove annualità decorrenti dal 1° gennaio 1895 sino al 31 dicembre 1923; L. 5919,96 (lire cinquemilanovecentodiciannove e cent. novantasei), per mesi sei decorrenti dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 106.559,28 (lire centoseimilacinquecentocinquantanove e cent. ventotto) corrispondenti a L. 11.839,92 (lire undicimilaottocentotrentanove e cent. novantadue) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

Complessivamente per canoni arretrati: L. 209.839,02 (lire duecentonovemilaottocentotrentanove e cent. due);

c) la somma complessiva di L. 13.119,96 (lire tredicimilacentodiciannove e cent. novantasei) annue a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi;

3°) per l'utenza « Molino Erbusco » e « Stabilimento di Palazzolo » della Società Anonima Italcementi:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 5068,44 (lire cinquemilasessantotto e cent. quarantaquattro) corrispondenti a L. 563,16 (cinquecentosessantatre e cent. sedici) annue per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 24.945,25 (ventiquattromilanovecentoquarantacinque e cent. venticinque) corrispondenti a L. 830,22 annue, a far tempo dal 15 dicembre 1893, data del trentennio anteriore alla domanda di riconoscimento, sino al 31 dicembre 1923; L. 1660,44 (milleseicentosessanta e cent. quarantaquattro) per mesi sei, decorrenti dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 29.887,92 (lire ventinovemilaottocentoottantasette e centesimi novantadue) corrispondenti a L. 3320,88 (lire tremilatrecentoventi e cent. ottantotto) annue per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

Complessivamente per canoni arretrati: L. 61.562,05 (lire sessantunomilacinquecentosessantadue e cent. cinque);

c) la somma complessiva di L. 3884,04 (lire tremilaottocentoottantaquattro e cent. quattro) annue a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi;

4°) per le varianti apportate all'utenza « Stabilimento di Palazzolo » originariamente assentita alla Società Anonima Italcementi predetta con D. M. 20 gennaio 1931, n. 381:

a) L. 21.060 (ventunmilasessanta) corrispondenti a lire 2808 (duemilaottocentootto) annue, per anni sette e mesi sei, decorrenti dal 1° gennaio 1926 sino al 30 giugno 1933;

b) la somma complessiva di L. 4680 (quattromilaseicentottanta) a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi, comprensiva del canone annuo previsto nel citato D. M. 20 gennaio 1931, n. 381, salvo conguaglio;

5°) Per l'utenza « Cotonificio di Palazzolo » della ditta Niggeler e Kupfer predetta:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 19.583,64 (lire diciannovemilacinquecentoottantatre e cent. sessantaquattro) corrispondenti a L. 2175,96 (lire duemilacentosettantacinque e cent. novantasei) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 14.400 (quattordicimilaquattrocento) corrispondenti a L. 600 (seicento) annue per ventiquattro annualità decorrenti dal 1° gennaio 1900 sino al 31 dicembre 1923; L. 1200 (milleduecento) per mesi sei decorrenti dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 21.600 (ventunmilaseicento), corrispondenti a L. 2400 (duemilaquattrocento) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

Complessivamente per canoni arretrati: L. 56.783,64 (lire cinquantaseimilasettecentoottantatrè e cent. sessantaquattro);

c) la somma complessiva di L. 4575,96 (lire quattromilacinquecentosettantacinque e cent. novantasei) a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi;

6°) per la Utenza « Manifattura di Pontoglio » della Società An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini:

a) agli effetti del riconoscimento L. 3456 (lire tremilaquattrocentocinquantasei) corrispondenti a L. 384 (trecentoottantaquattro) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 5292 (cinquemiladuecentonovantadue), corrispondenti a L. 294 (duecentonovantaquattro) annue, per diciotto annualità decorrenti dal 1° gennaio 1901 sino al 31 dicembre 1918; L. 3570 (lire tremilacinquecentosettanta) corrispondenti a L. 714 (settecentoquattordici) annue, per cinque annualità decorrenti dal 1° gennaio 1919 sino al 31 dicembre 1923; L. 1728 (lire millesettecentoventotto), per mesi sei decorrenti dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 31.104 (trentunmilacentoquattro), corrispondenti a L. 3456 (tremilaquattrocentocinquantasei) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

Complessivamente per canoni arretrati: L. 45.150 (quarantacinquemilacentocinquanta);

c) la somma complessiva di L. 3840 (tremilaottocentoquaranta) annue, a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi;

7°) per l'Utenza « Centrale di Credaro » della Società Elettrica Bresciana predetta:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 20.534,04 (ventimilacinquecentotrentaquattro e cent. quattro) corrispondenti a L. 2281,56 (duemiladuecentoottantuno e cent. cinquantasei) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 25.262,87 (venticinquemiladuecentosessantadue e cent. ottantasette), corrispondenti a L. 789,60 (lire settecentoottantanove e cent. sessanta) annue per trentuno annualità, mesi undici e ventinove giorni decorrenti dal 1° gennaio 1892 sino al 31 dicembre 1923; L. 1579,20 (lire millecinquecentosettantanove e cent. venti), per mesi sei decorrenti dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 28.425,60 (ventottomilaquattrocentoventicinque e cent. sessanta) corrispondenti a L. 3158,40 (tremilacentocinquantotto e cent. quaranta) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

Complessivamente per canoni arretrati: L. 75.801,71 (settantacinquemilaottocentouno e cent. settantuno);

c) la somma complessiva di L. 5439,96 (cinquemilaquattrocentotrentanove e cent. novantasei) annue, a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi;

8°) per l'utenza « Molino di Tagliuno » della Società Roggie Bresciane:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 4320 (lire quattromilatrecentoventi) corrispondenti a L. 480 (quattrocentottanta) annue per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 3.168,50 (tremilacentosessantotto e cent. cinquanta) corrispondenti a L. 95,88 (novantacinque e cent. ottantotto) annue, per trentatrè annualità e giorni diciassette decorrenti dal 15 dicembre 1890 al 31 dicembre 1923; L. 191,76 (centonovantuno e cent. settantasei) per mesi sei decorrenti dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 3.451,68 (tremilaquattrocentocinquantuno e cent. sessantotto) corrispondenti a lire 383,52 (trecentottantatrè e cent. cinquantadue) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

Complessivamente per canoni arretrati: L. 11.131,94 (undicimilacentotrentuno e cent. novantaquattro);

c) la somma complessiva di L. 863,52 (ottocentosessantatrè e cent. cinquantadue) annue, a far tempo dal 1° luglio 1933;

9°) per l'utenza « Bottonificio di Palosco » della Società An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini:

a) agli effetti del riconoscimento: L. 1.958,04 (millenovecentocinquantotto e cent. quattro) corrispondenti a lire 217,56 (duecentodiciasette e cent. cinquatasei) annue per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

b) agli effetti della concessione di sanatoria in via precaria: L. 1.576,49 (millecinquecentosettantasei e cent. quarantanove), corrispondenti a L. 45,15 (quarantacinque e cent. quindici) annue per anni trentaquattro e mesi undici, decorrenti dal 30 gennaio 1889 sino al 31 dicembre 1923; L. 90,30 (novanta e cent. trenta), per mesi sei decorrenti dal 1° gennaio al 30 giugno 1924; L. 1625,40 (milleseicentoventicinque e cent. quaranta) corrispondenti a L. 180,60 (centottanta e cent. sessanta) annue, per nove annualità decorrenti dal 1° luglio 1924 sino al 30 giugno 1933;

Complessivamente per canoni arretrati: L. 5250,23 (cinquemiladuecentocinquanta e cent. ventitrè);

c) la somma complessiva di L. 398,16 (trecentonovantotto e cent. sedici) annue, a far tempo dal 1° luglio 1933 in poi.

Art. 5.

L'importo delle prestazioni annue suddette e delle somme che saranno corrisposte alle Finanze dello Stato per canoni arretrati, sarà imputato al cap. 11/1 dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 6.

Le utenze come sopra riconosciute e concesse per sanatoria in via precaria di spettanza della Società Elettrica Bresciana (Molini Urini e Centrale di Credaro), della ditta Niggeler e Kupfer (Cotonifici di Capriolo e Palazzolo), della Società An. Italcementi (Molino Erbusco e Stabilimenti di Palazzolo) e della Soc. An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini (Manifattura di Pontoglio), tenuto conto della loro entità, potranno essere praticate, salva la condizione della precarietà per le concessioni di sanatoria, fino al 31 gennaio 1977 e alla loro scadenza, come nei casi di decadenza e di rinunzia, passeranno in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione o di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Lo Stato avrà facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento della immissione in possesso astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile.

In mancanza di accordo, la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal Ministro dei Lavori Pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale delle Acque.

Qualora lo Stato intenda esercitare tale facoltà ne darà preavviso agli interessati almeno tre anni prima della scadenza, nei casi di normale cessazione delle utenze.

Nei casi di rinuncia o di decadenza, la facoltà stessa è esercitabile senza che occorra alcun preavviso.

Le utenze, come sopra riconosciute e concesse per sanatoria in via precaria, di spettanza della Soc. Roggie Bresciane (Molino di Tagliuno) e della Soc. An. Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini predetta (Bottonificio di Palosco) potranno invece essere praticate, salva la condizione della precarietà per le concessioni di sanatoria, fino al 31 gennaio 1947, ed alla scadenza saranno rinnovate, qualora persistano i fini delle singole derivazioni e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse.

Per tali utenze, in mancanza di rinnovazione, come pure, nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, lo Stato ha il diritto o di ritenere, senza compenso, le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso di acqua, o di obbligare le ditte utenti a rimuoverle ed a eseguire, a proprie spese, i lavori necessari per ripristinare l'alveo, le sponde e le arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Art. 7.

A richiesta dell'Amministrazione finanziaria, gli utenti sopra menzionati dovranno dimostrare, con la esibizione delle relative quietanze, di aver corrisposto i canoni arretrati afferenti ai riconoscimenti ed alle concessioni di sanatoria a titolo precario e di aver costituito presso la Cassa dei Depositi e Prestiti e versato alle competenti Sezioni di Tesoreria provinciale, rispettivamente le cauzioni e le altre somme previste per le concessioni di sanatoria in via precaria come sopra assentite, nelle misure sottoindicate:

a) Società Elettrica Bresciana (Molini Urini): L. 2172 (duemilacentosettantadue) per cauzione e L. 108,60 (centootto e cent. sessanta) per il versamento di cui all'art. 7 secondo comma, del Testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775;

b) Ditta Niggeler e Kupfer (Cotonificio di Capriolo): L. 5919,96 (cinquemilanovecentodiciannove e cent. novantasei), per cauzione e L. 296 (duecentonovantasei) per il versamento di cui al predetto art. 7;

c) Società Anonima Italcementi (Molino Erbusco e Stabilimento di Palazzolo): L. 1660,44 (milleseicentosessanta e cent. quarantaquattro) per cauzione e L. 83,02 (ottantatrè e cent. due) per il versamento di cui al predetto art. 7;

d) Società Anonima Italcementi predetta (Stabilimento di Palazzolo): L. 1404 (millequattrocentoquattro) per cauzione e L. 70,20 (settanta e cent. venti) per il versamento di cui al predetto art. 7;

e) Ditta Niggler e Kupfer predetta (Cotonificio di Palazzolo): L. 1200 (milleduecento) per cauzione e L. 60 (sessanta) per il versamento di cui al predetto art. 7;

f) Società Anonima Manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini (Manifattura di Pontoglio): L. 1728 (millesettecentoventotto) per cauzione e L. 86,40 (ottantasei e centesimi quaranta) per il versamento di cui al predetto art. 7;

g) Società Elettrica Bresciana predetta (Centrale di Credaro): L. 1579,20 (millecinquecentosettantanove e centesimi venti) per cauzione e L. 78,96 (settantotto e cent. novantasei) per il versamento di cui al predetto art. 7;

h) Società Roggie Bresciane (Molino di Tagliuno) lire 191,76 (centonovantuno e cent. settantasei) per cauzione e L. 50 (cinquanta) per il versamento di cui al predetto art. 7;

i) Società Anonima Manifattura di Pontoglio Sacconaghi Taschini predetta (Bottonificio di Palosco): L. 100 (cento) per cauzione e L. 50 (cinquanta) per il versamento di cui al predetto art. 7.

Art. 8.

Le somme costituite in cauzione a garanzia degli obblighi che gli utenti vengono ad assumere per effetto delle suddette concessioni di sanatoria in via precaria per le maggiori utilizzazioni abusivamente attuate, saranno, ove nulla osti, restituite al termine delle utenze. Le somme versate a norma dell'art. 7, secondo comma, del Testo Unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775, saranno imputate al cap. 17 dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1933-1934.

Art. 9.

A tutte le utenze come sopra riconosciute e concesse per sanatoria in via precaria sono applicabili le disposizioni contenute nel Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè le disposizioni legislative e regolamentari in vigore per il Consorzio dell'Oglio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1934 - Anno XII
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 367. — BOCCONI.

(7028)

REGIO DECRETO 17 maggio 1934.

Riconoscimento di diritti d'uso e concessioni d'acqua dal fiume Oglio a scopo irriguo e per forza motrice.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le seguenti istanze:

1° 20 dicembre 1923 del Consorzio della Roggia Fusia, per il riconoscimento del diritto di derivare in sinistra del fiume Oglio con presa nel comune di Paratico (Brescia):

a) moduli 100 di acqua per irrigare un comprensorio di ett. 4237.40.05 e per animare 17 piccoli opifici, situati nei comuni di Palazzolo, Chiari e Rovato;

b) moduli 80 per animare il molino detto della Fusia;

2° 10 dicembre 1920 del Consorzio della Roggia Vetra di Chiari, per il riconoscimento del diritto di derivare in sinistra del fiume Oglio, con presa nel comune di Capriolo (Brescia) presso il mappale n. 796 (Casa del Custode) mod. 107 di acqua, per la irrigazione di un comprensorio di 130.000 pertiche metriche corrispondenti a ett. 13.000, rettificato in seguito in ett. 5936.19.81 di terreni situati nei comuni di Palazzolo, Pontoglio, Chiari, Castrezzato, Coccaglio, Rovato, Cozzago S. Martino, Ospitalettò, Castagneto, Rodengo, Gussago, Travagliato, Roncadelle e Torbole, e per animare una ventina circa di opifici siti nei comuni suddetti precisati successivamente, con memoriale 10 aprile 1930, in n. 31, comprendendo erroneamente l'opificio Marzoli che utilizza invece acqua proveniente dalla roggia Fusia;

3° 3 gennaio 1929 del medesimo Consorzio della Roggia Vetra di Chiari e sua diramazione Seriola Nuova, corredata da progetto in data 20 gennaio 1929 a firma dell'ing. Andrea Cassa, intesa ad ottenere l'autorizzazione di procedere al con

solidamento delle opere della diga di presa dell'utenza cui si riferisce la domanda di riconoscimento specificata al precedente n. 2;

4° 4 dicembre 1922 del Consorzio della Roggia Castrina, per il riconoscimento del diritto di derivare in sinistra del fiume Oglio, con presa nel comune di Palazzolo (Brescia) una portata compresa tra moduli 50 e moduli 60 di acqua, precisata successivamente, con memoriale 24 maggio 1930, in un minimo di moduli 60 per la irrigazione di un comprensorio di circa ett. 4700 di terreni, situati nei comuni di Pontoglio, Urago, Chiari, Castrezzato, Rovato, Travagliato, Lograto, Berlingo, Castegnato, Roncadelle, e per animare diversi molini da grano;

5° 3 novembre 1922 della ditta Niggeler e Kupfer, per il riconoscimento del diritto di derivare in destra del fiume Oglio, con presa nel comune di Palazzolo (Brescia) moduli 10 di acqua, a mezzo dell'antica Roggia Foresti, per la irrigazione di ett. 2,4 di terreno di sua proprietà, situati nel comune medesimo;

6° 14 dicembre 1920 dei Consorzi riuniti delle Roggie Travagliata e Trenzana, per il riconoscimento del diritto di derivare in sinistra del fiume Oglio, con presa nel comune di Palazzolo, moduli 80 di acqua per la irrigazione di un comprensorio complessivo di ett. 1500 precisato, successivamente, con memoriale 25 settembre 1930, in ett. 3202.17.05 di terreni situati nei comuni di Pontoglio, Chiari, Castrezzato, Trenzano, Cossirano, Berlingo, Travagliato, Lograto, Maclodio, Torbole-Casaglio e per animare alcuni opifici lungo il percorso della roggia;

7° 30 dicembre 1920 del Consorzio della Roggia Baiona, per il riconoscimento del diritto di derivare in sinistra del fiume Oglio, nel comune di Pontoglio (Brescia) moduli 55 di acqua per la irrigazione di un comprensorio successivamente precisato in ett. 2675 circa di terreni siti nei comuni di Pontoglio, Urago, Chiari, Rudiano, Castelcovati, Comezzano, Cossirano, Castrezzato, Berlingo, Maclodio, Trenzano e Brandico;

8° 18 dicembre 1920 del Consorzio della Roggia Rudiana, per il riconoscimento del diritto di derivare in sinistra del fiume Oglio, con presa nel comune di Pontoglio (Brescia) moduli 30 di acqua per la irrigazione di una superficie di ett. 1200, successivamente precisata, con memoriale 26 giugno 1930, in ett. 1113.13 come esistente al 1852 ed in ett. 1134.76.83 allo stato attuale, di terreni siti nei comuni di Urago d'Oglio, Rudiano, Chiari, Roccafranca, Cizzago e per animare, con la stessa acqua, quattro opifici posti in comune di Rudiano, con una potenza complessiva di HP 57;

9° 21 dicembre 1920 del Consorzio della Roggia Castellana, per il riconoscimento del diritto di derivare in sinistra del fiume Oglio, con presa nel Comune di Pontoglio (Brescia), moduli 60 di acqua per la irrigazione di una superficie di ett. 1975 successivamente precisata, con memoriale 24 giugno 1930, in ett. 2459.33.83 di terreni siti nei comuni di Pontoglio, Urago, Chiari, Castelcovati, Roccafranca, Cizzago, Comezzano, Castrezzato, Cossirano, Lograto, Maclodio, Trenzano, Berlingo, Brandico e per animare, con una potenza complessiva di HP 80, sei opifici posti nei comuni di Castelcovati e Castrezzato;

10° 18 dicembre 1920 del Consorzio della Roggia Vescovada, per il riconoscimento del diritto di derivare in sinistra del fiume Oglio, con presa nel comune di Urago d'Oglio (Brescia) moduli 20 di acqua, per la irrigazione di un comprensorio di ett. 650 circa di terreni siti nei comuni di Urago d'Oglio, Roccafranca, Cizzago, precisato successivamente, con memoriale 30 giugno 1930, in ett. 555.13.64 dei quali ett. 486.03.90 irrigati già dal 1852, e per animare due opifici posti nel comune di Roccafranca con la complessiva potenza di HP 20 circa;

11° 31 dicembre 1920, integrata e chiarita in data 21 dicembre 1923, della Contessa Luigia Martinengo Villagana-Chizzola vedova Medolago-Albani, per il riconoscimento del diritto di derivare in sinistra del fiume Oglio, con presa nel comune di Urago (Brescia) moduli 10 di acqua a mezzo della Roggia Molina-Rovata-Villachiara per la irrigazione di un comprensorio di ett. 589 circa di terreni, siti nei comuni di Urago, Rudiano, Roccafranca, Villachiara e per animare cinque opifici posti nei comuni di Urago, Rudiano e Orzinuovi, precisando, in sede di visita locale, la portata in moduli 10.30 e la superficie irrigata in ett. 956.11.63;

12° 23 giugno 1924 del Consorzio utenza Roggia Sale, per il riconoscimento del diritto di derivare in destra del fiume Oglio, a mezzo della roggia Sale, con presa in territorio del comune di Palazzolo (provincia di Brescia) moduli 60 di acqua per la irrigazione di un comprensorio di ett. 3065 di terreni siti nei comuni di Palosco, Cividate, Martinengo, Romano, Covo, Calcio (Bergamo) e per animare con la potenza di HP 12 nominali un molino posto nel comune di Cividate;

13° 20 giugno 1924 del Consorzio Roggia Belladonna, Pumenenga e Panigiana per il riconoscimento del diritto di derivare in destra del fiume Oglio, a mezzo della roggia Belladonna, con presa in territorio del comune di Cividate al Piano (Bergamo) moduli 83 di acqua, comprensivi dell'apporto che proviene all'utenza dalla roggia Antegnate, per la irrigazione di ett. 2121 di terreni siti nei comuni di Cividate al Piano, Calcio, Antegnate, Covo, Pumenengo, Torre Pallavicina (Bergamo), Soncino (Cremona) e per animare, con la potenza di HP 4, un molino posto in comune di Calcio;

14° 16 giugno 1924 del Comune di Antegnate, per il riconoscimento del diritto di derivare in destra del fiume Oglio, con presa in comune di Calcio (Bergamo), a mezzo della roggia Antegnate, la portata massima di moduli 65 e minima di moduli 12 di acqua per la irrigazione di ett. 780 siti nei comuni di Antegnate e di Fontanella e per animare tre opifici con la potenza complessiva variante fra HP 15 e HP 50, precisando successivamente, con memoriale 29 dicembre 1930, il comprensorio irrigato in ett. 646.08.40 e gli opifici in numero di due animati con una potenza variabile da HP 15 a HP 35;

15° 27 dicembre 1920 dell'Amministrazione del naviglio civico di Cremona per il riconoscimento del diritto di derivare in destra del fiume Oglio con presa nel territorio del comune di Calcio (Bergamo) una portata corrispondente in media a moduli 100 di acqua la quale portata secondo il Trattato di Vaprio citato come titolo nella domanda, risulta invece di quadretti bresciani 33.8 pari, giusta i computi dello stesso Naviglio civico, a moduli 93.36, a scopo irriguo;

16° 16 novembre 1925 della medesima Amministrazione del naviglio civico di Cremona, a conferma della precedente istanza 27 dicembre 1920 ed intesa a chiarire che la portata da riconoscere serve oltre che alla irrigazione anche ad animare quattro impianti;

17° 1° settembre 1918 del Consorzio per l'incremento delle irrigazioni cremonesi, per il riconoscimento del diritto di derivare in destra del fiume Oglio, a mezzo dei due cavi Roggia Calciana e Naviglio Grande Pallavicino, rispettivamente moduli 32 e moduli 97,50 di acqua, e complessivamente moduli 129,50, i quali integrati, in caso di deficienza di acqua, dalla Roggia Molinara e dal Cavo di Suppeditazione ed uniti all'apporto di moduli 29,04 provenienti dai fontanili, servono alla irrigazione di complessivi ett. 61076 e per azionare 16 impianti per una complessiva potenza di HP 1207.20;

18° 12 novembre 1925 del medesimo Consorzio per l'incremento delle irrigazioni cremonesi, intesa a precisare che la superficie complessiva irrigata indicata nella precedente istanza 1° settembre 1918 deve intendersi di ett. 73225 in luogo di

ett. 61076 e che la portata dei fontanili come sopra indicata in moduli 29.04, deve intendersi di moduli 100;

19° 16 marzo 1926 dell'Amministrazione del Naviglio civico di Cremona e del Consorzio per l'incremento delle irrigazioni Cremonesi, intesa ad ottenere che le portate richieste per la irrigazione con le istanze specificate ai numeri 15, 16, 17 e 18 vengano riconosciute globalmente ai due Enti, tenuto conto della impossibilità di delimitare i relativi comprensori, precisando la portata complessiva, senza l'apporto dei fontanili, in moduli 326,60, e la superficie complessiva irrigata in ett. 66.000;

20° 10 novembre 1930, corredata da perizia giurata Cerruti in data 31 ottobre 1930, con la quale gli Enti suddetti chiariscono ulteriormente le loro richieste di riconoscimento, precisando la portata delle singole bocche come segue: pel Naviglio civico, moduli 93,36 per titolo legittimo e moduli 66,60 per antico uso; per la Roggia Calciana, moduli 33 per titolo legittimo; pel Naviglio Pallavicino, moduli 120 per titolo legittimo; per la Roggia Molinara, moduli 1 per titolo legittimo e moduli 24 per antico uso; pel cavo di Suppeditazione, moduli 22,20 per antico uso, e complessivamente moduli 360, escluso l'apporto dei fontanili, e la superficie irrigata al 1854 in ett. 65.000, ivi comprese le superfici irrigate anche con acque di altra provenienza;

Visti gli atti delle singole istruttorie esperite a norma delle vigenti disposizioni, sulle domande sopracennate, dall'Ufficio del Genio civile di Brescia, e le relazioni 29 dicembre 1931, n. 7807; 14 gennaio 1932, n. 309; 18 gennaio 1932, n. 398; 20 febbraio 1932, n. 1241; 20 febbraio 1932, n. 1240; 10 marzo 1932, n. 1618; 30 marzo 1932, n. 2029; 30 marzo 1932, n. 2028; 31 marzo 1932, n. 2065; 31 marzo 1932, n. 2066, e 18 aprile 1932, n. 2504, dell'Ufficio del Genio civile di Brescia; 17 e 30 maggio 1932 dell'Ufficio del Genio civile di Bergamo e 16 marzo 1932 n. 2471 dell'Ufficio del Genio civile di Cremona, coordinate con relazione finale, in data 25 gennaio 1933, dalla Sezione di Milano dell'Ufficio idrografico del Po;

Ritenuto che nel corso delle istruttorie predette furono presentate avverso ciascuna delle accennate istanze le seguenti opposizioni, riserve e richieste:

I. Domanda 20 dicembre 1923 del Consorzio della Roggia Fusia:

a) 12 maggio 1924 dal Consorzio per l'incremento delle irrigazioni cremonesi e dall'Amministrazione del naviglio civico di Cremona, per contestare il diritto al quantitativo di acqua richiesto e la superficie dei terreni irrigati, nonchè contro il riconoscimento della portata richiesta per l'azionamento del molino detto della Fusia;

b) 13 maggio 1924 dalle Società: Elettrica Bresciana; Niggeler e Kupfer; Cotonificio di Palazzolo; Italcementi, perchè al riconoscimento chiesto dal Consorzio della Roggia Fusia si addivenga solo in base alla effettiva utilizzazione dell'acqua nel trentennio 1854-1884, distinguendo la competenza estiva da quella invernale;

c) 14 maggio 1924 dalla Società Elettrica Bresciana per contestare la quantità di acqua derivata per il molino della Fusia;

d) 14 maggio 1924 dall'Amministrazione provinciale di Bergamo per gli stessi motivi contenuti nella opposizione presentata dalle quattro ditte industriali di cui alla precedente lettera b) e perchè sia tenuto conto delle esigenze agricole dei terreni situati in sponda destra, tra l'Oglio e il Serio, attualmente sprovvisti di ogni mezzo di irrigazione;

e) 14 maggio 1924 dalla Manifattura Sacconaghi di Pontoglio, perchè la quantità di acqua richiesta dal Consorzio della Roggia Fusia è superiore a quella derivata specialmente nel periodo di magra invernale;

f) all'atto della visita sopraluogo effettuata dall'Ufficio del Genio civile di Brescia in data 28 gennaio 1930, dall'Amministrazione del naviglio civico di Cremona, a mezzo di un memoriale, cui aderirono tutti gli oppositori suddetti, per contestare il carattere abusivo delle attuali opere di presa della Fusia costituite da cavallettate, la superficie irrigata dal Consorzio richiedente prima del 1854, e perchè siano rivendicati al Demanio mc. 2,506 di acqua erogata dai bocchelli liberi esistenti fra la presa e l'abitato di Palazzolo e vengano imposte bocche tassate.

II. Domanda 10 dicembre 1920 del Consorzio della Roggia Vetra di Chiari:

a) all'atto della visita sopraluogo, effettuata dall'Ufficio del Genio civile di Brescia in data 3 febbraio 1930, dall'Amministrazione del naviglio civico di Cremona, a mezzo di un memoriale presentato con l'adesione delle Utenze irrigue bergamasche e cremonesi nonchè degli Utenti industriali dell'Oglio, per contestare la legittimità della derivazione praticata dal Consorzio Roggia Vetra che si baserebbe su abusi e violazioni;

b) 10 marzo 1930 dalla stessa Amministrazione del naviglio civico di Cremona, a conferma ed a sviluppo dei motivi di opposizione come sopra esposti e per aggiungere che la convenzione del 1861 con la quale le Roggie Vetra, Castrina e Trenzana-Travagliata acquistarono la proprietà del Molino di Tagliuno, posto in sponda destra dell'Oglio in corrispondenza della presa della Vetra, deve ritenersi un mezzo artificioso per aumentare la portata della Roggia Vetra medesima.

III. Domanda 3 gennaio 1929 del Consorzio della Roggia Vetra di Chiari:

in sede di pubblicazione e del verbale di visita sopraluogo dalle Utenze cremonesi e bergamasche, a mezzo di due ricorsi rispettivamente in data 15 aprile 1929 e 28 giugno 1929 contro la impermeabilità della diga conseguente alle opere progettate e contro ogni variazione alle opere di presa.

IV. Domanda 4 dicembre 1922 del Consorzio della Roggia Castrina:

a) all'atto della visita sopraluogo effettuata dall'Ufficio del Genio civile di Brescia in data 10 febbraio 1930, dall'Amministrazione del naviglio civico di Cremona, a mezzo di un memoriale cui aderirono il Consorzio per l'incremento delle irrigazioni cremonesi, la Provincia ed il Comitato di bonifica integrale di Cremona; le Utenze bergamasche (Roggie Sale, Belladonna e Antegnate); la provincia di Bergamo e la Manifattura Sacconaghi di Pontoglio, per denunziare atti abusivi che sarebbero stati compiuti alla diga, alle opere di presa ed al canale derivatore, prima e dopo il 1846 e per dimostrare che la superficie irrigata prima del 1854 era molto inferiore a quella attuale;

b) 9 aprile 1930 dalla suddetta Amministrazione del naviglio civico di Cremona, a conferma ed illustrazione dei motivi della precedente opposizione e perchè siano dichiarate abusive le attuali opere di presa del Consorzio richiedente, venga imposta una bocca tassata ed il quantitativo di acqua da riconoscere sia calcolato in relazione alla superficie irrigata anteriormente al 1854.

V. Domanda 3 novembre 1922 della ditta Niggeler e Kupfer:

a) all'atto della visita sopraluogo, effettuata dall'Ufficio del Genio civile di Brescia in data 13 giugno 1930, dalle Utenze irrigue cremonesi e bergamasche dell'Oglio per dimostrare, con riserva di successive deduzioni al riguardo, che esiste sproporzione fra il quantitativo di acqua richiesto e la superficie irrigata;

b) 14 luglio 1930 a firma del podestà di Cremona nell'interesse del Naviglio civico di Cremona e del Consorzio per l'incremento delle irrigazioni cremonesi, a scioglimento della superiore riserva, per contestare la legittimità della derivazione, per l'applicazione di bocche tassate e perchè l'erogazione venga limitata al puro necessario.

VI. Domanda 14 dicembre 1920 dei Consorzi riuniti della Roggia Travagliata-Trenzana:

a) all'atto della seconda visita sopraluogo effettuata dall'Ufficio del genio civile di Brescia in data 30 giugno 1930, dall'Amministrazione del naviglio civico di Cremona, a mezzo di un memoriale, sviluppato successivamente in data 1° agosto 1930, cui aderirono gli utenti di sponda destra dell'Oglio per denunziare modificazioni abusive che sarebbero state apportate alle opere di presa dal 1786 al 1846 e dal 1846 in poi e perchè vengano imposte bocche tassate allo scopo di limitare l'erogazione alla quantità di acqua necessaria alla irrigazione dei terreni effettivamente irrigati nel periodo 1854-1884, la cui superficie era inferiore a quella attuale;

b) a seguito di ulteriori verbali assunti in data 15 e 20 gennaio 1931, dalle contrastanti Utenze bresciane e dalle Utenze bergamasche-cremonesi, presentate rispettivamente in data 30 marzo e 29 giugno 1931 per riassumere, ribadire ed illustrare i vari motivi di opposizione già noti.

VII. Domanda 30 dicembre 1920 del Consorzio della Roggia Baiona:

a) 30 aprile 1929 dal Consorzio per l'incremento delle irrigazioni cremonesi, per modifiche apportate all'alveo in corrispondenza della presa con conseguente aumento della portata derivata dalla roggia a danno degli utenti inferiori;

b) 3 maggio 1929 dalla Società anonima manifattura di Pontoglio Sacconaghi-Taschini, per le medesime ragioni di cui alla precedente lettera *a*);

c) all'atto della visita sopraluogo effettuata dall'Ufficio del Genio civile di Brescia in data 20 febbraio 1930, dall'Amministrazione del naviglio civico di Cremona, a mezzo di un memoriale, sviluppato successivamente in data 20 maggio 1930, cui aderirono gli altri oppositori per denunciare modificazioni apportate alle bocche di presa, per l'applicazione all'utenza di una bocca tassata e perchè la superficie attualmente irrigata risulta superiore a quella irrigata nell'anno 1854;

d) a seguito dei suddetti verbali 15 e 20 gennaio 1931, le medesime opposizioni riassuntive di cui alla lettera *b*) del precedente punto VI e che si riferiscono e s'intendono qui riprodotte anche per i susseguenti punti VIII, IX, X e XI.

VIII. Domanda 18 dicembre 1920 del Consorzio della Roggia Rudiana:

a) all'atto della visita sopraluogo, effettuata dall'Ufficio del Genio civile di Brescia in data 20 febbraio 1930, dall'Amministrazione del naviglio civico di Cremona e dalle Utenze bergamasche e cremonesi, per contestare la quantità di acqua richiesta e la superficie irrigata;

b) 20 maggio 1930 dal suddetto Naviglio civico di Cremona allo scopo di contestare talune concessioni fatte al Consorzio della Roggia Rudiana con decreto prefettizio 23 febbraio 1885, n. 2390, e per lamentare che con opere cementizie sia stata abolita la permeabilità della diga di presa, che il binadore sia stato ristretto e che l'acqua del Vaso Valgadore (derivato dalla Travagliata) venga ora convogliata nella roggia Rudiana, mentre, prima del 1880, tale acqua veniva scaricata in Oglio.

IX. Domanda 21 dicembre 1920 del Consorzio della Roggia Castellana:

a) 30 aprile 1924, dall'ing. Filippo Migliorati, per denunziare variazioni alle opere di derivazione apportate nel 1921 e determinanti inconsiderate alterazioni al regime delle Utenze superiori dell'Oglio;

b) all'atto della visita sopraluogo, effettuata dall'Ufficio del Genio civile di Brescia in data 20 febbraio 1930, dall'Amministrazione del naviglio civico di Cremona e dalle Utenze bergamasche e cremonesi, successivamente sviluppata con memoriale 20 maggio 1930, per denunziare l'esecuzione di opere abusive alla presa, alterazioni al comprensorio del Consorzio della roggia Castellana e per chiedere l'applicazione della bocca tassata.

X. Domanda 18 dicembre 1920 del Consorzio della Roggia Vescovada:

all'atto della visita sopraluogo, effettuata dall'Ufficio del Genio civile di Brescia in data 27 febbraio 1930, a mezzo di un memoriale allegato al relativo verbale, e sviluppato successivamente con altro in data 27 maggio 1930, dall'Amministrazione del naviglio civico di Cremona, nonchè da tutte le Utenze di sponda destra dell'Oglio e dalle rappresentanze delle provincie e dei comitati di bonifica integrale delle città di Bergamo e di Cremona, per denunciare opere abusive alla diga di presa del Consorzio, dopo il 1854.

XI. Domanda 31 dicembre 1920 della contessa Luigia Martinengo Villagana-Chizzola vedova Medolago-Albani:

all'atto della visita sopraluogo effettuata dall'Ufficio del Genio civile di Brescia in data 27 febbraio 1930, dall'Amministrazione del naviglio civico di Cremona, a mezzo di un memoriale cui aderirono le Utenze bergamasche e cremonesi e dalle rappresentanze delle provincie di Bergamo e di Cremona, e dei relativi comitati provinciali di bonifica integrale successivamente sviluppato con altro in data 27 maggio 1930, per contestare il quantitativo d'acqua richiesto dalla Martinengo e la superficie irrigata, nonchè per dimostrare la illegalità delle attuali opere di presa e per chiedere la imposizione della bocca tassata.

XII. Domanda 23 giugno 1924 del Consorzio utenza Roggia Sale:

a) nel corso della pubblicazione della domanda, in data 6 maggio 1925, dalla Società canali d'irrigazione derivati dall'Oglio (Utenze bresciane), confermata, all'atto della seconda visita sopraluogo effettuata dall'Ufficio del Genio civile di Brescia, in data 10 febbraio 1930, dall'avv. Reggio a nome e nell'interesse delle medesime Utenze bresciane e del Consorzio di trasformazione fondiaria della provincia di Brescia, per contestare l'esistenza del titolo legittimo vantato dal Consorzio della Roggia Sale, per chiedere che il riconoscimento venga basato esclusivamente sul godimento trentennale, per rilevare che la capacità del canale non è tale da poter convogliare il quantitativo d'acqua richiesto (moduli 60) e perchè la superficie effettivamente irrigata risulta inferiore a quella denunciata;

b) dall'Amministrazione del naviglio civico di Cremona, a mezzo di un foglio di osservazioni, cui aderirono le Utenze di destra bergamasche e le Utenze cremonesi contenente norme che dovrebbero essere tenute presenti nei riconoscimenti delle varie Utenze;

c) in sede di successivi verbali, recanti le date del 15 gennaio 1931 per le Utenze di destra e 20 gennaio 1931 per le Utenze di sinistra, rispettivamente dall'avv. Vacchelli, nell'interesse delle Utenze di destra e dall'avv. Reggio nell'interesse di quelle di sinistra, a mezzo di memoriali contenenti rilievi ed osservazioni sullo stato di fatto attuale delle varie Utenze e sulle modificazioni abusive apportate alle opere derivatrici, che hanno consentito di aumentare, in vari periodi, la quantità di acqua;

d) 30 marzo 1931 dal Consorzio di trasformazione fondiaria della provincia di Brescia, a mezzo di memoriale a stampa, nel quale viene fatto il confronto tra lo stato attuale delle derivazioni e quello riferito all'epoca del Trattato di Vaprio (1754), allo scopo di dimostrare che da quell'epoca in poi sono state apportate numerose ed abusive modificazioni.

XIII. Domanda 20 giugno 1924 del Consorzio Roggia Belladonna, Pumenenga e Panigiana:

a) all'atto della visita sopraluogo effettuata dall'Ufficio del Genio civile di Brescia in data 24 ottobre 1930 dall'avv. Reggio, a nome delle Utenze irrigue di sponda sinistra dell'Oglio, con l'adesione dell'ing. Morotti, nell'interesse del Consorzio di trasformazione fondiaria della provincia di Brescia, per contestare il quantitativo d'acqua richiesto e la estensione della superficie irrigata;

b) dall'Amministrazione del naviglio civico di Cremona perchè l'uso dell'acqua venga disciplinato con determinate riserve e cautele nell'interesse delle altre utenze;

c) le medesime osservazioni, eccezioni e richieste specificate alle lettere *c*) e *d*) del precedente punto XII.

XIV. Domanda 16 giugno 1924 del Comune di Antegnate:

a) in corso di pubblicazione, dal podestà del comune di Fontanella per chiarire che, contrariamente a quanto asserito nell'istanza, nel comune di Fontanella non esistono terreni irrigati a mezzo della roggia Antegnate;

b) all'atto della visita sopraluogo, effettuata dall'Ufficio del Genio civile di Brescia in data 20 novembre 1930, dall'avv. Reggio per conto delle Utenze irrigue di sponda sinistra dell'Oglio e dall'ing. Morotti nell'interesse del Consorzio di trasformazione fondiaria della provincia di Brescia, per contestare la sufficienza della documentazione prodotta e la estensione della superficie irrigata, la quale dovrebbe essere diminuita di quella denunciata come irrigua nel comune di Fontanella e del quantitativo di ett. 20 incluso nel comprensorio della Roggia Sale;

c) dall'ing. Verdelli, nell'interesse dell'Amministrazione del naviglio civico di Cremona e dall'ing. Melocchi per conto del Consorzio della Roggia Sale, circa i criteri che sarebbe opportuno seguire per il riconoscimento richiesto dal municipio di Antegnate e, in genere, dalle altre antiche Utenze;

d) le medesime osservazioni, eccezioni e richieste specificate alla lettera *c*) del precedente punto XII.

XV. Domande 27 dicembre 1920 dell'Amministrazione del naviglio civico di Cremona; 1° settembre 1918 e 12 novembre 1925 del Consorzio per l'incremento delle irrigazioni cremonesi; 16 marzo 1926 e 10 novembre 1930 degli enti anzidetti per il globale riconoscimento delle portate richieste:

all'atto di visite locali effettuate dall'Ufficio del Genio civile di Brescia in data 20 novembre e 17 dicembre 1930, dalle Utenze bresciane, a mezzo di un memoriale col quale viene osservato:

a) che le Utenze cremonesi non possono essere considerate tutte alla stessa stregua, in quanto solo il Naviglio civico e la Roggia Calciana possono derivare acqua viva, mentre tutte le altre utenze inferiori derivano da cavi che abitualmente sfruttano le risorgenze del fiume Oglio e solo in caso di morbida anche l'acqua del lago d'Iseo;

b) che esiste discordanza tra i dati di portata e delle superfici irrigate indicati nelle originarie domande di riconoscimento e quelli riportati nelle documentazioni successive;

c) che nè le competenze d'acqua reclamate dal Naviglio civico e dalla Roggia Calciana, nè quelle degli altri cavi ex Pallavicino sono state mai raggiunte;

d) che, infine, non è accettabile la documentazione unitaria relativa al complesso delle superfici irrigate, sia per l'incertezza delle cifre esposte, sia per il fatto che, agli effetti del riconoscimento, la documentazione dovrebbe essere riferita alle superfici irrigate nel trentennio anteriore al 1884 dalle singole derivazioni e non dal complesso delle stesse;

Considerato che al riconoscimento del molino detto della Fusia di cui alla lettera *b*) della istanza 20 dicembre 1923 del Consorzio della Roggia Fusia è stato provveduto con Decreto Ministeriale 6 ottobre 1932, n. 3365, registrato alla Corte dei conti il 7 novembre successivo al registro 18 LL. PP., foglio 310;

Che dai documenti prodotti, dalla vetustà delle opere derivatorie, dagli accertamenti compiuti dai competenti Uffici, risulta dimostrata la esistenza ultrasecolare delle utenze sopra specificate che trova genericamente titolo negli statuti di antichi comuni ed esplicito riconoscimento nel trattato stipulato a Vaprio nel 1754 tra la Repubblica Veneta ed il Ducato di Milano;

Che, però, dai titoli suddetti non riesce possibile precisare le portate di competenza delle varie derivazioni mancando elementi essenziali per la determinazione esatta delle portate medesime;

Che non appare attendibile l'affermazione degli utenti bresciani, secondo cui, in forza del menzionato trattato di Vaprio, le Utenze di sponda sinistra avrebbero diritto di derivare il 70-79 % della portata dell'Oglio, perchè tale ripartizione non risulta affatto dal citato documento;

Considerato che per giungere al risultato della percentuale di cui sopra gli utenti bresciani hanno ammesso che il rapporto tra la somma delle superfici fluide risultanti dalla relazione degli ingegneri Merlo e Cristiano, annessa al trattato di Vaprio, per le bocche in sinistra e quella per le bocche in destra, sia uguale al rapporto fra le corrispondenti portate, il che non è esatto per le stesse ragioni sopradette;

Ritenuto che, data la insufficienza del titolo per la determinazione delle portate di competenza delle varie Utenze, le portate stesse debbono essere commisurate e ricavate in base all'uso fattone nel trentennio 1854-1884, ai sensi dell'art. 2 lettera *b*) del Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Che in base al suddetto articolo le competenze da riconoscere debbono essere limitate alle quantità d'acqua non soltanto derivate ed utilizzate, ma che risultino anche tecnicamente necessarie e sufficienti agli usi e per gli scopi cui l'acqua è destinata, senza tener conto delle perdite per filtrazione lungo i canali derivatori, dipendenti dal non perfetto stato di conservazione e di manutenzione dei medesimi, nè degli sperperi praticati a mezzo dei cosidetti bocchetti esistenti lungo i canali stessi;

Che i bocchetti medesimi sono di data remotissima e rappresentano forse indennizzo corrisposto ai proprietari dei terreni per l'attraversamento delle roggie;

Che, però, tali rapporti privati dei quali, fra l'altro, si sconoscono i veri termini, non possono creare un diritto nè negli utenti delle roggie, nè in quelli a cui favore i bocchetti furono aperti, trattandosi di un abuso che si risolve in sperpero di acqua, parte della quale torna ad alimentare le roggie inferiori;

Che la quantità stessa dell'acqua che passa attraverso tali bocchetti, in relazione alle piccolissime superfici irrigate, dimostra che, in sostanza, si tratta di subderivazioni senza una delle legittime finalità previste dalla legge;

Che, pertanto, le subderivazioni suddette non possono formare oggetto di speciale riconoscimento, sia perchè nessuna istanza è stata presentata al riguardo dai subutenti, sia perchè è stata determinata la competenza spettante complessivamente alle singole roggie in ragione della superficie da ciascuna di esse dominata, e comprensiva dei terreni irrigati con le acque dei detti bocchetti;

Considerato che in base all'uso nel trentennio 1854-1884, la determinazione delle competenze riesce possibile soltanto per le Utenze bresciane e bergamasche esistendo il catasto dei singoli comprensori dello Stato Lombardo-Veneto eseguito nel 1852, ma non per le Utenze cremonesi, sia perchè manca il catasto al 1854, sia perchè il comprensorio delle Utenze stesse viene irrigato promiscuamente con l'acqua dell'Oglio, del Serio, dei colatori e di filtrazioni sotterranee e più recentemente anche dell'Adda, a mezzo del canale Marzano;

Che gli utenti cremonesi, in mancanza del predetto catasto ritengono di poter dedurre la superficie irrigata dei propri comprensori, nel trentennio 1854-1884, ammettendo un incremento lineare fra quella risultante dal catasto di Maria Teresa del 1732 e quella risultante dall'attuale catasto del 1900, in quanto dal confronto delle superfici irrigate nei territori dei Comuni del Milanese, già facenti parte della Repubblica Veneta, quali risultano dal catasto del 1852 e le superfici indicate nell'attuale catasto si nota quasi lo stesso incremento percentuale;

Che, però, tale coincidenza non può costituire elemento certo, sia perchè non può affermarsi che l'incremento delle irrigazioni nei predetti sei Comuni sia stato lineare e conforme a quello avvenuto negli altri Comuni, sia perchè molto probabilmente, non trascurabile incremento delle superfici irrigate dovette verificarsi prima della formazione del nuovo catasto, in seguito alla costruzione del canale Marzano;

Che pertanto, data la incertezza degli elementi prodotti dalle utenze cremonesi, per la determinazione delle portate di loro spettanza, è necessario far riferimento alla capacità delle bocche di presa allo stato attuale, la cui struttura muraria appare vetusta e dà affidamento che alterazioni almeno recenti non siano state apportate, le quali, del resto, se anche intervenute ne avrebbero, se mai, aumentata l'efficienza, onde il valore così accertato, se viziato da errore, non potrebbe esserlo che in eccesso;

Ritenuto che il fabbisogno unitario nel periodo più intenso dell'irrigazione può determinarsi per il comprensorio della roggia Fusia, in base alla effettiva portata di mc. 6,50 al 1" ordinariamente convogliata nel comprensorio dal 1860 in poi ed alla estensione media, nello stesso periodo, del comprensorio irrigato in ett. 4237, risultandone, quindi, in massima, la competenza per ettaro di litri 1,55 al 1";

Che il medesimo coefficiente di litri 1,55 al secondo per ettaro può adottarsi per la roggia Sale, trovandosi tale roggia nelle identiche condizioni della Fusia e cioè situata nella parte più alta del comprensorio e senza la possibilità di poter fruire, come accade per le roggie più a valle, delle colatizie delle zone superiori;

Che, pertanto, il suddetto coefficiente di litri 1,55 al secondo per ettaro è da ritenersi come il massimo ammissibile e dovrà essere ridotto per tutte le roggie inferiori;

Che le altre roggie, per quanto riguarda le competenze riconoscibili, possono dividersi in due ben distinte categorie, delimitate dalla linea che separa la zona delle colatizie da quella dove appaiono le risorgive;

Che nella prima delle zone anzidette, sono da comprendersi le roggie Castrina, Trenzana, Travagliata, Baiona, Rudiana, Castellana, Donna ed Antegnate, per il comprensorio delle quali è sufficiente assumere il coefficiente di litri 1,45 al 1" per ettaro;

Che alla seconda zona possono essere assegnate le roggie Vescovada e Molina, assumendosi per il comprensorio di tali roggie un coefficiente pari a litri 1,30 per ettaro al 1";

Che, infine, per la roggia Vetra, pur ricadendo essa roggia nella prima delle zone anzidette, può assegnarsi un coefficiente di litri 1,50 al 1" per ettaro, tenuto conto della notevole distanza del comprensorio dalla presa;

Considerato che il fabbisogno ad uso irriguo risulta variabile nei diversi periodi dell'anno, raggiungendo il massimo nel trimestre giugno-agosto, una minore portata nei mesi di maggio e settembre ed il minimo nel periodo ottobre-aprile;

Che in questo ultimo periodo (ottobre-aprile) l'acqua viene utilizzata in prevalenza a servizio delle utenze industriali lungo le roggie, sicchè dovendosi assicurare a tali utenze la portata non utilizzata a scopo irriguo, è necessario per ogni utenza irrigua fissare la effettiva competenza per ciascuno dei tre periodi suddetti;

Che nei mesi di maggio e settembre, il fabbisogno irriguo può ritenersi pari al 75 % circa di quello occorrente nel trimestre giugno-agosto e nell'ultimo periodo (ottobre-aprile) tale fabbisogno risulta per la zona effettivamente coltivata a marcite di litri 40 per ettaro, e pei prati irrigui di litri 20 per ettaro;

Che le marcite sono situate tutte nella zona delle risorgive e vengono servite in destra d'Oglio dalle Utenze cremonesi per una superficie complessiva di ettari 274.80 ed in sinistra del fiume, dalla roggia Vescovada e dalla roggia Molina, rispettivamente per le superfici complessive di ettari 30 e di ettari 32;

Che i prati irrigui, i quali risultano tutti situati nella zona superiore a quella delle risorgive, e sono quindi irrigati dalle roggie superiori, rappresentano una saltuaria utilizzazione di data recente, laddove l'utilizzazione industriale s'impone per la sua preponderanza, sicchè nel periodo in esame è indispensabile adeguare la competenza di tali roggie alla potenza necessaria al funzionamento degli opifici esistenti sulle roggie stesse;

Che oltre alle portate da riconoscere alle varie utenze, possono concedersi altri quantitativi d'acqua, in via di sanatoria, per l'aumentata superficie dei comprensori irrigui posteriormente al 1854, ed in via precaria allo scopo di sopperire alle dispersioni, cui vanno soggette le singole roggie nei tratti compresi fra la presa e l'entrata nel comprensorio, dispersioni dovute, in massima parte, a perdite per filtrazione;

Che alle maggiori portate da concedere in via di sanatoria, potrà provvedersi soltanto con le nuove disponibilità conseguibili con la regolazione del lago d'Iseo, in quanto, nel trimestre giugno-agosto di maggior consumo, le portate utili disponibili dell'Oglio risultano sufficienti solo per le competenze di diritto, aumentate delle perdite dei canali;

Che, per quanto riguarda le concessioni in via precaria dei quantitativi di acqua corrispondenti alle perdite dei canali, la durata relativa può essere fissata per un periodo di anni cinque, durante il quale i quantitativi stessi dovranno essere ridotti in rapporto alle sistemazioni attuate delle roggie, demandandosi, per tali concessioni, al Consorzio dell'Oglio, istituito con R. decreto-legge 4 febbraio 1929, n. 456, ratificato con legge 27 giugno 1929, n. 1189, l'incarico di fissare e graduare annualmente il programma delle sistemazioni possibili e degli aumenti d'acqua da assegnare oltre il quantitativo di diritto;

Ritenuto, nei confronti della roggia Molina, che la superficie irrigua risulta di ettari 951, in luogo di quella denunciata in ettari 956.11.63 e che di essa superficie, così rettificata, con le acque derivate dall'Oglio viene irrigato soltanto un appezzamento di ettari 23, situato fra la presa ed il molino Dalè;

Che la competenza irrigua per l'appezzamento suddetto può stabilirsi in moduli 0.30 nel periodo giugno-agosto ed in moduli 0.22 nei mesi maggio-settembre e che, per l'azionamento dell'opificio suindicato può determinarsi una portata di moduli 5.50, onde la competenza complessiva venga a risultare alla presa di moduli 5.80 nel periodo giugno-agosto; di moduli 5.72 nei mesi di maggio e settembre e di moduli 5.50 nel rimanente periodo (ottobre-aprile) per l'esclusivo funzionamento del molino Dalè;

Che, pertanto, il riconoscimento deve essere limitato all'opificio ed alla superficie suddetti, tenuto conto che per la irrigazione della rimanente superficie del comprensorio in ett. 928

(ett. 951 - ett. 23) e per l'azionamento degli altri quattro opifici esistenti lungo la roggia Molina sono sufficienti le acque di rinascenza entro la roggia stessa;

Che il comprensorio della roggia Vescovada è servito, oltre che dalle acque dell'Oglio, anche da quelle di risorgiva, riscontrate in moduli 1 nel periodo giugno-agosto ed in moduli 0.75 nei mesi di maggio e settembre, sicchè la competenza di diritto della roggia suddetta, alla presa, può stabilirsi in moduli 5.32 nel periodo giugno-agosto ed in moduli 3.99 nei mesi di maggio e settembre;

Che la competenza da riconoscere alla roggia Belladonna può determinarsi solo in moduli 15.07 nel periodo giugno-agosto ed in moduli 8 93 nei mesi di maggio e settembre, tenuto conto del contributo massimo di moduli 9.37 apportato alla roggia suddetta dalla roggia Antegnate;

Considerato, nei riguardi delle roggie Baiona e Castellana, che esiste una zona irrigata promiscuamente da ambedue le roggie a mezzo del cosidetto Baioncello di Lograte e che è opportuno attribuire la superficie irrigata dal Baioncello al comprensorio della roggia Castellana, sopprimendo il tratto di Baioncello che deriva dalla Baiona, allo scopo di eliminare incertezze in merito alle competenze di rispettiva spettanza delle anzidette roggie Baiona e Castellana;

Che la roggia Molinara, con una portata di moduli 10, viene derivata dal Naviglio grande Pallavicino e scarica, in seguito ad una rotta dell'Oglio, le sue acque nel fiume e che, a valle di detto scarico, fu attuata una nuova presa dall'Oglio, a mezzo della quale si deriva non solo la portata di competenza della Molinara, ma anche, insieme col cavo di Suppeditazione, l'apporto completo di tutte le risorgive a valle della presa del Naviglio grande suddetto;

Che, sebbene col riconoscere al Naviglio grande Pallavicino tutta la sua competenza, verrebbe a cessare la funzione integrativa del Cavo di Suppeditazione, tuttavia appare opportuno non denegare la funzione del cavo stesso, nella intesa, però, che ove il Consorzio per l'incremento delle irrigazioni cremonesi intendesse utilizzare la quantità di acqua derivabile a mezzo del cavo in parola, oltre quella spettante al Cavo Pallavicino, dovrà presentare regolare domanda di concessione, non potendo esso Ente invocare l'uso nel trentennio 1854-1884, in quanto contrario al titolo;

Ritenuto che per assicurare a ciascuna roggia la rispettiva competenza, è indispensabile munire le prese di opere atte ad impedire derivazioni di portate superiori alle competenze stabilite, nei vari periodi irrigatori;

Considerato, nei riguardi di tutte le opposizioni presentate durante le varie istruttorie, che a mezzo di esse si mira, sostanzialmente dalle parti in contrasto, a contestare i quantitativi d'acqua richiesti che si dichiarano esagerati ed a lamentare variazioni abusive alle opere di presa, contestandosi altresì l'uso delle acque per titolo legittimo;

Che tali opposizioni possono considerarsi soddisfatte e superate, sia perchè le competenze delle varie roggie vengono, senza eccezione, determinate tutte in conformità del disposto dell'art. 2, lettera *b*), del citato testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, tenute, cioè, presenti le condizioni del suolo e del sottosuolo, del genere delle coltivazioni e delle pratiche irrigatorie e sia perchè viene imposta, per ogni roggia, la esecuzione di manufatti regolatori muniti di paratoie, alla cui manovra e sorveglianza dovrà provvedere il Consorzio dell'Oglio;

Ritenuto che per le considerazioni ed i chiarimenti suesposti, le caratteristiche definitive di utenza, sia irrigue che industriali, delle singole roggie, agli effetti del riconoscimento, delle concessioni in via di sanatoria e delle concessioni in via precaria, possono essere determinate e specificate come segue durante i vari periodi irrigatori:

I. Per il Consorzio della Roggia Fusia:

a) agli effetti del riconoscimento: moduli 65.20 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 49.20 nei mesi di maggio e settembre; moduli 35.80 nel periodo ottobre-aprile, con obbligo di restituire la portata di moduli 1.20, per la irrigazione di una superficie di ett. 4132.80;

b) agli effetti della concessione in via precaria: moduli 15 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 11.25 nei mesi di maggio e settembre, e moduli 6 nel periodo ottobre-aprile;

c) agli effetti della concessione in via di sanatoria: moduli 1.64 nel periodo giugno-luglio-agosto e moduli 1.23 nei mesi di maggio e settembre, per la irrigazione di ett. 105;

d) per l'azionamento, con l'acqua derivata come alla precedente lettera *a*) dei 17 opifici scaglionati lungo la predetta roggia e come appresso specificati, le globali potenze di HP 294.32 per riconoscimento, e di HP 123.56 per concessione in via di sanatoria, e complessivamente HP 417.88:

1° Molino di spettanza della ditta Cugini Guzzi distinto al mappale n. 697, partita n. 4920 del catasto censuario del comune di Palazzolo: moduli medi 3.50; portata jemale moduli 5; salto m. 1.60; potenza HP 7.47 per riconoscimento e moduli medi 1.20; salto m. 1.40; potenza HP 11.33 per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 4.70; salto m. 3; potenza HP 18,80.

2° Officina meccanica di spettanza della ditta fratelli Marzoli, distinta ai mappali n. 1043 e n. 2379, partita n. 1147 del catasto censuario del comune di Palazzolo: moduli medi 0,50; portata jemale moduli 1.20; salto m. 6; potenza HP 4, per riconoscimento e moduli medi 0,70; salto m. 9,50; potenza HP 20.80, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 1.20; salto m. 15.50; potenza HP 24.80.

3° Molino della Trinità di spettanza del sig. Guzzi Cesare, distinto al mappale n. 641, partita n. 492 del catasto censuario del comune di Palazzolo: moduli medi 3.50; portata jemale moduli 3,81; salto m. 2,30; potenza HP 10.73 per riconoscimento ed HP 3.27 ricavati con la portata invariata di moduli medi 3.50 e con l'aumento del salto di m. 0.70 per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 3.50; salto m. 3; potenza HP 14.

4° Bottonificio di spettanza della ditta Maifredi e Lozio distinto al mappale n. 2154, partita n. 40 del catasto censuario del comune di Palazzolo: moduli medi 2; portata jemale moduli 2; salto n. 2.50; potenza HP 6.67, per riconoscimento e moduli medi 0.91; salto m. 0.50; potenza HP 4.97, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 2.91; salto m. 3; potenza HP 11.64.

5° Bottonificio di spettanza della ditta Pelucchi e Baroni, distinto al mappale n. 2169, partita n. 1207 del catasto censuario del comune di Palazzolo: moduli medi 2; portata jemale moduli 2; salto m. 0.50; potenza HP 1.33, per riconoscimento ed HP 0.61 ricavati con l'ulteriore portata media di moduli 0.91 sul salto invariato di m. 0,50, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 2.91; salto m. 0.50; potenza HP 1.94.

6° Molino da grano a cilindri di spettanza del sig. Beni Enrico, distinto al mappale n. 2164, partita n. 1032 del catasto censuario del comune di Palazzolo: moduli medi 2; portata jemale moduli 2; salto m. 0,50; potenza HP 1.33 per riconoscimento ed HP 0.61 ricavati con l'ulteriore portata media di moduli 0.91, sul salto invariato di m. 0.50, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 2.91; salto m. 0.50; potenza HP 1.94.

7° Filatoio di spettanza della ditta Cugini Guzzi, distinto al mappale n. 697, partita n. 1217 del catasto censuario del comune di Palazzolo: moduli medi 2; portata jemale moduli 2; salto

m. 0.50; potenza HP 1.33 per riconoscimento, ed HP 0.37 ricavati con l'ulteriore portata media di moduli 0.55 sul salto invariato di m. 0.50 per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 2.55; salto m. 0.50; potenza HP 1.70.

8° Molino di spettanza della Società di macinazione e spremitura di Bergamo, distinto al mappale n. 265, partita n. 27 del catasto censuario del comune di Cologne: moduli medi 14; portata jemale moduli 13.57; salto m. 2.90; potenza HP 54.13 per riconoscimento, ed HP 1.87 ricavati con la portata media invariata di moduli 14 e con l'aumento del salto di m. 0.10, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 14; salto m. 3; potenza HP 56.

9° Molino di spettanza del sig. Bianchetti Angelo, distinto ai mappali n. 409 e n. 627, partita n. 407 del catasto censuario del comune di Cologne: moduli medi 13; portata jemale moduli 13.40; salto m. 3.20; potenza HP 55.47 per riconoscimento.

10° Molino di spettanza del sig. Metelli Stefano, segnato al mappale n. 480, partita n. 270 del catasto censuario del comune di Cologne: moduli medi 6; portata jemale moduli 8; salto m. 2.90; potenza HP 23.20, per riconoscimento e moduli medi 2; salto m. 0.10; potenza HP 8.80, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 8; salto m. 3; potenza HP 32.

11° Molino di spettanza del sig. Piantoni Giuseppe, distinto al mappale n. 3444, partita n. 1265 del catasto censuario del comune di Chiari: moduli medi 12; portata jemale moduli 13.40; salto m. 2.40; potenza HP 38.40, per riconoscimento, e moduli medi 1; salto m. 0.10; potenza HP 4.93 per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 13; salto m. 2.50; potenza HP 43.33.

12° Molino di Sera, di spettanza del Comune di Rovato, distinto al mappale n. 1432, partita n. 1371 del catasto censuario dello stesso comune di Rovato: moduli medi 9; portata jemale moduli 13.20; salto m. 1.90; potenza HP 22.80 per riconoscimento, ed HP 2.40 ricavati con la portata media invariata di moduli 9 e con l'aumento del salto di m. 0.20 per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 9; salto m. 2.10; potenza HP 25.20.

13° Maglio (già macina e conceria) di spettanza del Comune di Rovato, distinto al mappale n. 1435, partita n. 1371 del catasto censuario dello stesso comune di Rovato: moduli medi 7; portata jemale moduli 5.74; salto m. 1.90; potenza HP 17.73, per riconoscimento, ed HP 1.87 ricavati con la portata media invariata di moduli 7 e con l'aumento del salto di m. 0.20, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 7; salto m. 2.10; potenza HP 19.60.

14° Molino detto Romano, di spettanza del Comune di Rovato, distinto al mappale n. 1437, partita n. 1937 del catasto censuario dello stesso comune di Rovato: moduli medi 10; portata jemale moduli 13.20; salto m. 1.60; potenza HP 21.33, per riconoscimento, e moduli medi 6; salto m. 0.15; potenza HP 16 per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 16; salto m. 1.75; potenza HP 37.33.

15° Officine Frassoni (già filatoio) di spettanza della Congregazione di Carità, distinta al mappale n. 1438, partita n. 1340 del catasto censuario del comune di Rovato: moduli medi 1; portata jemale moduli 1.20; salto m. 1; potenza HP 1.33, per riconoscimento, ed HP 0.27 ricavati con l'ulteriore portata media di mod. 0.20, sul salto invariato di m. 1, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 1.20; salto m. 1; potenza HP 1.60.

16° Maglio di spettanza della ditta fratelli Averoldi, distinto al mappale n. 1490, partita n. 1750 del catasto censuario del comune di Rovato: moduli medi 3; portata jemale moduli 13.20; salto m. 0.90; potenza HP 3.60, per riconoscimento, ed HP 15.60 ricavati con l'ulteriore portata media di moduli 13, sul salto invariato di m. 0.90, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 16; salto m. 0.90; potenza HP 19.20.

17° Molino Ruggeri detto della Strada, distinto al mappale n. 2850, partita n. 2023 del catasto censuario del comune di Rovato: moduli medi 8; portata jemale moduli 13.20; salto m. 2.20; potenza HP 23.47 per riconoscimento, e moduli medi 8; salto m. 0.30; potenza HP 29.86 per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 16; salto m. 2.50; potenza HP 53.33.

II. Per il Consorzio della Roggia Vetra di Chiari:

a) agli effetti del riconoscimento: moduli 99.34 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 76.34 nei mesi di maggio e settembre; moduli 52.24 nel periodo ottobre-aprile, con l'obbligo di restituire la portata di moduli 7.34, per la irrigazione di una superficie di ett. 5938.40;

b) agli effetti della concessione in via precaria: moduli 8 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 6 nei mesi di maggio-settembre, e moduli 3 nel periodo ottobre-aprile;

c) per l'azionamento, con l'acqua derivata come alla precedente lettera *a*) dei 30 opifici scaglionati lungo la roggia e come appresso specificati, le globali potenze di HP 501.70 per riconoscimento, e di HP 42.18 per concessione in via di sanatoria, e complessivamente HP 543.88:

1° Bottonificio Spekel, di spettanza della ditta Rossi-Brambilla, distinto ai mappali n. 298 e n. 731, partita n. 1223 del catasto censuario del comune di Palazzolo: moduli medi 2.10; salto m. 5.40; potenza HP 15.12, per riconoscimento.

2° Cordificio Ospedale, di spettanza della ditta Zanelli Rocco e C. distinto al mappale n. 730, partita n. 215 del catasto censuario del comune di Palazzolo: moduli medi 1.20; salto m. 4.50; potenza HP 7.20, per riconoscimento.

3° Molino Kramer, di spettanza del pastificio Società molini Valtellina, distinto al mappale n. 1046 *b*), partita n. 1247 del catasto censuario del comune di Palazzolo: moduli medi 1.10; portata jemale moduli 0.734; salto m. 5.30, potenza HP 7.77, per riconoscimento.

4° Fabbrica di tacchi di legno « Grange » di spettanza della ditta fratelli Grange, distinta al mappale n. 17, partita n. 1462 del catasto censuario del comune di Palazzolo: moduli medi 1.85; salto m. 6.70; potenza HP 16.53, per riconoscimento.

5° Officina meccanica Schivardi, di spettanza dei sigg. Rossini Girolamo fu Antonio e Vaia Luigia fu Paolo, distinta al mappale n. 37 del catasto censuario di Palazzolo: moduli medi 0.20; salto m. 6.50; potenza HP 1.73, per riconoscimento.

6° Sega legnami Cologna di spettanza della Sig.ra Scarpa Antonietta, distinta al mappale n. 3986, partita n. 1065 del catasto censuario del comune di Chiari: moduli medi 5.50; portata jemale moduli 5.50; salto n. 0,57; potenza HP 4.18, per riconoscimento.

7° Cotonificio Cavalchina di spettanza della ditta Niggeler e Kupfer, distinto al mappale n. 3244, partita n. 1477 del catasto censuario del comune di Chiari: moduli medi 28; portata jemale moduli 31.29; salto m. 2.20; potenza HP 82.13, per riconoscimento, ed HP 3.74, ricavati con la portata media invariata di moduli 28 e con l'aumento del salto di m. 0,10, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 28; salto m. 2.30; potenza HP 85.87.

8° Molino detto di Mattina, di spettanza della società Seriola Vecchia di Chiari distinto al mappale n. 3228, partita n. 417 del

catasto censuario del comune di Chiari: moduli medi 12; portata jemale moduli 13.03; salto m. 2.25; potenza HP 36, per riconoscimento.

9° Molino Caravaggi, ora officina meccanica Consoli, di spettanza del sig. Consoli Faustino fu Giovanni, distinta al mappale n. 3227, partita n. 1518 del catasto censuario del comune di Chiari: moduli medi 5; portata jemale moduli 5; salto m. 2.25; potenza HP 15, per riconoscimento.

10° Oleificio Scaglia ora officina da legno di spettanza della ditta Consoli Faustino, distinta al mappale n. 3227, partita n. 1518 del catasto censuario del comune di Chiari: moduli medi 3; portata jemale moduli 4; salto m. 2.25; potenza HP 9, per riconoscimento, ed HP 3, ricavati con l'ulteriore portata di moduli 1, sul salto invariato di m. 2.25, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 4; salto m. 2.25; potenza HP 12.

11° Filanda Gadda di spettanza della ditta Ratti ing. Franco, distinta ai mappali n. 2423 e n. 4279, partita n. 1431 del catasto censuario del comune di Chiari: moduli medi 12; portata jemale moduli 13.03; salto m. 0.70; potenza HP 11.20, per riconoscimento.

12° Molino Scaglia di spettanza della ditta fratelli Scaglia, distinto al mappale n. 3148, partita n. 1385 del catasto censuario del comune di Chiari: moduli medi 3; portata jemale moduli 3.17; salto m. 1.50; potenza HP 6, per riconoscimento.

13° Maglio Frialdi di spettanza della ditta Frialdi Guglielmo, distinto al mappale n. 2420, partita n. 1315 del catasto censuario del comune di Chiari: moduli medi 5; portata jemale moduli 6.56; salto m. 1.45; potenza HP 9.67 per riconoscimento, ed HP. 0.33, ricavati con la portata media invariata di moduli 5 e con l'aumento del salto di m. 0.05, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 5; salto m. 1.50; potenza HP. 10.

14° Torcito e filatoio Seta Zamboni di spettanza della ditta Fabbriceria sussidiaria di S. Maria Maggiore, distinto al mappale n. 1433, partita n. 1057 del catasto censuario del comune di Chiari: moduli medi 2.40; portata jemale moduli 3; salto m. 0.35; potenza HP 1.12, per riconoscimento.

15° Molino detto di Sera, di spettanza della Società della Seriola vecchia di Chiari, distinto al mappale n. 3230, partita n. 417 del catasto censuario del comune di Chiari: moduli medi 13; portata jemale moduli 13.28; salto m. 2.25; potenza HP 39, per riconoscimento.

16° Setificio di Chiari di spettanza della ditta Pozzoli Gioacchino fu Roberto e Giovenzana Agnese, distinto al mappale n. 4025, partita n. 1634 del catasto censuario del comune di Chiari: moduli medi 6; portata jemale moduli 6; salto m. 1.08; potenza HP. 8.64 per riconoscimento ed HP 2.56, ricavati con la portata media invariata di moduli 6 e con l'aumento del salto di m. 0.32, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 6; salto m. 1.40; potenza HP 11.20.

17° Molino Bianchetti di spettanza della ditta Bianchetti Carlo e Lazzaroni Ester distinto al mappale n. 11, partita numero 1626 del catasto censuario del Comune di Chiari: moduli medi 6; portata jemale mod. 9; salto m. 1.20; potenza HP 9.60, per riconoscimento ed HP 4.80, ricavati con l'ulteriore portata di moduli 3, sul salto invariato di m. 1,20, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 9; salto m. 1,20; potenza HP 14.40.

18° Oleificio Fadoni di spettanza del sig. Fadoni Ettore Felice fu Giuseppe, distinto al mappale n. 9, partita n. 1500 del catasto censuario del comune di Chiari: moduli medi 3; portata jemale moduli 9; salto m. 1,20; potenza HP 4.80, per riconoscimento ed HP 9.60, ricavati con la ulteriore portata di moduli 6, sul salto invariato di m. 1,20, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 9; salto m. 1.20; potenza HP 14.40.

19° Molino di Zeveto di spettanza del sig. Belotti Pietro, distinto al mappale n. 4769, partita n. 1079, del catasto censuario del comune di Chiari: moduli medi 7; portata jemale moduli 9.87; salto m. 2; potenza HP 18.67, per riconoscimento ed HP 5.33 ricavati con l'ulteriore portata di moduli 2, sul salto invariato di m. 2, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 9; salto m. 2; potenza HP 24.

20° Saponificio Azzola di spettanza della ditta fratelli Azzola Brassini, distinto al mappale n. 779, partita n. 574, del catasto censuario del comune di Castrezzato: moduli medi 6.28; portata jemale moduli 9.87; salto m. 2,65; potenza HP 22.19 per riconoscimento ed HP. 2.93, ricavati con la portata media invariata di moduli 6.28, e con l'aumento del salto di m. 0.35 per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 6.28; salto m. 3; potenza HP 25.12.

21° Maglio e molino Frialdi di spettanza del sig. Speziali Pietro, distinto ai mappali n. 15 e n. 30, partita n. 601 del catasto censuario del comune di Castrezzato: moduli medi 3.40; portata jemale moduli 9.87; salto m. 2; potenza HP 9.06, per riconoscimento ed HP 0.27, ricavati con l'ulteriore portata di moduli 0.10, sul salto invariato di m. 2, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 3.50; salto m. 2; potenza HP 9.33.

22° Molino Mambretti di spettanza della ditta Mambretti Francesco e Verzoletti Agostino usufruttuario in parte, distinto al mappale n. 72, partita n. 577 del catasto censuario del comune di Castrezzato: moduli medi 2.70; portata jemale moduli 9.87; salto m. 1.50; potenza HP 5.40, per riconoscimento, ed HP 1.60, ricavati con l'ulteriore portata di moduli 0.80, sul salto invariato di m. 1.50, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 3.50; salto m. 1.50; potenza HP 7.

23° Calzificio Ambrosi di spettanza della ditta fratelli Ambrosi, distinto al mappale n. 1312 del catasto censuario del comune di Ospitaletto: moduli medi 6.50; portata jemale moduli 6.34; salto m. 3.50; potenza HP 30.33, per riconoscimento.

24° Molino Sega Guarneri di spettanza del sig. Guarneri Vincenzo, distinto al mappale n. 242-2 del catasto censuario del comune di Ospitaletto: moduli medi 5.50; portata jemale moduli 6.34; salto m. 1.50; potenza HP 11, per riconoscimento, ed HP 4.60, ricavati con l'ulteriore portata di moduli 1 e l'ulteriore salto di m. 0.30, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 6.50; salto m. 1.80; potenza HP 15.60.

25° Maglio Olivini di spettanza del sig. Filippini Giovanni, distinto al mappale n. 75 del catasto censuario del comune di Travagliato: moduli medi 5.50; portata jemale moduli 6.34; salto m. 1.10; potenza HP 8.07, per riconoscimento, ed HP 1.46, ricavati con l'ulteriore portata di moduli 1 sul salto invariato di m. 1.10, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 6.50; salto m. 1.10; potenza HP 9.53.

26° Molino Ruggeri di spettanza del sig. Ruggeri Romano, distinto al mappale n. 683 del catasto censuario del comune di Travagliato: moduli medi 6.50; portata jemale moduli 6.34; salto m. 2.90; potenza HP 25.13, per riconoscimento.

27° Maglio e Sega Bossini di spettanza del sig. Bossini Adolfo, distinto al mappale n. 686-2 del catasto censuario del comune di Travagliato: moduli medi 6.50; portata jemale moduli 6.34; salto m. 2; potenza HP 17.33, per riconoscimento.

28° Maglio Averoldi di spettanza del sig. Averoldi Angelo, distinto al mappale n. 588 del catasto censuario del comune di

Travagliato: moduli medi 6.50; portata jemale moduli 6,34; salto m. 0.80; potenza HP 6.93, per riconoscimento.

29° Molino Marchetti di spettanza della ditta Marchetti Angelo e Ronchi Margherita usufruttuaria in parte, distinto al mappale n. 844 del catasto censuario del comune di Travagliato: moduli medi 6.50; portata jemale moduli 6.34; salto m. 2.95; potenza HP 25.57, per riconoscimento.

30° Molino e Sega Molinasso di spettanza della Società della Seriola Nuova di Chiari, distinto al mappale n. 843-I del catasto censuario del comune di Castegnato: moduli medi 8; portata jemale moduli 7,28; salto m. 3,50; potenza HP 37.33, per riconoscimento, ed HP 1.96, ricavati con l'ulteriore portata di moduli 0.42 sul salto invariato di m. 3.50, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 8.42; salto metri 3.50; potenza HP 39.29.

III. Per il Consorzio della Roggia Castrina:

a) agli effetti del riconoscimento: moduli 32.45 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 24.40 nei mesi di maggio e settembre; moduli 16 nel periodo ottobre-aprile, con l'obbligo di restituire la portata di moduli 0,25, per la irrigazione di una superficie di ett. 2220;

b) agli effetti della concessione in via precaria: moduli 11.30 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 8.47 nei mesi di maggio e settembre e moduli 5 nel periodo ottobre-aprile;

c) agli effetti della concessione in via di sanatoria: moduli 4.86 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 3.64 nei mesi di maggio e settembre e moduli 4 nel periodo ottobre-aprile, per la irrigazione di una superficie di ett. 334;

d) per l'azionamento, con l'acqua derivata come alla precedente lettera *a*) dei 7 opifici scaglionati lungo la roggia e come appresso specificati, la complessiva potenza di HP 83.64 per riconoscimento:

1° Maglio Ravazzolo di spettanza del sig. Uberti Giuseppe distinto ai mappali n. 120 e n. 186 del catasto censuario del comune di Pontoglio: moduli medi 0,25; portata jemale moduli 0.25; salto m. 3.50; potenza HP 1.17.

2° Molino del Casotto di spettanza del conte Federico Bettoni Cazzago, distinto al mappale n. 1245-1 e n. 1245-2 del catasto censuario del comune di Cazzago S. Martino: moduli medi 4.30; portata jemale moduli 3.03; salto m. 3; potenza HP 17.20.

3° Molino Danzini di spettanza della ditta Danzini Giacomo e Pietro e Minelli Giulia, distinto al mappale n. 676-1 del catasto censuario del comune di Travagliato: moduli medi 4; portata jemale moduli 3.40; salto m. 2.50; potenza HP 13.33.

4° Molino della Compagnia di spettanza della Società Seriola Castrina, distinto al mappale n. 672-1 del catasto censuario del comune di Travagliato: moduli medi 5; portata jemale mod. 4.30; salto m. 2.20; potenza HP 14.67.

5° Molino Trepola a sinistra di spettanza del sig. Verga Carlo, distinto al mappale n. 791 del comune di Ospitaletto: moduli medi 2.90; portata jemale mod. 4.30; salto m. 2.50; potenza HP 9.67.

6° Molino Trepola a destra di spettanza dei signori Verga Giovanni e Carlo, distinto al mappale n. 794-1 del catasto censuario del comune di Ospitaletto: moduli medi 4.50; portata jemale moduli 4.30; salto m. 2.50; potenza HP 15.

7° Molino Cazzavago di spettanza dei sigg. Cazzavago Giovanni ed Angela, distinto al mappale n. 156-1 del catasto censuario del comune di Castegnato: moduli medi 3.50; portata jemale moduli 3.80; salto m. 2.70; potenza HP 12.60.

IV. Per la Roggia Foresti della ditta Niggeler e Kupfer, agli effetti del riconoscimento: moduli 0.05 nel periodo giugno-luglio-agosto e moduli 0.04 nei mesi di maggio e settembre, per la irrigazione di una superficie di ett. 2.40.

V. Per i Consorzi riuniti delle Roggie Trenzana e Travagliata:

a) agli effetti del riconoscimento: moduli 51.85 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 41.60 nei mesi di maggio e settembre; moduli 35.80 nel periodo ottobre-aprile, con l'obbligo di restituire la portata di moduli 10.85, per la irrigazione di una superficie di ett. 2820;

b) agli effetti della concessione in via precaria: moduli 7 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 5.25 nei mesi di maggio e settembre; moduli 6 nel periodo ottobre-aprile;

c) agli effetti della concessione in via di sanatoria: moduli 5.53 nel periodo giugno-luglio-agosto e moduli 4.15 nei mesi di maggio e settembre, per la irrigazione di ett. 382;

d) per l'azionamento con l'acqua derivata come alla precedente lettera *a*) dei sette opifici scaglionati lungo la roggia e come appresso specificati, le globali potenze di HP 160.63 per riconoscimento e di HP 13.46 per concessione in via di sanatoria, e complessivamente HP 174.09:

1° Molino Calabria di spettanza dei sigg. Calabria Augusto, Vittorio e Carlo fu Domenico, distinto al mappale n. 960 del catasto censuario del comune di Pontoglio: moduli medi 0,25; portata jemale moduli 0.25; salto m. 4; potenza HP 1.33 per riconoscimento.

2° Molino Vezzoli di spettanza del sig. Gian Marco Vezzoli, distinto al mappale n. 981, partita n. 342 del catasto censuario del comune di Pontoglio: moduli medi 5.90; portata jemale moduli 5.90; salto m. 3; potenza HP 23.60, per riconoscimento.

3° Molino Cavadini di spettanza del sig. Cavadini Alberto di Giuseppe, distinto al mappale n. 1217, partita n. 363, del catasto censuario del comune di Pontoglio: moduli medi 5.80; portata jemale moduli 5.90; salto m. 2; potenza HP 15,47 con scarico in Oglio, per riconoscimento.

4° Molino del Maglio di spettanza del sig. Gozzini Vincenzo, distinto ai mappali n. 1335 e n. 2005, partita n. 421 del catasto censuario del comune di Pontoglio: moduli medi 6; portata jemale moduli 6; salto m 2.30; potenza HP 18.40, con scarico in Oglio, per riconoscimento ed HP 4, ricavati con la portata media invariata di moduli 6, e con l'aumento del salto di metri 0.50, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 6; salto m. 2.80; potenza HP 22.40.

5° Molino della Bargnana di spettanza del sig. Pighetti Giuseppe, distinto ai mappali n. 1019, n. 1018 e n. 1676 del catasto censuario del comune di Castrezzato: moduli medi 12.90; portata jemale moduli 9.80; salto m. 2.25; potenza HP 38.70, per riconoscimento ed HP 9.46 ricavati con la portata media invariata di mod. 12.90 e con l'aumento del salto di m. 0.55, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 12.90; salto m. 2.80; potenza HP 48.16.

6° Molino e sega della Piazzetta (Travagliata) di spettanza della Società della Seriola Travagliata, distinto ai mappali n. 1405, n. 1463 e n. 1582 del catasto censuario del comune di Travagliato: moduli medi 13.90; portata jemale moduli 13.90; salto m. 2; potenza HP 37.07 per riconoscimento.

7° Molino e Macina di Via Napoleone di spettanza della Società della Seriola Travagliata, distinto ai mappali n. 1309 e n. 1338 del catasto censuario del comune di Travagliato: moduli medi 8.50; portata jemale moduli 7.21; salto m. 2.30; potenza HP. 26.06, per riconoscimento.

VI. Per il Consorzio della Roggia Baiona:

a) agli effetti del riconoscimento: moduli 23.63 nel periodo giugno-luglio-agosto e moduli 17,72 nei mesi di maggio e settembre, per la irrigazione di una superficie di ett. 1630;

b) agli effetti della concessione in via precaria: moduli 2 nel periodo giugno-luglio-agosto e moduli 1.50 nei mesi di maggio e settembre;

c) agli effetti della concessione in via di sanatoria: moduli 16 nel periodo ottobre-aprile.

VII. Per il Consorzio della Roggia Rudiana:

a) agli effetti del riconoscimento: moduli 16.90 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 12.87 nei mesi di maggio e settembre; moduli 7.34 nel periodo ottobre-aprile, con l'obbligo di restituire la portata di moduli 0,80, per la irrigazione di una superficie di ett. 1113;

b) agli effetti della concessione in via di sanatoria: moduli 0.33 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 0.25 nei mesi di maggio e settembre; moduli 4.70 nel periodo ottobre-aprile, per la irrigazione di una superficie di ett. 23;

c) per l'azionamento, con l'acqua derivata come alla precedente lettera *a*), dei 4 opifici scaglionati lungo la roggia e come appresso specificati, le globali potenze di HP 46.08 per riconoscimento e di HP. 23.31 per concessione in via di sanatoria, e complessivamente HP 69.39:

1° Officina elettrica (già Macina di semi) di spettanza della Società anonima Gas ed elettricità di Bologna, distinta al mappale n. 1506, partita n. 272, del catasto censuario del comune di Rudiano: moduli medi 6; portata jemale moduli 7.34; salto m. 2.30; potenza HP 18.40 per riconoscimento ed HP 23.31 ricavati con la ulteriore portata media di moduli 0.80 e l'ulteriore salto di m. 2.30, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 6.80; salto m. 4.60; potenza HP 41.71.

2° Sega Valenti di spettanza del sig. Valenti Pietro, distinta ai mappali n. 240 e n. 178, partita n. 185, del catasto censuario del comune di Rudiano: moduli medi 0,80; portata jemale moduli 0,80; salto m. 4,20; potenza HP 4.48, per riconoscimento.

3° Molino Brocchetti di spettanza del sig. Brocchetti Giuseppe distinto ai mappali n. 1517 e n. 319, partita n. 243 del catasto censuario del Comune di Rudiano: moduli medi 6; portata jemale moduli 6,54; salto m. 2,30; potenza HP 18.40 per riconoscimento.

4° Torcitura Cicogna di spettanza della Ditta Fratelli Cicogna distinta al mappale n. 1321, partita n. 253 del catasto censuario del comune di Rudiano: moduli medi 0,80; portata jemale moduli 0,80; salto m. 4,50; potenza HP 4.80, con scarico nella Roggia Molina, per riconoscimento.

VIII. Per il Consorzio della Roggia Castellana:

a) agli effetti del riconoscimento: moduli 34,30 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 25.73 nei mesi di maggio e settembre; moduli 14 nel periodo ottobre-aprile, per la irrigazione di ett. 2363;

b) agli effetti della concessione in via precaria: moduli 1.50 nel periodo giugno-luglio-agosto e moduli 1,13 nei mesi di maggio e settembre;

c) agli effetti della concessione in via di sanatoria: moduli 5.07 nel periodo giugno-luglio-agosto; mod. 3,80 nei mesi di maggio e settembre; moduli 12 nel periodo ottobre-aprile, per la irrigazione di ett. 350;

d) per l'azionamento, con l'acqua derivata come alla precedente lettera *a*), dei 5 opifici scaglionati lungo la roggia e come appresso specificati, le globali potenze di HP 69.82, per riconoscimento e di HP 6.07, per concessione in via di sanatoria, e complessivamente HP 75.89:

1° Molino dei Compartecipi di spettanza del Consorzio della roggia Castellana, distinto al mappale n. 40, partita n. 367 del catasto censuario del comune di Castelcovati: moduli medi 6; portata jemale moduli 4.72; salto m. 2.50; potenza HP 20, per riconoscimento.

2° Molino Riva di spettanza del sig. Magli Giacomo, distinto al mappale n. 295, partita n. 356, del catasto censuario del comune di Castelcovati: moduli medi 4.10; portata jemale moduli 4.20; salto m. 1.60; potenza HP 8.75, per riconoscimento.

3° Maglio e Macina Olivini di spettanza della Sig.ra Olivini Paolina in Guerrini, distinto al mappale n. 661, partita n. 237 del catasto censuario del comune di Castelcovati: moduli medi 4,10; portata jemale moduli 4.20; salto m. 1,90; potenza HP 10.39, per riconoscimento.

4° Molino Barussa, di spettanza del sig. Daniele Bianchi, distinto al mappale n. 534, partita n. 618 del catasto censuario del comune di Castrezzato: moduli medi 5.20; portata jemale moduli 4.66; salto m. 2.30; potenza HP 15.95, per riconoscimento.

5° Molino e sega Biloni di spettanza del Consorzio irriguo vaso Baioncello di Lograte, distinti al mappale n. 412, partita numero 623 del catasto censuario del comune di Castrezzato: moduli medi 6.50; portata jemale moduli 4.67; salto m. 1.70; potenza HP 14.73, per riconoscimento, ed HP 6.07 ricavati con la portata media invariata di moduli 6.50 e con l'aumento del salto di m. 0,70, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 6.50; salto m. 2.40; potenza HP 20.80.

IX. Per il Consorzio della Roggia Vescovada:

a) agli effetti del riconoscimento: moduli 5.32 nel periodo giugno-luglio-agosto e moduli 3.99 nei mesi di maggio e settembre, per la irrigazione di una superficie di ett. 486;

b) agli effetti della concessione in via di sanatoria: moduli 0.90 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 0,68 nei mesi di maggio e settembre; moduli 6 nel periodo ottobre-aprile, per la irrigazione di una superficie di ett. 69.

X. Per la Roggia Molina della contessa Luigia Martinengo Villagana-Chizzola, vedova Medolago Albani, ai soli effetti del riconoscimento:

a) moduli 5.80 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 5.72 nei mesi di maggio e settembre e moduli 5.50 nel periodo ottobre-aprile, con l'obbligo di restituire la portata di moduli 5.50, per la irrigazione di una superficie di ett. 23;

b) per l'azionamento di un molino denominato Dalè di spettanza della ditta contessa Luigia Martinengo Villagana-Chizzola, vedova Medolago Albani, contessa Caterina Martinengo dalle Palle D'oro e conte Angelo Gradenigo, distinto al mappale n. 1133, partita n. 246 del catasto censuario del comune di Urago d'Oglio: moduli medi 5.50; salto m.2.10; potenza HP 15.40.

XI. Per il Consorzio Utenza Roggia Sale:

a) agli effetti del riconoscimento: moduli 44.40 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 33.30 nei mesi di maggio e settembre e moduli 14 nel periodo ottobre-aprile, per la irrigazione di ett. 2865;

b) agli effetti della concessione in via precaria: moduli 3 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 2.25 nei mesi di maggio e settembre e moduli 2.50 nel periodo ottobre-aprile;

c) agli effetti della concessione in via di sanatoria: moduli 3.44 nel periodo giugno-luglio-agosto e moduli 2.58 nei mesi di maggio e settembre, per la irrigazione di ett. 222;

d) per l'azionamento di un opificio detto «Molino Marcata» di spettanza del Consorzio utenza Roggia Sale e distinto al mappale n. 984 del catasto censuario del comune di Cividate al Piano: moduli medi 14; portata jemale moduli 14; salto metro 1.50; potenza HP 28, per riconoscimento.

XII. Per il Consorzio Roggia Belladonna, Pumenenga e Panigiana:

a) agli effetti del riconoscimento, oltre alle portate di moduli 9.37 nei mesi di giugno, luglio e agosto e di moduli 7.03 nei mesi di maggio e settembre, derivate dalla roggia Antegnate: moduli 15.03 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 11.27 nei mesi di maggio e settembre e moduli 3.70 nel periodo ottobre-aprile, per la irrigazione di ett. 1687;

b) agli effetti della concessione in via di sanatoria: moduli 0.88 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 0.66 nei mesi di maggio e settembre e moduli 3.20 nel periodo ottobre-aprile, per la irrigazione di una superficie di ett. 97;

c) per l'azionamento di un opificio denominato «Molino Martinelli» di spettanza del sig. Martinelli Lauro fu Pietro e distinto al mappale n. 653-3 del catasto censuario del comune di Calcio: moduli medi 4; portata jemale moduli 3.72; salto m. 1.30; potenza HP 6.93, per riconoscimento ed HP 2.93, ricavati con la portata media invariata di moduli 4 e con l'aumento del salto di m. 0.55, per concessione in via di sanatoria. Complessivamente, moduli medi 4; salto m. 1.85; potenza HP 9.86.

XIII. Per la Roggia Antegnate, del Comune di Antegnate, ai soli effetti del riconoscimento:

a) moduli 18.74 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 14.06 nei mesi di maggio e settembre; moduli 3 nel periodo ottobre-aprile, con l'obbligo di restituire la portata di moduli 9.37 nei mesi di giugno, luglio e agosto e di moduli 7,03 nei mesi di maggio e di settembre (da consegnare alla roggia Belladonna), per la irrigazione di una superficie di ett. 646;

b) per l'azionamento, con l'acqua derivata come alla precedente lettera a) di due opifici scaglionati lungo la roggia e come appresso specificati, la complessiva potenza di HP 14.80, per riconoscimento:

1° Molino Vecchi di spettanza delle ditte Pagani Pierina e Sottocorna Rosina, distinto al mappale n. 134 del catasto censuario del comune di Antegnate: moduli medi 3; portata jemale moduli 3; salto m. 1.70; potenza HP 6.80.

2° Molino S. Rocco, di spettanza della S. A. « La Miglioria Fondi » proprietaria e Savoldi Pietro di Antonino usufruttuario generale e distinto al mappale n. 1086-1 del catasto censuario del comune di Antegnate: moduli med. 3; portata jemale moduli 3; salto m. 2; potenza HP 8.

XIV. Per l'Amministrazione del Naviglio Civico di Cremona e per il Consorzio per l'incremento delle irrigazioni cremonesi:

a) agli effetti del riconoscimento, per la irrigazione del comprensorio complessivo indicato dal competente Ufficio del Genio civile in ett. 57.000, di comune spettanza dei due Enti:

1° a mezzo del Naviglio civico di Cremona: mod. 90 nel periodo giugno-luglio-agosto; mod. 67.50 nei mesi di maggio e settembre; moduli 40 nel periodo ottobre-aprile;

2° a mezzo della roggia Calciana: moduli 16 nel periodo giugno-luglio-agosto e moduli 12 nei mesi di maggio e settembre; a mezzo del Naviglio Grande Pallavicino: moduli 75 nel periodo giugno-luglio-agosto e moduli 56.20 nei mesi di maggio e settembre; a mezzo dei due cavi suddetti complessivi moduli 60 nel periodo ottobre-aprile, con l'obbligo, comune ai detti due cavi, di restituire la portata di moduli 10;

3° a mezzo della roggia Molinara: moduli 10 nel periodo giugno-luglio-agosto, moduli 10 nei mesi di maggio e settembre e moduli 10 nel periodo ottobre-aprile;

4° per il cavo di Suppeditazione: se ne ammette la funzione integrativa, nella eventualità che la competenza da riconoscere nei limiti come sopra specificati al Naviglio Grande Pallavicino venga, per qualsiasi causa, ad essere menomata in tutto o in parte;

b) per l'azionamento, con l'acqua derivata come alla precedente lettera a), dei 4 opifici scaglionati lungo il Naviglio civico di Cremona e come appresso specificati, ai soli effetti del riconoscimento, la potenza complessiva di HP 90.73:

1° Segheria (già molino) sita sulla roggia Lanzona, derivata dal Naviglio civico di Cremona, di spettanza del sig. Lazzari Roberto, distinta al mappale n. 599 del catasto censuario del Comune di Casalbuttano: moduli 15; salto m. 2.30; potenza HP 46.

2° Setificio (già molino) sito sulla roggia Molinara, derivata dal Naviglio civico di Cremona, di spettanza del sig. Careni Giuseppe, distinto ai mappali n. 943-1 e 943-2 del catasto censuario del comune di Fontanella (Bergamo): mod. 9.30; salto m. 2; potenza HP 24,80.

3° Molino da grano, sito sulla roggia Molinara suddetta di spettanza degli eredi Ravani fu Luigi e distinto al mappale n. 930-A del catasto censuario del comune di Fontanella (Bergamo): moduli 7; salto m. 0.85; potenza HP 7.93.

4° Segheria sita sulla roggia Molinara suddetta, di spettanza del sig. Taietti Pietro fu Davide e distinta al mappale n. 810 del catasto censuario del comune di Fontanella (Bergamo): moduli 9; salto m. 1; potenza HP 12;

c) per l'azionamento, con l'acqua derivata come al precedente n. 2 della lettera a), dei seguenti 12 opifici scaglionati lungo i cavi ex Pallavicino e diramazioni, dei sedici denunciati dal Consorzio per l'incremento delle irrigazioni cremonesi, dei quali quattro più non esistono perchè soppressi durante l'ultimo trentennio e non più riattivati, agli effetti del riconoscimento e della concessione in via di sanatoria, la complessiva potenza di HP 1128,78 di cui HP 279,45, per riconoscimento ed HP 849.33 per concessione in via di sanatoria:

1° Molino da grano, sito sulla roggia Calciana, di spettanza del Consorzio per l'incremento delle irrigazioni cremonesi, distinto ai mappali n. 343 e n. 344 del catasto censuario del comune di Calcio: moduli 3,18; salto m. 2.11; potenza HP 8,94, per riconoscimento.

2° Molino da grano, sito sul Naviglio Grande Pallavicino di spettanza del sig. Fiora Annibale fu Agostino distinto al mappale n. 62 del catasto censuario del comune di Cumignano: moduli 25; salto m. 2.53; potenza HP 84,33, per riconoscimento.

3° Molino da grano, sito sulla roggia Molinara, di spettanza del Consorzio suddetto, distinto al mappale n. 365 del catasto censuario del comune di Pumenengo: moduli 2.96; salto metri 1,97; potenza HP 7.77, per riconoscimento.

4° Molino adibito a pila, sito sulla roggia Molinara, di spettanza del Consorzio suddetto, distinto al mappale n. 370 del catasto censuario del comune di Pumenengo: mod. 8; salto m. 1.02; potenza HP 10.88, per riconoscimento.

5° Molino da grano, sito sulla roggia Molinara, di spettanza del Consorzio suddetto, distinto ai mappali n. 636 e n. 694 del catasto censuario del comune di Torre Pallavicina: mod. 7.50; salto m. 1.98; potenza HP 19.80, per riconoscimento.

6° Molino da grano detto di S. Sillo, sito sulla Ciria Vecchia di spettanza del Consorzio suddetto, distinto ai mappal, n. 53-81 del catasto censuario del comune di Corte dei Frati: mod. 20; salto m. 1.90; potenza HP 50.67, per riconoscimento.

7° Molino da grano, sito sulla Ciria Vecchia, di spettanza del sig. Chiodelli Albino, distinto al mappale n. 131 del catasto censuario del comune di Cicognolo: mod. 9.06; salto m. 2.05; potenza HP 24.76, per riconoscimento.

8° Molino da grano, sito sul Diversivo Magio, di spettanza del Consorzio per l'incremento delle irrigazioni cremonesi, distinto al mappale n. 731 del comune di Piadena: moduli 5.50; salto m. 1.35; potenza HP. 9.90, per riconoscimento.

9° Centrale idroelettrica, sita sul Naviglio grande Pallavicino, di spettanza della casa Conte Jacini, distinta al mappale n. 453 del catasto censuario del comune di Casalbuttano: moduli 19.50; salto m. 2.40; potenza HP 62,40, per riconoscimento.

10° Centrale idroelettrica di Campagnola, sita sulla Ciria Nuova, di spettanza del Consorzio per l'incremento delle irrigazioni cremonesi, distinta al mappale n. 75 del catasto censuario del comune di Corte de' Cortesi: mod. 60; salto m. 2.75; potenza HP 220, per concessione in via di sanatoria.

11° Centrale idroelettrica della Rezza, sita sul Naviglio Grande Pallavicino, di spettanza del Consorzio suddetto, distinta ai mappali n. 1470-*b* e n. 1432 rispettivamente dei catasti censuari dei comuni di Genivolte e Casalmorano: moduli 80; salto m. 2.60; potenza HP 277,33, per concessione in via di sanatoria.

12° Centrale idroelettrica di Mirabello, sita sul Naviglio grande Pallavicino, di spettanza del Consorzio suddetto, distinta al mappale n. 227 sub. 3° del catasto censuario del comune di Casalmorano: moduli 80; salto m. 3.30; potenza HP 352, per concessione in via di sanatoria.

Ritenuto che dai documenti prodotti e dagli accertamenti compiuti dai competenti uffici, possono ritenersi dimostrati l'antichità degli usi ed il loro esercizio per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884 n. 2644;

Che, pertanto, tutte le utenze sopra elencate possono essere riconosciute, con le caratteristiche come sopra accertate e determinate, assegnandosi come durata un periodo di anni settanta, successivi e continui, decorrenti dal 1° febbr. 1917, a termini dell'art. 24 del Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. D. 11 dicembre 1933 n. 1775, alle utenze di spettanza dei Consorzi delle roggie Fusia, Vetra, Castrina, Trenzana-Travagliata, Baiona, Rudiana, Castellana, Vescovada, Sale, Belladonna-Pumenenga-Panigiana, del Comune di Antegnate e dell'Amministrazione del Naviglio civico di Cremona e Consorzio per l'incremento delle irrigazioni cremonesi; ed un periodo di anni 30 successivi e continui decorrenti dal 1° febbraio 1917, alle utenze di spettanza della ditta Niggeler e Kupfer e della ditta Martinengo;

Che le medesime durate di settanta e di trenta anni sono da assegnare alle maggiori utilizzazioni abusivamente attuate dagli enti e ditte suddetti e da concedere in via di sanatoria ed in base alla già esperita istruttoria, trattandosi di varianti non sostanziali apportate ad antiche utenze, mentre per le concessioni in via precaria è da stabilire per tutte le utenze indistintamente la durata di anni cinque decorrenti dalla data del presente decreto;

Considerato nei riguardi delle utenze per produzione di forza motrice, che trattandosi di utilizzazione ad uso promiscuo, il canone ad esse attribuibile per il periodo posteriore al 1° luglio 1924 resta assorbito dal maggiore canone da assegnare alle correlative utenze irrigue che costituiscono l'utilizzazione prevalente, ad eccezione dell'utenza sulla roggia Molina della contessa Martinengo, per la quale son da applicare distintamente i canoni dovuti per l'utilizzazione irrigua e per quella di forza motrice per l'azionamento del molino Dalè;

Che agli effetti del riconoscimento, i canoni debbono avere decorrenza dal 1° luglio 1924; per le concessioni in via di sanatoria: dal trentennio anteriore alle rispettive domande di riconoscimento, a meno che l'utente non dimostri all'Amministrazione finanziaria il più recente inizio della maggiore utilizzazione e salvo eventuali conguagli; e per le concessioni in via precaria: dalla data del presente decreto;

Considerato che, agli effetti dei canoni da fissare in base alle utilizzazioni irrigue, la legge ne riduce la misura alla metà unicamente per le derivazioni soltanto jemali, d'onde consegue che per le derivazioni soltanto estive vige il canone intero come per quelle continue in quantitativo uniforme, e che per le derivazioni di differenti quantitativi estivi e jemali si dovrebbero, a rigore, applicare i canoni per ciascuna stagione a sè stante;

Che però il rigore di questo principio può essere temperato, sul riflesso che, se l'utenza fosse continua in quantitativo uniforme, si applicherebbe certamente il solo canone normale non distinto per stagioni, d'onde consegue che il canone normale applicato su un quantitativo d'acqua estiva può considerarsi valere anche per altrettanto quantitativo d'acqua jemale senz'aggiunta di altro canone;

Che pertanto possono applicarsi i canoni normali solo su quella parte di derivazione che risulta esercitata continuamente nelle due stagioni, con l'aggiunta del canone stagionale (intero per l'acqua estiva, metà per l'acqua jemale) sull'eccedenza della derivazione stagionale estiva o jemale oltre quella continua; e che praticamente occorre distinguere: *a*) se la derivazione estiva è maggiore di quella jemale, si applica il canone intero sulla estiva, abbandonando quello che sarebbe dovuto sulla jemale; *b*) se la derivazione estiva è minore di quella jemale, si applica il canone intero sulla estiva ed il canone dimezzato sulla portata jemale che residua;

Che, essendo diversi i quantitativi derivabili nei vari mesi della stagione estiva, il canone dovrebbe essere applicato, in conformità alla prassi seguita dall'Amministrazione, sul quantitativo assegnato in quei mesi estivi nei quali, a suo giudizio, l'irrigazione esaurisce il valore economico della concessione d'acqua, siavi o no acqua disponibile negli altri mesi;

Che però, in mancanza di tassative disposizioni in contrario, si può, nel caso particolare, tenuto conto di tutte le circostanze ed anche per uniformità di trattamento di tutte le utenze oggetto del presente decreto, ammettere che i quantitativi derivati nella stagione irrigatoria estiva, da prendersi a base per l'applicazione del canone, siano costituiti dalle medie ponderate dei vari quantitativi mensili derivabili nei sei mesi della stagione;

Considerato che dalle medie in tal modo calcolate sono da detrarre i quantitativi che gli utenti abbiano obbligo di consegnare o restituire inutilizzati;

Considerato che, per quanto precede, i canoni sono da applicare sulle seguenti medie estive (aprile-settembre) e jemali (ottobre-marzo):

I. Per il Consorzio della Roggia Fusia:

a) portata media estiva moduli	54,97 —	1,20 = 53,77
b) » » » »	12,25	
c) » » » »	1,23	

II. Per il Consorzio della Roggia Vetra:

a) portata media estiva moduli	83,82 —	7,34 = 76,48
b) » » » »	6,50	

III. Per il Consorzio della Roggia Castrina:

a) portata media estiva moduli 27,03 — 0,25 = 26,78
b) » » » » 9,31
c) » » » » 4,31

IV. Per la Società Anonima Niggeler e Kupfer:

portata media estiva moduli 0.04

V. Per i Consorzi Riuniti delle Roggie Trenzana e Travagliata:

a) portata media estiva moduli 45,76 — 10,85 = 34,91
b) » » » » 6,25
c) » » » » 4,15

VI. Per il Consorzio della Roggia Baiona:

a) portata media estiva moduli 17,72
b) » » » » 1,50
c) { » » » » 2,67
{ » » jemale in più mod. 13,33

VII. Per il Consorzio della Roggia Rudiana:

a) portata media estiva moduli 13,96 — 0,80 = 13,16
b) { » » » » 1,03
{ » » jemale in più mod. 3,67

VIII. Per il Consorzio della Roggia Castellana:

a) portata media estiva moduli 28,06
b) » » » » 1,12
c) { » » » » 5,80
{ » » jemale in più mod. 6.20

IX. Per il Consorzio della Roggia Vescovada:

a) portata media estiva moduli 3,99
b) { » » » » 1,68
{ » » jemale in più mod. 4,32

X. Per la Contessa Luigia Martinengo Villagana-Chizzola vedova Medolago-Albani:

portata media estiva moduli 5,72 — 5,50 = 0,22

XI. Per il Consorzio Utenza Roggia Sale:

a) portata media estiva moduli 35,63
b) » » » » 2,67
c) » » » » 2,58

XII. Per il Consorzio Roggia Belladonna-Pumenenga e Panigiana:

a) { portata media estiva moduli 11,89
{ » » » » 7,03
b) { » » » » 1,19
{ » » jemale in più mod. 2,01

XIII. Per il Comune di Antegnate:

portata media estiva moduli 7,53

XIV. Per l'Amministrazione del Naviglio Civico di Cremona e Consoszio per l'incremento delle irrigazioni cremonesi:

a) 1) portata media estiva moduli 74,17
2) { » » » » 12,00 }
{ » » » » 56,23 } 78.23-10=68.23
{ » » » » 10,00 }
{ » » jemale in più mod. 50,00
3) portata media continua moduli . 10,00

Che per le singole concessioni in via precaria ed in via di sanatoria gli utenti suddetti sono tenuti a costituire, su richiesta dell'Amministrazione finanziaria e con un minimo di L. 100, i relativi depositi cauzionali nella misura prevista dalla legge, giusta il disposto dell'art. 11 del citato Testo Unico 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè a versare alle competenti Sezioni di Tesoreria Provinciale per le singole predette concessioni e con un minimo di L. 50, le somme di cui all'art. 7, secondo comma, del Testo Unico medesimo;

Che può altresì concedersi al Consorzio della Roggia Vetra l'autorizzazione, richiesta con istanza 3 gennaio 1929, di consolidare, in base al progetto 20 gennaio 1929, a firma dell'ingegnere Andrea Cassa, la propria diga di presa sul fiume Oglio, respingendosi, in proposito, le opposizioni presentate dalle Utenze cremonesi e bergamasche, perchè, dopo l'avvenuta costituzione del Consorzio dell'Oglio, il quale ha lo scopo e l'incarico di distribuire le acque alle varie utenze secondo la loro rispettiva competenza, viene a cessare per le dighe di presa ogni funzione di regolazione automatica delle acque derivate e quindi le opposizioni stesse non hanno più ragione d'essere;

Vista la relazione di coordinamento delle varie istruttorie redatta dall'Ufficio idrografico del Po - Sezione staccata di Milano, in data 25 gennaio 1933;

Sentito il parere del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici come da voto n. 304 espresso nell'adunanza del 15 aprile 1933;

Visto il Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. Decreto 11 dicembre 1933 ,n. 1775;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Entro i limiti di disponibilità dell'acqua, respinta ogni opposizione ed eccezione in quanto non vi si sia fatta ragione con le provvidenze di cui al presente decreto e con salvezza dei diritti dei terzi, è riconosciuto ai sensi dell'art. 2 lettera *b*) del Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R. D. 11 dicembre 1933 n. 1775, alle seguenti ditte e nelle misure rispettivamente indicate, il diritto di derivare acqua dal fiume Oglio ed è assentita altresì alle ditte stesse la concessione in via di sanatoria per le maggiori utilizzazioni accertate a scopo irriguo e di produzione di forza motrice, nonchè la concessione, in via precaria, di ulteriori portate per compensare temporaneamente le perdite, per filtrazione, dei canali di derivazione:

1° Al Consorzio della Roggia Fusia:

a) moduli 65.20 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 49.20 nei mesi di maggio e settembre; moduli 35.80 nel periodo ottobre-aprile, con l'obbligo di restituire la portata di moduli 1.20, per la irrigazione di una superficie di ett. 4132.80, a titolo di riconoscimento di diritto;

b) moduli 15 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 11.25 nei mesi di maggio e settembre; moduli 6 nel periodo ottobre-aprile, a titolo di concessione in via precaria;

c) moduli 1.64 nel periodo giugno-luglio-agosto e moduli 1.23 nei mesi di maggio e settembre, per la irrigazione di ett. 105, a titolo di concessione in via di sanatoria;

d) è altresì concesso di poter utilizzare la complessiva potenza di HP 417.88, dei quali HP 294.32 a titolo di riconoscimento di diritto ed HP 123.56 in via di sanatoria, producibile con l'acqua derivata come alle precedenti lettere *a*) e *c*), per il funzionamento di diciassette opifici scaglionati

lungo la roggia Fusia, e meglio specificati, con le singole caratteristiche di portata, di salto, di potenza e catastali, nella parte espositiva del presente decreto.

2° Al Consorzio della Roggia Vetra:

a) moduli 99.34 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 76.34 nei mesi di maggio e settembre; moduli 52.24 nel periodo ottobre-aprile, con l'obbligo di restituire la portata di moduli 7.34, per la irrigazione di una superficie di ett. 5938, a titolo di riconoscimento di diritto;

b) moduli 8 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 6 nei mesi di maggio e settembre e moduli 3 nel periodo ottobre-aprile, per concessione in via precaria;

c) è altresì concesso di poter utilizzare la complessiva potenza di HP 543.88 dei quali HP 501.70 a titolo di riconoscimento di diritto ed HP 42.18 in via di sanatoria, producibile con le portate anzidette, per l'azionamento di trenta opifici scaglionati lungo la roggia Vetra e meglio specificati, con le singole caratteristiche di portata, di salto, di potenza e catastali, nella parte espositiva del presente decreto.

3° Al Consorzio della Roggia Castrina:

a) moduli 32,45 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 24.40 nei mesi di maggio e settembre; moduli 16 nel periodo ottobre-aprile, con l'obbligo di restituire la portata di moduli 0.25, per la irrigazione di ett. 2220, a titolo di riconoscimento di diritto;

b) moduli 11.30 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 8.47 nei mesi di maggio e settembre e moduli 5 nel periodo ottobre-aprile, a titolo di concessione in via precaria;

c) moduli 4.86 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 3.64 nei mesi di maggio e settembre e moduli 4 nel periodo ottobre-aprile, per la irrigazione di una superficie di ett. 334, a titolo di concessione in via di sanatoria;

d) è anche riconosciuto il diritto di utilizzare la complessiva potenza di HP 83.64 producibile con l'acqua derivata come alla precedente lettera a) per il funzionamento di sette opifici scaglionati lungo la roggia Castrina e meglio specificati, con le singole caratteristiche di portata, di salto, di potenza e catastali, nella parte espositiva del presente decreto.

4° Alla Società Anonima Niggeler e Kupfer (Roggia Foresti): moduli 0.05 nel periodo giugno-luglio-agosto e moduli 0.04 nei mesi di maggio e settembre, per la irrigazione di una superficie di ett. 2,40, a titolo di riconoscimento di diritto.

5° Ai Consorzi riuniti delle Roggie Trenzana e Travagliata:

a) moduli 51.85 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 41.60 nei mesi di maggio e settembre; moduli 35.80 nel periodo ottobre-aprile, con l'obbligo di restituire la portata di moduli 10.85, per la irrigazione di una superficie di ettari 2820, a titolo di riconoscimento di diritto;

b) moduli 7 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 5.25 nei mesi di maggio e settembre; moduli 6 nel periodo ottobre-aprile, a titolo di concessione in via precaria;

c) moduli 5.53 nel periodo giugno-luglio-agosto e moduli 4.15 nei mesi di maggio e settembre, per la irrigazione di ett. 382, a titolo di concessione in via di sanatoria;

d) è altresì concesso di poter utilizzare la complessiva potenza di HP 174.09 dei quali HP 160.63 a titolo di riconoscimento di diritto ed HP 13.46 in via di sanatoria, producibile con l'acqua derivata come alle precedenti lettere a) e c) per il funzionamento di sette opifici scaglionati lungo le roggie Trenzana e Travagliata e meglio specificati, con le singole caratteristiche di portata, di salto, di potenza e catastali, nella parte espositiva del presente decreto.

6° Al Consorzio della Roggia Baiona:

a) moduli 23.63 nel periodo giugno-luglio-agosto e moduli 17.72 nei mesi di maggio e settembre, per la irrigazione di una superficie di ett. 1630, a titolo di riconoscimento di diritto;

b) moduli 2 nel periodo giugno-luglio-agosto e moduli 1.50 nei mesi di maggio e settembre, a titolo di concessione in via precaria;

c) moduli 16 nel periodo ottobre-aprile, a titolo di concessione in via di sanatoria.

7° Al Consorzio della Roggia Rudiana:

a) moduli 16.90 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 12,87 nei mesi di maggio e settembre; moduli 7.34 nel periodo ottobre-aprile, con l'obbligo di restituire la portata di moduli 0.80, per la irrigazione di una superficie di ettari 1113, a titolo di riconoscimento di diritto;

b) moduli 0.33 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 0.25 nei mesi di maggio e settembre; moduli 4.70 nel periodo ottobre-aprile, per la irrigazione di una superficie di ett. 23, a titolo di concessione in via di sanatoria;

c) è altresì concesso di poter utilizzare la complessiva potenza di HP 69.39 dei quali HP 46.08 a titolo di riconoscimento di diritto ed HP 23.31 in via di sanatoria, producibile con l'acqua derivata come alle precedenti lettere a) e c) per il funzionamento di quattro opifici scaglionati lungo la roggia Rudiana e meglio specificati, con le singole caratteristiche di portata, di salto, di potenza e catastali, nella parte espositiva del presente decreto.

8° Al Consorzio della Roggia Castellana:

a) moduli 34.30 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 25.73 nei mesi di maggio e settembre; moduli 14 nel periodo ottobre-aprile, per la irrigazione di ett. 2363, a titolo di riconoscimento di diritto;

b) moduli 1.50 nel periodo giugno-luglio-agosto, e moduli 1.13 nei mesi di maggio e settembre, a titolo di concessione in via precaria;

c) moduli 5.07 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 3.80 nei mesi di maggio e settembre e moduli 12 nel periodo ottobre-aprile, per la irrigazione di ett. 350, a titolo di concessione in via di sanatoria;

d) è altresì concesso di poter utilizzare la complessiva potenza di HP 75.89 dei quali HP 69.82 a titolo di riconoscimento di diritto ed HP 6.07 in via di sanatoria, producibile con l'acqua derivata come alle precedenti lettere a) e c) per l'azionamento di cinque opifici scaglionati lungo la roggia Castellana e meglio specificati, con le singole caratteristiche di portata, di salto, di potenza e catastali, nella parte espositiva del presente decreto.

9° Al Consorzio della Roggia Vescovada:

a) moduli 5.32 nei mesi di giugno-luglio-agosto e moduli 3.99 nei mesi di maggio e settembre, per la irrigazione di una superficie di ett. 486, a titolo di riconoscimento di diritto;

b) moduli 0.90 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 0.68 nei mesi di maggio e settembre e moduli 6 nel periodo ottobre-aprile, per la irrigazione di una superficie di ett. 69, per concessione in via di sanatoria.

10° Alla signora Contessa Luigia Martinengo Villagana-Chizzola, vedova Medolago-Albani (Roggia Molina), a titolo di riconoscimento di diritto:

a) moduli 5.80 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 5.72 nei mesi di maggio e settembre e moduli 5.50 nel periodo ottobre-aprile, con l'obbligo di restituire la portata di moduli 5.50, per la irrigazione di una superficie di ett. 23;

b) la potenza di HP 15.40 prodotta con l'acqua derivata come alla precedente lettera *a*) per l'azionamento di un opificio situato lungo la roggia Molina e meglio specificato, con le caratteristiche di portata, di salto, di potenza e catastali, nella parte espositiva del presente decreto.

11° Al Consorzio Utenza Roggia Sale:

a) moduli 44.40 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 33.30 nei mesi di maggio e settembre e moduli 14 nel periodo ottobre-aprile, per la irrigazione di una superficie di ett. 2865, a titolo di riconoscimento di diritto;

b) moduli 3 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 2.25 nei mesi di maggio e settembre e moduli 2.50 nel periodo ottobre-aprile, a titolo di concessione in via precaria;

c) moduli 3.44 nel periodo giugno-luglio-agosto e moduli 2.58 nei mesi di maggio e settembre, per la irrigazione di ett. 222, a titolo di concessione in via di sanatoria;

d) a titolo di riconoscimento di diritto la potenza di HP 28 prodotta con l'acqua derivata come alla precedente lettera *a*) per l'azionamento di un opificio sito lungo la roggia Sale e meglio specificato, con le caratteristiche di portata, di salto, di potenza e catastali, nella parte espositiva del presente decreto.

12° Al Consorzio Roggia Belladonna Pumenenga e Panigiana:

a) moduli 15,03 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 11.27 nei mesi di maggio e settembre e moduli 3.70 nel periodo ottobre-aprile, oltre alla portata di moduli 9.37 nel trimestre giugno-luglio-agosto e di mod. 7.03 nel bimestre maggio-settembre derivata dalla roggia Antegnate, per la irrigazione di una superficie di ett. 1687, a titolo di riconoscimento di diritto.

b) mod. 0,88 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 0.66 nei mesi di maggio e settembre e moduli 3.20 nel periodo ottobre-aprile, per la irrigazione di una superficie di ett. 97, a titolo di concessione in via di sanatoria;

c) è altresì concesso di poter utilizzare la potenza di HP 6.93 a titolo di riconoscimento di diritto e quella di HP 2.93 in via di sanatoria, producibili con l'acqua derivata come alle precedenti lettere *a*) e *b*) per l'azionamento di un opificio situato lungo la roggia Belladonna-Pumenenga-Panigiana e meglio specificato, con le caratteristiche di portata, di salto, di potenza e catastali, nella parte espositiva del presente decreto.

13° Al Comune di Antegnate (Roggia Antegnate):

a) moduli 18.74 nel periodo giugno-luglio-agosto; mod. 14.06 nei mesi di maggio e settembre; moduli 3 nel periodo ottobre-aprile, con l'obbligo di restituire e consegnare al Consorzio della roggia Belladonna-Pumenenga e Panigiana la portata di moduli 9.37 nel trimestre giugno-luglio-agosto e di moduli 7.03 nel bimestre maggio e settembre, per la irrigazione di una superficie di ett. 646, a titolo di riconoscimento di diritto;

b) è altresì riconosciuto il diritto di potere utilizzare la complessiva potenza di HP 14.80 producibile con l'acqua derivata come alla precedente lettera *a*), per l'azionamento di due opifici scaglionati lungo la roggia Antegnate e meglio specificati, con le singole caratteristiche di portata, di salto, di potenza e catastali, nella parte espositiva del presente decreto.

14° All'Amministrazione del Naviglio Civico di Cremona ed al Consorzio per l'incremento delle irrigazioni cremonesi:

a) a titolo di riconoscimento di diritto, per la irrigazione del comprensorio complessivo di ett. 57.000, di comune proprietà dei due Enti:

1° a mezzo del Naviglio civico di Cremona: moduli 90 nel periodo giugno-luglio-agosto; moduli 67,50 nei mesi di maggio e settembre e moduli 40 nel periodo ottobre-aprile;

2° a mezzo della roggia Calciana: mod. 16 nel periodo giugno-luglio-agosto e moduli 12 nei mesi di maggio e settembre; a mezzo del Naviglio grande Pallavicino: moduli 75 nel periodo giugno-luglio-agosto e mod. 56.20 nei mesi di maggio e settembre; a mezzo dei due cavi suddetti complessivi mod. 60 nel periodo ottobre-aprile, con l'obbligo, comune ai detti due cavi, di restituire la portata di moduli 10;

3° a mezzo della roggia Molinara: mod. 10 nel periodo giugno-luglio-agosto; mod. 10 nei mesi di maggio e settembre e moduli 10 nel periodo ottobre-aprile;

4° la funzione integrativa del cavo di Suppeditazione nei riguardi del Naviglio grande Pallavicino, nella eventualità che la competenza come sopra riconosciuta al detto Naviglio, venga, per qualsiasi causa, ad essere menomata in tutto o in parte;

b) è altresì riconosciuto il diritto di poter utilizzare la complessiva potenza di HP 90.73, producibile con l'acqua derivata come alla precedente lettera *a*) n. 1 per l'azionamento dei quattro opifici scaglionati lungo il Naviglio civico di Cremona e meglio specificati, con le singole caratteristiche di portata, di salto, di potenza e catastali, nella parte espostitiva del presente decreto;

c) è altresì concesso di utilizzare la complessiva potenza di HP 1128.78, dei quali HP 279.45 a titolo di riconoscimento di diritto ed HP 849.33, a titolo di sanatoria, per l'azionamento dei dodici opifici scaglionati lungo i cavi ex Pallavicino e diramazioni, meglio specificati con le singole caratteristiche di portata, di salto, di potenza e catastali, nella parte espositiva del presente decreto.

Art. 2.

Per le utenze come sopra riconosciute e concesse in via di sanatoria l'acqua dovrà continuare ad essere derivata senza portare alcuna modifica alle opere di presa, utilizzazione e restituzione delle acque.

Art. 3.

Salva restando, per l'Amministrazione, la facoltà di ingiungere la esecuzione di ogni altra opera modulatrice atta ad assicurare che non siano derivati volumi di acqua superiori a quelli che si riconoscono, è fatto obbligo agli enti ed alle ditte suddetti di munire le prese delle rispettive utenze, come sopra riconosciute e concesse, di opere destinate a contenere le derivazioni nei limiti delle competenze stabilite per ciascuna utenza quali saranno prescritte e nel termine all'uopo assegnato.

Art. 4.

Le utenze predette nei limiti degli intervenuti riconoscimenti sono gratuite fino al 30 giugno 1924 e dal 1° luglio dello stesso anno sono soggette, ai sensi degli articoli 35 e 38 del citato testo unico 11 dicembre 1933 n. 1775, al pagamento dell'annuo canone anticipato relativo a ciascuna di esse.

Le concessioni in via precaria sono soggette a canone a decorrere dalla data del presente decreto.

Le concessioni in via di sanatoria sono soggette a canone dal trentennio anteriore alle rispettive domande di riconoscimento fino al 30 giugno 1924, a meno che l'utente non dimostri all'Amministrazione finanziaria il più recente inizio della maggiore utilizzazione praticata.

Dal 1° luglio 1924 si cumulerà l'ammontare dei canoni riferibili sia ai riconoscimenti sia alle sanatorie, ferma rimanendo per le concessioni precarie la decorrenza del canone dalla data del presente decreto.

I canoni vengono, come per legge, applicati in ragione di annue lire 200 per modulo estivo e di lire 100 per modulo

jemale utilizzato a scopo irriguo, sulla base delle medie calcolate come nella parte espositiva del presente decreto ed in ragione di lire 12 ad HP per le utilizzazioni a scopo di produzione di forza motrice. Conseguentemente:

1° Il Consorzio della Roggia Fusia dovrà annualmente corrispondere: L. 10.754 (diecimilasettecentocinquantaquattro) sulla base di moduli 53.77 agli effetti del riconoscimento; L. 2450 (duemilaquattrocentocinquanta) sulla base di moduli 12.25 agli effetti della concessione in via precaria; L. 246 (duecentoquarantasei) sulla base di moduli 1.23 agli effetti della concessione in via di sanatoria. Complessivamente L. 13.450 (tredicimilaquattrocentocinquanta).

2° Il Consorzio della Roggia Vetra dovrà annualmente corrispondere: L. 15.296 (quindicimiladuecentonovantasei) sulla base di moduli 76.48 agli effetti del riconoscimento; L. 1300 (milletrecento) sulla base di moduli 6.50 agli effetti della concessione in via precaria. Complessivamente L. 16.596 (sedicimilacinquecentonovantasei).

3° Il Consorzio della Roggia Castrina dovrà annualmente corrispondere: L. 5356 (cinquemilatrecentocinquantasei) sulla base di moduli 26.78 agli effetti del riconoscimento; L. 1862 (milleottocentosessantadue) sulla base di moduli 9.31 agli effetti della concessione in via precaria; L. 862 (ottocentosessantadue) sulla base di moduli 4.31 agli effetti della concessione in via di sanatoria. Complessivamente L. 8080 (ottomilaottanta).

4° La Società Niggeler e Kupfer (Roggia Foresti) dovrà annualmente corrispondere L. 12 (dodici), pari al minimo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia, ai soli effetti del riconoscimento.

5° I Consorzi riuniti delle Roggie Trenzana e Travagliata, in solido, dovranno annualmente corrispondere: L. 6982 (seimilanovecentottantadue) sulla base di moduli 34.91 agli effetti del riconoscimento; L. 1250 (milleduecentocinquanta) sulla base di moduli 6.25 agli effetti della concessione in via precaria; L. 830 (ottocentotrenta) sulla base di moduli 4.15 agli effetti della concessione in via di sanatoria. Complessivamente L. 9.062 (novemilasessantadue).

6° Il Consorzio della Roggia Baiona dovrà annualmente corrispondere: L. 3544 (tremilacinquecentoquarantaquattro) sulla base di moduli 17.72 agli effetti del riconoscimento; L. 300 (trecento) sulla base di moduli 1.50 agli effetti della concessione in via precaria; L. 534 (cinquecentotrentaquattro) sulla base di moduli 2.67 estivi e L. 1333 (milletrecentotrentatre) sulla base di moduli 13.33 jemali, ed in totale L. 1867 (milleottocentosessantasette) agli effetti della concessione in via di sanatoria. Complessivamente L. 5711 (cinquemilasettecentoundici).

7° Il Consorzio della Roggia Rudiana dovrà annualmente corrispondere: L. 2632 (duemilaseicentotrentadue) sulla base di moduli 13.16 agli effetti del riconoscimento; L. 206 (duecentosei) sulla base di moduli 1.03 estivi e L. 367 (trecentosessantasette) sulla base di moduli 3.67 jemali, ed in totale L. 573 (cinquecentosettantatre) agli effetti della concessione in via di sanatoria. Complessivamente L. 3205 (tremiladuecentocinque).

8° Il Consorzio della Roggia Castellana dovrà annualmente corrispondere: L. 5612 (cinquemilaseicentododici) sulla base di moduli 28.06 agli effetti del riconoscimento; L. 224 (duecentoventiquattro) sulla base di moduli 1.12 agli effetti della concessione in via precaria; L. 1160 (millecentosessanta) sulla base di moduli 5.80 estivi e L. 620 (seicentoventi) sulla base di moduli 6.20 jemali, ed in totale L. 1780 (millesettecentottanta) agli effetti della concessione in via di sanatoria. Complessivamente L. 7616 (settemilaseicentosedici).

9° Il Consorzio della Roggia Vescovada dovrà annualmente corrispondere: L. 798 (settecentonovantotto) sulla base di moduli 3.99 agli effetti del riconoscimento; L. 336 (trecentotrentasei) sulla base di moduli 1.68 estivi e L. 432 (quattrocentotrentadue) sulla base di moduli 4.32 jemali, ed in totale L. 768 (settecentosessantotto), agli effetti della concessione in via di sanatoria. Complessivamente L. 1566 (millecinquecentosessantasei).

10° La signora Contessa Luigia Martinengo Villagana-Chizzola vedova Medolago-Albani (roggia Molina) dovrà annualmente corrispondere: L. 44 (quarantaquattro) sulla base di moduli 0,22 per l'uso irriguo e L. 184,80 (centottantaquattro e cent. ottanta) sulla base di HP 15,40 per la forza motrice. Complessivamente L. 228,80 (duecentoventotto e cent. ottanta), ai soli effetti del riconoscimento.

11° Il Consorzio Utenza Roggia Sale dovrà annualmente corrispondere: L. 7126 (settemilacentoventisei) sulla base di moduli 35,63 agli effetti del riconoscimento; L. 534 (cinquecentotrentaquattro) sulla base di moduli 2,67 agli effetti della concessione in via precaria; L. 516 (cinquecentosedici) sulla base di moduli 2,58 agli effetti della concessione in via di sanatoria. Complessivamente L. 8176 (ottomilacentosettantasei).

12° Il Consorzio della Roggia Belladonna-Pumenenga-Panigiana dovrà annualmente corrispondere: L. 3784 (tremilasettecentottantaquattro) sulla base di complessivi moduli 18,92, dei quali moduli 11,89 derivati direttamente dall'Oglio alla sua presa di Cividate al Piano e moduli 7,03 provenienti dalla roggia Antegnate, agli effetti del riconoscimento; L. 238 (duecentotrentotto) sulla base di moduli 1,19 estivi e L. 201 (duecentouno) sulla base di moduli 2,01 jemali, ed in totale L. 439 (quattrocentotrentanove), agli effetti della concessione in via di sanatoria. Complessivamente L. 4223 (quattromiladuecentoventitre).

13° Il Comune di Antegnate (roggia Antegnate) dovrà annualmente corrispondere ai soli effetti del riconoscimento: L. 1506 (millecinquecentosei) sulla base di moduli 7.53, detratto il quantitativo consegnato, senza preventiva utilizzazione, al Consorzio della roggia Belladonna-Pumenenga-Panigiana, subito a valle dell'abitato del comune di Calcio.

14° L'Amministrazione del Naviglio Civico di Cremona ed il Consorzio per l'incremento delle irrigazioni cremonesi, agli effetti del riconoscimento ad uso irriguo e della sanatoria come sopra concessa per la produzione della maggior potenza di HP 849.33 dovranno, in solido, complessivamente ed annualmente corrispondere:

a) per l'acqua derivata a mezzo del Naviglio Civico di Cremona: L. 14.834 (quattordicimilaottocentotrentaquattro) sulla base di moduli 74,17;

b) per l'acqua derivata a mezzo della roggia Calciana e del Naviglio Grande Pallavicino L. 13.646 (tredicimilaseicentoquarantasei) sulla base di moduli 68,23 estivi e L. 5000 (cinquemila) sulla base di moduli 50 jemali, ed in totale L. 18.646 (diciottomilaseicentoquarantasei);

c) per l'acqua derivata a mezzo della roggia Molinara: L. 2000 (duemila), sulla base di moduli 10 continui.
Complessivamente L. 35.480 (trentacinquemilaquattrocentottanta).

Per il periodo anteriore al 1° luglio 1924, con riferimento ai limiti indicati nel terzo comma del presente articolo, sono altresì dovuti per le concessioni in sanatoria i seguenti canoni annui:

1° Dal Consorzio della Roggia Fusia, in luogo del canone dovuto su moduli 1,23 ad uso irriguo, il maggior canone corrisponde ad HP 123.56, di annue L. 370,68 (trecentosettanta

e cent. sessantotto) fino al 31 dicembre 1923 e di annue L. 1.482,72 (millequattrocentottantadue e cent. settantadue) limitatamente al semestre 1° gennaio-30 giugno 1924.

2° Dal Consorzio della Roggia Vetra, il canone corrispondente ad HP 42.18, di annue L. 126,54 (centoventisei e cent. cinquantaquattro) fino al 31 dicembre 1923 e di annue L. 506,16 (cinquecentosei e cent. sedici) limitatamente al semestre 1° gennaio-30 giugno 1924.

3° Dal Consorzio della Roggia Castrina, il canone corrispondente a moduli 4.31, di annue L. 215,50 (duecentoquindici e cent. cinquanta) fino al 31 dicembre 1923 e di annue L. 862 (ottocentosessantadue) limitatamente al semestre 1° gennaio-30 giugno 1924.

4° Dai Consorzi riuniti delle Roggie Trenzana e Travagliata, in solido, il canone corrispondente a moduli 4.15, di annue L. 207,50 (duecentosette e cent. cinquanta) fino al 31 dicembre 1923 e di annue L. 830 (ottocentotrenta) limitatamente al semestre 1° gennaio-30 giugno 1924.

5° Dal Consorzio della Roggia Baiona, il canone corrispondente a moduli 2.67 estivi e 13.33 jemali, di annue L. 133,50 (centotrentatre e cent. cinquanta) e L. 333,25 (trecentotrentatre e cent. venticinque), ed in totale L. 466,75 (quattrocentosessantasei e cent. settantacinque) fino al 31 dicembre 1923 e di annue L. 1.867 (milleottocentosessantasette) limitatamente al semestre 1° gennaio-30 giugno 1924.

6° Dal Consorzio della Roggia Rudiana, il canone corrispondente a moduli 1.03 estivi e 3,67 jemali, di annue L. 51,50 (cinquantuno e cent. cinquanta) e L. 91,75 (novantuno e cent. settantacinque), ed in totale L. 143,25 (centoquarantatre e cent. venticinque), fino al 31 dicembre 1923 e di annue L. 573 (cinquecentosettantatre) limitatamente al semestre 1° gennaio-30 giugno 1924.

7° Dal Consorzio della Roggia Castellana, il canone corrispondente a moduli 5.80 estivi e 6.20 jemali di annue L. 290 (duecentonovanta) e L. 155 (centocinquantacinque), ed in totale L. 445 (quattrocentoquarantacinque), fino al 31 dicembre 1923, e di annue L. 1.780 (millesettecentottanta) limitatamente al semestre 1° gennaio-30 giugno 1924.

8° Dal Consorzio della Roggia Vescovada, il canone corrispondente a moduli 1.68 estivi e 4.32 jemali, di annue L. 84 (ottantaquattro) e L. 108 (centotto), ed in totale L. 192 (centonovantadue), fino al 31 dicembre 1923, e di annue L. 768 (settecentosessantotto) limitatamente al semestre 1° gennaio-30 giugno 1924.

9° Dal Consorzio Utenza Roggia Sale, il canone corrispondente a moduli 2.58 di annue L. 129 (centoventinove) fino al 31 dicembre 1923, e di annue L. 516 (cinquecentosedici) limitatamente al periodo 1° gennaio-30 giugno 1924.

10° Dal Consorzio della Roggia Belladonna-Pumenenga-Panigiana, il canone corrispondente a moduli 1.19 estivi e 2.01 jemali, di annue L. 59,50 (cinquantanove e cent. cinquanta) e L. 50,25 (cinquanta e cent. venticinque), ed in totale L. 109,75 (centonove e cent. settantacinque) fino al 31 dicembre 1923, e di annue L. 439 (quattrocentotrentanove) limitatamente al semestre 1° gennaio-30 giugno 1924.

11° Dall'Amministrazione del Naviglio Civico di Cremona e dal Consorzio per l'incremento delle irrigazioni cremonesi, in solido, il canone corrispondente ad HP 849.33, di annue L. 2.548 (duemila cinquecentoquarantotto) fino al 31 dicembre 1923, e di annue L. 10.192 (diecimilacentonovantadue) limitatamente al semestre 1° gennaio-30 giugno 1924.

Art. 5.

L'importo delle prestazioni annue suddette e delle somme che saranno corrisposte alle Finanze dello Stato per canoni arretrati, sarà imputato al cap. 11-I dello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio finanziario ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi futuri.

Art. 6.

Le utenze come sopra riconosciute e concesse in via di sanatoria ai Consorzi delle Roggie Fusia, Vetra, Castrina, Trenzana-Travagliata, Baiona, Rudiana, Castellana, Vescovada, Sale, Belladonna-Pumenengo-Panigiana, al Comune di Antegnate, all'Amministrazione del Naviglio civico di Cremona e Consorzio per l'incremento delle irrigazioni cremonesi, tenuto conto della loro entità e della prevalenza nella specie delle varie utilizzazioni, potranno essere praticate fino al 31 gennaio 1987 e saranno rinnovate, qualora alla scadenza persistano i fini delle singole derivazioni e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse, con quelle modificazioni che per le variate condizioni dei luoghi e del corso d'acqua si rendessero necessarie.

Per tali utenze, in mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o di rinuncia, passeranno in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua e quelli di scarico, nonchè i canali principali di irrigazione.

Le utenze come sopra riconosciute e concesse in via di sanatoria alla Società Anonima Niggeler e Kupfer e alla signora Contessa Luigia Martinengo Villagana-Chizzola vedova Medolago-Albani potranno, invece, essere praticate fino al 31 gennaio 1947 ed alla scadenza saranno rinnovate qualora persistano i fini delle singole derivazioni e non ostino superiori ragioni di pubblico interesse.

Per tali utenze, in mancanza di rinnovazione, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, lo Stato ha il diritto, o di ritenere, senza compenso, le opere costruite nell'alveo, sulle sponde e sulle arginature del corso d'acqua o di obbligare le ditte utenti a rimuoverle e ad eseguire, a proprie spese, i lavori necessari per ripristinare l'alveo, le sponde e le arginature nelle condizioni richieste dal pubblico interesse.

Art. 7.

A richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i Consorzi delle Roggie Fusia, Vetra, Castrina, Trenzana-Travagliata-Baiona, Rudiana, Castellana, Vescovada, Sale, Belladonna-Pumenenga-Panigiana, e l'Amministrazione del Naviglio Civico di Cremona e Consorzio per l'incremento delle irrigazioni cremonesi, dovranno dimostrare con la esibizione delle relative quietanze — oltre di avere corrisposto i canoni arretrati — di aver costituito presso la Cassa Depositi e Prestiti e versato alle competenti Sezioni di Tesoreria provinciale le cauzioni e le somme di cui rispettivamente agli articoli 11 e 7, secondo comma, del citato Testo Unico di leggi, per le concessioni in via precaria ed in via di sanatoria, come sopra assentite, nelle misure sottoindicate:

1° Consorzio della Roggia Fusia:

a) concessione in via precaria: L. 1225 (milleduecentoventicinque) per cauzione; L. 61.25 (sessantuno e centesimi venticinque), a norma dell'art. 7, secondo comma del citato testo unico di leggi;

b) concessione in via di sanatoria L. 741.36 (settecentoquarantuno e centesimi trentasei) per cauzione; L. 50 (cinquanta) a norma del predetto art. 7.

2° Consorzio della Roggia Vetra: concessione in via precaria: L. 650 (seicentocinquanta) per cauzione; L. 50 (cinquanta) a norma del predetto art. 7.

3° Consorzio della Roggia Castrina:

a) concessione in via precaria: L. 931 (novecentotrentuno) per cauzione; L. 50 (cinquanta) a norma del predetto art. 7;

b) concessione in via di sanatoria: L. 431 (quattrocentotrentuno) per cauzione; L. 50 (cinquanta) a norma del predetto art. 7.

4° Consorzi riuniti delle Roggie Trenzana e Travagliata (in solido):

a) concessione in via precaria: L. 625 (seicentoventicinque) per cauzione; L. 50 (cinquanta), a norma del predetto art. 7;

b) concessione in via di sanatoria: L. 415 (quattrocentoquindici) per cauzione; L. 50 (cinquanta), a norma del predetto art. 7.

5° Consorzio della Roggia Baiona:

a) concessione in via precaria: L. 150 (centocinquanta) per cauzione; L. 50 (cinquanta), a norma del predetto art. 7;

b) concessione in via di sanatoria: L. 933.50 (novecentotrentatrè e centesimi cinquanta) per cauzione; L. 50 (cinquanta), a norma del predetto art. 7.

6° Consorzio della Roggia Rudiana: concessione in via di sanatoria: L. 286.50 (duecentottantasei e centesimi cinquanta) per cauzione; L. 50 (cinquanta), a norma del predetto art. 7.

7° Consorzio della Roggia Castellana:

a) concessione in via precaria: L. 112 (centododici) per cauzione; L. 50 (cinquanta), a norma del predetto art. 7;

b) concessione in via di sanatoria: L. 890 (ottocentonovanta) per cauzione; L. 50 (cinquanta), a norma del predetto art. 7.

8° Consorzio della Roggia Vescovada: concessione in via di sanatoria: L. 384 (trecentottantaquattro) per cauzione; L. 50 (cinquanta), a norma del predetto art. 7.

9° Consorzio Utenza Roggia Sale:

a) concessione in via precaria: L. 267 (duecentosessantasette) per cauzione; L. 50 (cinquanta), a norma del predetto art. 7;

b) concessione in via di sanatoria: L. 258 (duecentocinquantotto) per cauzione; L. 50 (cinquanta), a norma del predetto art. 7.

10° Consorzio della Roggia Belladonna-Pumenenga-Panigiana: concessione in via di sanatoria: L. 219.50 (duecentodiciannove e centesimi cinquanta) per cauzione; L. 50 (cinquanta), a norma del predetto art. 7.

11° Amministrazione del Naviglio Civico di Cremona e Consorzio per l'incremento delle irrigazioni cremonesi (in solido): concessione in via di sanatoria (HP 849.33) L. 5096 (cinquemilanovantasei) per cauzione; L. 254.80 (duecentocinquantaquattro e centesimi ottanta), a norma del predetto art. 7.

Art. 8.

Le somme costituite in cauzione a garanzia degli obblighi che gli utenti vengono ad assumere per effetto della concessione in via di sanatoria delle maggiori utilizzazioni attuate, saranno, ove nulla osti, restituite al termine delle utenze.

Le somme versate a norma dell'art. 7, secondo comma, del Testo Unico di leggi 11 dicembre 1933, n. 1775 saranno imputate al cap. 17 dello stato di previsione dell'entrata per lo esercizio finanziario 1933-34.

Art. 9.

Respinta ogni opposizione e salvi i diritti dei terzi, è concessa al Consorzio della Roggia Vetra l'autorizzazione richiesta con la istanza 3 gennaio 1929, di consolidare, in base al progetto 20 gennaio 1929 a firma dell'ing. Andrea Cassa, la propria diga di presa sul fiume Oglio.

Art. 10.

A tutte le utenze come sopra riconosciute e concesse sono applicabili le disposizioni contenute nel Testo Unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con R. decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, nonchè le disposizioni legislative e regolamentari in vigore per il Consorzio dell'Oglio.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1934 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

DI CROLLALANZA — JUNG.

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 giugno 1934 - Anno XII
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 368. — BOCCONI.

(7029)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-3056-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. sig. Bak Antonio di Giuseppe, nato a Trieste il 1° maggio 1880 e residente a Trieste, Guardiella, n. 753, è restituito nella forma italiana di « Bachi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia Mlach di Giacomo, nata il 28 dicembre 1882, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 13 febbraio 1906, figlia;
3. Antonio di Antonio, nato il 29 aprile 1908, figlio;
4. Vladimiro di Antonio, nato il 14 maggio 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4642)

N. 11419-3055-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la

esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernetich Ernesto fu Giuseppe, nato a Trieste il 26 luglio 1891 e residente a Trieste, viale R. Sanzio, 6, è restituito nella forma italiana di « Bernetti ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4643)

N. 11419-3054-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Millanich ved. Luigia fu Valentino Namor, nata a Clabuzzaro (Udine) il 20 giugno 1853 e residente a Trieste, via Canova, 12, è restituito nella forma italiana di « Milani ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Antonia fu Antonio, nata il 29 ottobre 1887, figlia;
2. Maria fu Antonio, nata il 27 giugno 1890, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4644)

N. 11419-3059-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bak Giuseppe fu Martino, nato a Scoffe il 18 febbraio 1868 e residente a Trieste, via Ponzianino, 3, è restituito nella forma italiana di « Bachi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari;

Maria Kastelic di Biagio, nata il 7 agosto 1877, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 (cit)ato decreto Ministeriale 5 agosto 1926, ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4639)

N. 11419-3058-29 V.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bak Ignazio fu Emanuele, nato a Sarafalva il 12 luglio 1855 e residente a Trieste, via dell'Università, 9, è restituito nella forma italiana di « Bachi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Virginia Augmüller fu Lodovico, nata il 31 ottobre 1855, moglie;
2. Enrico di Ignazio, nato il 25 febbraio 1886, figlio;
3. Carlo di Ignazio, nato il 15 ottobre 1892, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 14 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4640)

N. 11419-385.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Coinz Mario fu Giov. Batta e fu Ferluga Giuseppina, nato a Trieste il 12 gennaio 1898 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Cozzi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria nata Sgorbissa di Agostino, nata il 25 settembre 1900, moglie;
2. Giovanni di Mario, nato il 20 ottobre 1921, figlio;
3. Carlo di Mario, nato il 30 agosto 1923, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 24 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4645)

N. 11419-387.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Simsich Giovanni fu Giuseppe e fu Russian Giuseppina, nato a San Martino di Quisca il 25 marzo 1888 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Simoni ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Vuga Maria di Antonio, nata l'8 settembre 1894, moglie;
2. Simsich Giovanni di Giovanni, nato il 9 dicembre 1912, figlio;
3. Simsich Emilio di Giovanni, nato il 9 luglio 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4646)

N. 11419-388.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della Sig.ra Barone Nicolina ved. Cociancig fu Nicolò e fu Contessarosa Filomena, nata a Cittanova d'Istria il 21 aprile 1872, è restituito nella forma italiana di « Canziani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4647)

N. 11419-389.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Komavli Francesca ved. Piriavetz fu Giuseppe e fu Maria Smon, nata a Trieste il 30 marzo 1872 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Pierazzi ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4648)

N. 11419-390.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Zernettig Antonio di Massimiliano e di Clemente Angela, nato a Saciletto il 2 dicembre 1900 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Zernetti ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Bruschina Maria fu Giuseppe, nata il 24 luglio 1902, moglie;
2. Zernettig Silvio di Antonio, nata il 3 settembre 1920, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4649)

N. 11419-391.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Scorbissa Caterina ved. Saranz fu Giacomo e fu Pin Rosa, nata a Monfalcone il 13 giugno 1860 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Soranzio ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4650)

N. 11419-392.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Silig Riccardo fu Leopoldo e di Benes Caterina, nato a Monfalcone il 3 luglio 1898 e residente a Monfalcone, è restituito nella forma italiana di « Silli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Ferfolja Stefania di Andrea, nata il 23 maggio 1911, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 giugno 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4651)

N. 11419-11 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Paola Bizjak di Valentino in Gustin, nata a Rupingrande il 10 settembre 1905 e residente a Rupingrande, 71, è restituito nella forma italiana di « Bisiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(6542)

N. 11419-12 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Giovanna Bizjak fu Giacomo ved. Tavcar, nata a Sesana l'11 aprile 1868 e residente a Vogliano, 16, è restituito nella forma italiana di « Bisiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4653)

N. 11419-13 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Gulic fu Andrea, nato a San Daniele del Carso il 18 dicembre 1846 e residente a Vogliano, 16, è restituito nella forma italiana di « Gulli ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4654)

N. 11419-14 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Vittoria Legisa fu Giuseppe ved. Ravbar, nata a Malchina il 3 dicembre 1864 e redente a Vercogliano, 31, è restituito nella forma italiana di « Leghissa ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2

del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4655)

N. 11419-15 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Maria Bizjak di Valentino in Ravbar, nata a Rupingrande il 25 agosto 1900 e residente a Vercogliano, 31, è restituito nella forma italiana di « Bisiani ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4656)

N. 11419-16 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Francesca Briscek di Francesco in Tavcar, nata a Sgonico il 17 maggio 1903 e residente a Vogliano, 15, è restituito nella forma italiana di « Brischia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4657)

N. 11419-17 Rup.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494,

Decreta:

Il cognome di nascita della sig.ra Sofia Briscek di Giuseppe in Gustin, nata a Rupingrande il 6 novembre 1896 e residente a Zolla, 12, è restituito nella forma italiana di « Brischia ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 luglio 1932 - Anno X

(4658)

N. 11419-18 Rup

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del paragrafo 1 del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernardo Briscik fu Gregorio, nato a Sgonico il 27 maggio 1897 e residente a Sulmona, è restituito nella forma italiana di « Brischia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Luigia nata Puric fu Giovanni nata il 17 ottobre 1898, moglie;
2. Maria di Bernardo, nata il 13 agosto 1919, figlia;
3. Luigia di Bernardo, nata il 3 maggio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 22 luglio 1932 - Anno X

Il prefetto: PORRO.

(4659)

N. 50-951 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavric Andrea del fu Andrea e della fu Skolaris Francesca, nato a Vipulzano il 15 novembre

1889 e residente a Vipulzano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Mavric Giovanna fu Stefano Princic, nata a Vipulzano il 30 gennaio 1877, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino-Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5728)

N. 50-386 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Komel Vittoria in Mrevlje fu Giuseppe e fu Leban Caterina, nata ad Aisovizza il 30 marzo 1874 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Comelli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5729)

N. 50-384 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Kodelja Maria vedova Boltar fu Antonio e di Gabrijelcic Maria, nata a Descla il 14 gennaio 1855 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5730)

N. 50-385 K.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Kodeglia Francesco fu Giovanni e di Tomazic Maria, nato a Vipacco il 28 agosto 1888 e residente a Zolla, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Codeglia ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Kodelja Maria fu Giorgio Koren, nata a Podicrai il 19 agosto 1886, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Zolla, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5731)

N. 50-1108 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Brajnik Luigi fu Antonio e fu Maria Mucic, nato a Gorizia l'8 settembre 1878 e residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Brajnik Caterina fu Andrea Petejan, nata a Gorizia il 3 novembre 1885, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5732)

N. 50-960 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signorina Marinic Elisabetta di Ignazio e di Misigoi Cristina, nata a S. Martino-Quisca il 2 agosto 1932 e residente a Visnovicco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Marini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Martino-Quisca, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5733)

N. 50-929 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Mucic Bernardina in Zorz fu Giovanni e di Saver Giuseppina, nata a Gorizia il 6 agosto 1900 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mucci ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5734)

N. 50-1105 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Bucik Bartolomeo del fu Antonio e della fu Ipavec Maria, nato a Bainsizza il 21 agosto 1886 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Buzzi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5713)

N. 50-933 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Mozetic Giuseppina ved. Zorz fu Andrea e di Saksida Francesca, nata a Montespino il 2 febbraio 1871 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5741)

N. 50-923 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavri Mattia fu Pietro e di Logar Maria, nato a Circhina il 16 novembre 1866 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Mavri Caterina fu Giuseppe Obed, nata a Circhina il 21 novembre 1874, moglie;
Mavri Antonio di Mattia, nato a Circhina il 13 gennaio 1905, figlio;
Mavri Caterina di Mattia, nata a Circhina il 26 marzo 1909, figlio;
Mavri Giuliana di Mattia nata a Circhina il 3 giugno 1913, figlio;
Mavri Bartolomeo di Mattia, nato a Circhina il 2 agosto 1917, figlio;
Mavri Marianna di Mattia, nata a Circhina il 6 settembre 1900, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5736)

50-922 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Mavri Maria ved. Mocnik fu Giacomo e di Razpet Teresa, nata a Circhina il 4 settembre 1884 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Mavri Floriano fu Giacomo, nato a Circhina il 2 maggio 1879, fratello;
Mavri Giacomo fu Giacomo, nato a Circhina il 26 marzo 1893, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5737)

N. 50-921 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Mavri Luigia ved. Debeljak fu Giovanni e di Celik Orsola, nata a Circhina il 3 giugno 1882 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:
Mavri Paolo fu Giovanni, nato a Circhina il 25 gennaio 1881, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5738)

N. 50-920 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavri Giovanni fu Giovanni e della fu Stravs Maria, nato a Circhina il 28 ottobre 1870 e resi-

dente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Mavri Agnese fu Andrea Pagon, nata a Circhina il 31 dicembre 1868, moglie;
Mavri Ottilia di Giovanni, nata a Circhina l'11 dicembre 1904, figlia;
Mavri Giovanni di Giovanni, nato a Circhina il 7 aprile 1906, figlio;
Mavri Stefano di Giovanni, nato a Circhina il 16 dicembre 1907, figlio;
Mavri Antonia di Giovanni, nata a Circhina il 4 gennaio 1911, figlia;
Mavri Lucia di Giovanni, nata a Circhina il 24 novembre 1915, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5739)

N. 50-919 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Mavri Giacomo fu Mattia e di Labarnar Marianna, nato a Circhina il 21 luglio 1888 e residente a Circhina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Mavri Francesca di Andrea Kosmac, nata a Circhina il 21 luglio 1885, moglie;
Mavri Giacomo di Giacomo, nato a Circhina il 29 aprile 1913, figlio;
Mavri Giovanni di Giacomo, nato a Circhina il 25 febbraio 1915, figlio;
Mavri Rosalia di Giacomo, nata a Circhina il 9 novembre 1916, figlia;
Mavri Francesca di Giacomo, nata a Circhina il 6 ottobre 1919, figlia;
Mavri Matilde di Giacomo, nata a Circhina il 23 febbraio 1921, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Circhina, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5740)

N. 50-932 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Mozetic Maria in Vodopivec fu Giovanni e di Bozic Orsola, nata a Montespino il 31 gennaio 1880 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5742)

N. 50-931 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Mozetic Maria fu Giacomo e di Rojc Giovanna, nata a Montespino il 1° febbraio 1864 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5743)

N. 50-930 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Mozetic Ludmilla in Cerne fu Giuseppe Mozetic e di Hvalic Maria, nata a Gorizia-Piedimonte il 9 gennaio 1895 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5744)

N. 50-927 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Muzina Gisella in Vodopivec fu Francesco e di Bavcar Maria, nata a Cernizza Goriziana il 27 agosto 1908 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Musina ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 28 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5745)

N. 50-265 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Fornazaric Bernarda in Zorn fu Antonio e di Pavlin Teresa, nata a Sambasso il 28 aprile 1897 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fornasari ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5746)

N. 50-266 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Fôrnazaric Orsola-Rosalia in Zizmond fu Giuseppe e di Volk Maria, nata a Montespino il 15 ottobre 1901 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fornasari in Sismondi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art, 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5747)

N. 50-273 F.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Fornazaric Caterina in Nardin fu Andrea e della fu Pavsic Teresa, nata a Ville-Montevecchio il 10 febbraio 1880 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fornasari ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5754)

N. 50-274 F.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Fornazaric Maria in Marvin della fu Giovanni e fu Komel Apollonia, nata a Valle Montevecchio l'8 agosto 1858 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fornasari ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5755)

N. 50-275 F.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Fornazaric Antonia in Nardin fu Giuseppe e di Gorjan Antonia, nata a Ville Montevecchio il 13 agosto 1903 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fornasari ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5756)

N. 50-276 F

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Fornasaric Cecilia in Gorjan, fu Andrea e di Pausic Teresa, nata a Ville Montevecchio il 22 novembre 1893 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Fornasari ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Fornasaric Adele di Cecilia nata a Vipacco il 4 marzo 1918, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5757)

N. 50-1107 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Brescak Caterina ved. Nardin del fu Michele e della Nardin Giuseppina, nata a Ville Montevecchio il 12 febbraio 1885 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brescia ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5714)

N. 50-1106 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Brescak Maria ved. Bele del fu Giuseppe e della fu Zbogar Caterina, nata a Battaglia l'11 maggio 1873 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brescia ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5715)

N. 50-1099 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Basa Francesca in Zorz del fu Giovanni e della Kersevan Apollonia, nata a Montespino il 4 ottobre 1884 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassa ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5716)

N. 50-1100 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Basa Giustina ved. Vodopivec del fu Giacomo e della fu Berce Caterina, nata a Montespino il 20 settembre 1881 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassa ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5717)

N. 50-1101 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Basa Carolina in Bandelli del fu Francesco e della fu Saksida Giuseppina, nata a Montespino l'8 ottobre 1873 e residente a Montespino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bassa ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Montespino, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 18 agosto 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5718)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di note tra l'Italia e l'Ungheria concernente l'entrata in vigore degli Accordi economici stipulati in Roma fra i due Paesi il 14 maggio 1934.

In data 12 luglio 1934 si è proceduto in Roma, fra il Ministero degli affari esteri e la Legazione di Ungheria, ad uno scambio di note in base al quale l'entrata in vigore, in via provvisoria, degli Accordi economici stipulati in Roma fra i due Paesi il 14 maggio 1934 avrà decorrenza dal 15 luglio 1934.

(7081)

Scambio di note tra l'Italia e l'Austria concernente l'entrata in vigore degli Accordi economici stipulati in Roma fra i due Paesi il 14 maggio 1934.

In data 12 luglio 1934 si è proceduto in Roma, fra il Ministero degli affari esteri e la Legazione d'Austria, ad uno scambio di note in base al quale l'entrata in vigore, in via provvisoria, degli Accordi economici stipulati in Roma fra i due Paesi il 14 maggio 1934 avrà decorrenza dal 15 luglio 1934.

(7082)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 152.

Media dei cambi e delle rendite

del 12 luglio 1934 - Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	11.675
Inghilterra (Sterlina)	58.79
Francia (Franco)	77 —
Svizzera (Franco)	380 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	2.80
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.73
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	—
Cecoslovacchia (Corona)	48.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.635
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.51
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.965
Olanda (Fiorino)	7.925
Polonia (Zloty)	220 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.50
Svezia (Corona)	3.045
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendite 3,50 % (1906)	84.875
Id. 3,50 % (1902)	83.50
Id. 3 % lordo	63.075
Prestito Redimibile 3,50 %	84.325
Buoni novennali Scadenza 1934	101.025
Id id id 1940	106.475
Id. id. id 1941	107.15
Id id id 1943	101.20
Obbligazioni Venezie 3,50 %	92.95

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE TERREMOTI.

Turni di trattazione delle domande per obbligazioni terremoti.

(Articoli 1 e 2 del decreto Interministeriale 30 giugno 1933, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 luglio 1933, n. 164).

PRIMO ELENCO.

PROVINCIA DI MESSINA.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	18993	Papalia Antonio e F.lli fu Pietro.
2	25865	Mandalari Filippo fu Francesco e Mandalari Giuseppina fu Filippo.
3	29363	Cordaro Vincenzo ed Antonino fu Giuseppe.
4	30208	Miragliotta Grazia e Giovanni fu Giuseppe.
5	21594	Miloro Giuseppe fu Salvatore.
6	21602	Miloro Giuseppe fu Salvatore.
7	20614	Capri Domenica fu Giuseppe
8	22037	Merlino Giuseppe fu Giuseppe.
9	22037-*bis*	Merlino Giuseppe fu Giuseppe.
10	25939	Bottari Giuseppa e Giuseppe fu Gaetano. Scinto Rosaria fu Giuseppe.
11	29598	Pompeano Ignazio fu Giuseppe.
12	29883	Antonuccio Luigi fu Antonino e germani.
13	30115	Nicosia Gaspare fu Rosario.
14	30516	Celona Giacomo, Sante e Antonio fu Antonio.
15	21336	Mastroeni Carmelo fu Paolo.
16	25920	Giacoponello Caterina fu Giuseppe.
17	30250	Scarfi Pasquale fu Giuseppe.
18	18726	D'Agostino Matteo fu Andrea.
19	25293	Zirilli Isabella fu Giuseppe.
20	30537	Cavallaro Domenico fu Giovanni.
21	19632	Calapai Sebastiano fu Paolo ed altro.
22	30209	Papotto Saverio di Nicola.
23	21031	Rotondo Antonino fu Giuseppe.
24	21144	Mazzeo Santa di Pasquale.
25	12374	Gringeri Francesco fu Antonio.
26	12479	Pirrotta Giuseppe fu Paolo.
27	22159	Micali Francesco fu Antonino
28	14195	Timpone Antonino fu Giuseppe.
29	15353	Guglielmo Giuseppa di Rosario.
30	19888	Cucinotta Angelo fu Letterio.
31	20360	Pino Giuseppe fu Pietro.
32	25885	Casella Antonino di Mariano.
33	30270	Sartiani Francesco fu Antonino e Imbesi Carmela di Antonino.
34	30098	Fichera Rosario e F.lli fu Pasquale.
35	30246	Scarfi Paolo fu Letterio.
36	25565	Raspa Salvatore di N. N.
37	29196	Di Stefano Francesco fu Agostino.
38	21193	Polimeni Letterio fu Nicolò e Sorrenti Rosalia fu Giuseppe.
39	22131	Donato Carmela e F.lli di Antonio.
40	22325	Gugliuzzo Angelina e Caterina di Angelo. Beninato Maria, Angelo, Teodora e nascituri di Francesco.
41	25280	Badessa Letterio e Ottavio fu Paolo.
42	29279	Desti Francesco fu Rocco.
43	30186	Muscolino Onofrio fu Pietro ed altri.
44	19607-*bis*	Società Costa.
45	21022	La Malfa Salvatore fu Domenico.
46	9988	Pirotta Giuseppe fu Giovanni.
47	21046	Maio Giuseppe fu Giovanni.
48	12360	Passalacqua Rosaria di Giuseppe.
49	22779	Candia Natale Paolo di Francesco.
50	25730	Cutugno Santi fu Francesco ed altri.
51	22367	Ruggeri Antonino di Giuseppe ed altri.

II. — *Lavori in corso.*

1	18979	Capece Minutolo Raffaela.
2	30591	Ragno Santi fu Michele.
3	32253	Alessi Giuseppe fu Filippo ed altri.
4	29618	Puglisi Calogero fu Vincenzo.
5	25839	Miloro Nunzio fu Salvatore.

N. del Turno	Posizione	Ditta
6	30172	Silipigni Gaspare e Riccardo fu Lorenzo.
7	30755	Cuscinà Carmelo fu Benedetto.
8	29918	Caravello Vincenzo di Francesco.
9	29902	Merlino Giuseppe fu Giuseppe.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	23393	Pulejo Cesare fu Sebastiano.
2	11806	Rando Giuseppe fu Mariano.
3	6196	Donato Giuseppe fu Letterio e Donato Giovanni e Salvatore fu Giuseppe.
4	18722	Acunto Giovanni fu Stefano.
5	24449	D'Amico Alessandro fu Francesco.
6	19418	Muscarà Giovanni ed altri.
7	22136	Fradà Attilio fu Giuseppe e De Maria Francesca fu Vittorio.
8	16097	Lombardo Concetta di Paolo.
9	25750	Cagnone Leopoldo fu Giuseppe ed altri.
10	21880	Brancato Vincenzo fu Francesco.
11	6272	Abbate Nicoletta fu Angelo.
12	9396	Arena Andrea fu Giuseppe.
13	18782	Greco Pasquale e Pietro fu Angelo.
14	21593	Sciacca Beniamino fu Crisostomo.
15	24537	Jento Giuseppe fu Giuseppe.
16	24539	Basile Caterina Giulia in Vasari.
17	24562	Muscolino Antonino di Paolo.
18	12150	Silipigni Vincenzo, Gaspare, Riccardo fu Lorenzo. Scotto Giuseppe.
19	13991	Petrelli Maria, Giuseppe Parisi Giardina Gaetano fu Antonio. Olivieri Maria Grazia.
20	19452	Davi Eugenio fu Pietro. Turiaco Angelina di Giuseppe. Romano Giuseppa fu Bruno. Turiaco Paolo di Giuseppe.
21	24660	Bonanno Silvio fu Giuseppe.
22	24674	Crisafulli Angelina fu Giuseppe.
23	24675	Pagliaro Concettina fu Francesco.
24	24677	Festa Nicolina e Prisa germani fu Antonino.
25	3010	Sterio Antonino fu Giuseppe, Sterio Giuseppe fu Nicolò.
26	10477	Santi Franco fu Vittorio.
27	12376	Giorgianni Giuseppe fu Crispino.
28	21628	Spasano Antonino e Laquidaria Febronia.
29	22233	Costanzo Sebastiana fu Calogero.
30	8445	Majolino Domenico di Gaetano.

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	31541	Cicala Annunziata fu Francesco.
2	22794	Manti Felice Vincenzo fu Filippo.
3	30833	Barone Luigi fu Giuseppe ed altri.
4	22552	D'Agostino Domenico fu Pasquale e De Francesco Maria Concetta fu Antonio.
5	32226	Associazione Nazionale per il Mezzogiorno d'Italia. Asilo Monumento S. Stefano di Aspromonte.
6	31460	Puntoriero Elvira e Maria Consolata di Giuseppe.
7	23069	Corigliano Gesuele fu Antonino.
8	27884	Lazzarino Antonio di Vincenzo e Esposito Anna di Pasquale.
9	22619	Corigliano Placido di Pietro e Corigliano Pietro fu Placido.
10	22919	Bonfà Pasquale fu Giuseppe.
11	15340	Belmusto Matteo fu Antonio.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	20852	Quattrone Domenico e Barletta Fortunato.
2	22587	Latella Pasquale fu Filippo e Battaglia Giovanna fu Giuseppe.
3	24347	Nardi Teresa di Rocco.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	19450	Ranieri Placido Francesco Maria fu Matteo ed altri.
2	3307	Ahlheid Margherita di Carlo e Milardi Giuseppe fu Antonino.
3	19190	Macedonio Vincenzo fu Nicola.
4	19601	Gatto Lorenzo fu Matteo.
5	20811	Battaglia Demetrio e Giuseppina fu Antonino.
6	23290	Gandolfo Mario fu Giovanni.

PROVINCIA DI CATANZARO.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	6059	D'Aquino Giuseppe fu Tommaso.
2	31763	Citanna Carlo, Vittorio e Maria fu Nicola.
3	23275	Scoleri Domenico fu Giuseppe e Peronaci Carmela fu Pasquale.
4	7684	Bragò Cesare di Domenico.
5	24869	Sgrò Vincenzo fu Nicola e Nocito Teresita.
6	27957	Vinci Fortunato fu Saverio ed altri.
7	28189	Greco Raffaele fu Giovanni.
8	19868	Mellace Teodoro e Riverso Sapienza.
9	20990	Lecito Chiarina e Giuseppina fu Filippo.
10	24929	Menniti Matteo fu Marziale.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	22873	Greco Saverio fu Salvatore.
2	6634	Parrotta Salvatore fu Francesco.
3	25025	Bianchi Luigi fu Daniele.
4	28864	Comune di Feroleto Antico.
5	28894	Cosentini Giacinto di Francesco.
6	31114	Aiello Maria e Mariannina di Pasquale.
7	19864	Pellegrini Rhao Giovanni ed altri.
8	20647	Anania Francesco fu Antonio.
9	25321	Giampa Emilio fu Salvatore.
10	9261	Donato Annibale - Salvatore fu Costantino.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	10501	Serrao Saverio fu Giuseppe.
2	24750	Fabiani Arturo fu Clemente.
3	9062	Suriani Carlo Cesare fu Carlo.
4	10490	Fresca Vincenzo di Rocco.
5	11834	Fransoni Francesco fu Raffaele.
6	19497	De Vita Marco fu Francescantonio.
7	5893	Mazzitelli Francesco fu Filippo.
8	23560	Mattei Natale fu Francesco.
9	26016	Ruffa Carmela fu Pasquale.
10	6891	Gentile Luigi fu Tommaso.
11	8420	Sansone Antonio e Pasqualina fu Felice.
12	20632	Caivano Giovan Battista fu Giuseppe.
13	24883	Raimondo Domenico fu Raffaele.
14	25087	Saladino Gaetano fu Giovanni
15	17978	Miriello Francesco ed Enrichetta fu Giacomo.

PROVINCIA DI AQUILA.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	26112	Facchinei Raffaele e Cesare fu Giuseppe.
2	6038	De Blasi Arcangelo, Tantola Nicola fu Onorio e e Gallese Vincenzo fu Antonio.
3	17065	Eredi Ferrazza Raffaele
4	23143	Leone Ovidio fu Antonino.
5	26395	Vicentini Alfredo fu Antonio.
6	17048	Di Fabio Antonio fu Francesco.
7	17127	Nanni Lucrezia fu Giovanni.
8	14738	Maccallini Luigi ed Arcangelo fu Gaetano, Muzi Carlo fu Vincenzo.
9	2406	Masciarelli Nicola.
10	23/2408	Di Matteo Franco fu Salvatore.
11	21452-*bis*	Gatti Cesare fu Virgilio e Tarquini Emilio fu Salvatore.
12	7001	Ferrante Enrico fu Manfredo.
13	17613	Cervellini Giovanni fu Enrico.
14	26121	Ridolfi Ersilia ed altri.
15	17209	Ferrante Salvatore fu Pasquale Macerola Federico fu Berardo.
16	15668	Jatosti Agostino fu Nicola.
17	15694	Croce Giovanni fu Pietro.
18	2559	D'Alessandro Carmine fu Cesidio ed altri.
19	10943	Catini, Balestrieri Giovanna. Zangrilli Sofia.
20	26256	Parisse Antonio fu Giovanni.
21	9055	Pellegrini Ferdinando di Giuseppe ed altri.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	12459	Zangrilli Angelo, Francesco fu Pasquale.
2	32306	Di Benedetto Domenico fu Francesco.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	720	Terra - Abrami, Ottaviani.
2	2517	Tiburzi Paolo e Felice.
3	23090	Selli Giuseppe e F.lli.
		Santilli Ada ved. Selli.
4	21176	Lepidi - Chioti Francesco fu Emilio e
		Lepidi - Chioti Mariannina fu Emilio.
5	5024	Rotondi Antonio fu Vincenzo.
6	26106	Migliorini Daniele fu Vincenzo.
7	23387	Fatato Venanzio fu Luigi.
8	3380	Tudini e Pera.
9	6229	Giulii - Capponi Benedetto ed altri fu Benedetto.
10	1066	Di Costantini Maria e
		De Blasi Elisabetta ed altri.
11	23714	Santilli Ettore ed altri.
12	5606	Palozzi Francesca e
		Nardelli Ercole, Lucia ed altri.
13	1388	Proia Celestino fu Berardino.
14	23719	Ricciardi Francesco e F.lli fu Pietrangelo.
15	21657	Troiani Pietro fu Giuseppe.
16	1857	D'Agostino Pasquale fu Giuseppe.
17	12275	Mariani Mario e Mariano fu Pietro.
18	23627	Sarra Matteo fu Bartolomeo.
19	7361	Taddei Cristina ed altri fu Domenico e
		Taddei Fortunato ed altri fu Saverio.
20	2597	Ventura Gioacchino.
21	24900	Chiesa di S. Maria alla Consolazione in S. Vittorino.
22	23713	De Paulis Filippo fu Venanzio.
23	19345	Morelli Domenico fu Pasquale.
24	25301	Piccioli Pasquale.
25	26398	Galeotta Vincenzo fu Giuseppe ed altri.
26	23365	Antonini germani fu Angelo e
		De Paolis Giovanni fu Filippo.
27	23718	Antonini germani fu Benedetto, Antonini Francesca fu Giovanni e
		Antonini germani fu Francesco.
28	2927	Ciamei Domenico fu Luigi.
29	3012	Villanucci Settimio ed altri fu Antonio.
		Villanucci Angelo ed altri di Eleuterio.
30	3114	Cosimati Francesco, Augusto ed Agnese fu Vincenzo.
31	3115	Nerone - Ruggeri - Pea - Fantazzi.
32	3202	Sinibaldi Valentino fu Giuseppe.

PROVINCIA DI CATANIA.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	24254	Maugeri Francesco fu Andrea.
2	24273	Fichera Giuseppe fu Rosario.
3	24271	Granata Mariano fu Filippo.
4	7740	Sorbello Leonardo fu Salvatore.
5	23752	Patanè - Fichera Giuseppe
6	24294	Grasso Giuseppe di Salvatore.
7	26689	Asmundo Natalizia fu Giuseppe e
		Nicolosi Carmelo e F.lli fu Paolo.
8.	7409	Messina Rosario fu Giuseppe.
9	26714	Cavallaro Alfio di Giuseppe.
10	26629	Scuderi Santo e Mariano fu Rosario.
11	26510	Messina Rosario fu Giuseppe.

II. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	6202	Tropea Antonino fu Francesco.
2	23403	Cannavò Ernesto fu Giuseppe.
3	23412	Grasso Maria ed altri fu Rosario.
4	7428	Mauro Mario di Vincenzo.

PROVINCIA DI FIRENZE.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	13890	Maggi Gennaro, Luisa, Ines di Quinto.
		Maggi Quinto di Pietro e
		Battistoni Ottavio.
2	16282	Nesti Luisa, germani fu Giovanni Battista.
3	22163	Betti Alfredo fu Raffaello e
		Betti Marco fu Francesco.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	20693	Tamburini Francesca e Francesco fu Vincenzo ed altri.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	10171	Motta Carlo fu Nicola.

PROVINCIA DI FORLI'.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	26599	Venturi Alfredo, Emma e Antonia di Aristide.
2	12450	Zanetti Protonotari Campi Francesco fu Carlo.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	24119	Baldoni Angelo fu Francesco.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	23728	Flamigni Luigi, Federico, Olindo fu Angiolo.
2	23733	Beneficio Parrocchiale S. Pietro in Bosco di Galeata.

PROVINCIA DI FROSINONE.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	26773	Mastroianni Saturno Adele Vannina fu Domenico.
2	26812	Masetti Felice e Lucia fu Gennaro ed altri.
3	20442	Mangili Giuseppina.
4	26960	Grancassa Rosalinda e Felicetta fu Francesco.
5	17252	Parravano germani fu Domenico.
6	27051	Di Pede Alfonso fu Giuliano.
7	24295	Mezzone Giuseppe.
8	26839	Di Jorio Emilio e Antonio fu Giovanni.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	24098	Giorgi Dirce fu Michelangelo.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	22127	Spiriti Giuseppe fu Salvatore.
		Spiriti Salvatore fu Francesco.
2	20140	Musilli Modesto fu Luigi.
3	25162	Gagliardi Luca Alfredo fu Luigi.
4	4474	Buonanno Arturo fu Francesco.
5	6160	Tersigni Vincenzo e Domenico fu Francesco.
6	5001	Biancucci Eugenio e altri di Aurelio.
7	6243	Venditti Vincenzo e Michele fu Giov. Battista,
		Venditti Ernestina e Antonio fu Ernesto.
8	6445	Casinelli Roberto e altri fu Giovanni.
9	24096	Comune di Giuliano di Roma.
10	25373	Musto e Saroli.
11	8262	Comune di Isola del Liri.

PROVINCIA DI LUCCA.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	27130	Beneficio Parrocchiale di S. Bartolomeo.
2	27133	Andreotti germani fu Pietro.
3	27114	Pierotti Ferdinando, Mariano, Caterina fu Frediano.
4	23021	Santucci Orsola e
		Petroni Agostino F.lli fu Paolo.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	27128	Beneficio Parrocchiale di S. Lorenzo Martire (Oratorio della Madonna al Monte).

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	4867	Poli Giuseppe fu Jacopo.
2	5010	Nelli Oreste fu Lorenzo.
3	6490	Baraglia Agnese e Filomena fu Domenico.
4	7722	Venturini Pietro, Carlo Rachele, Teresa fu Raffaello.
5	7720	Crudeli Nicodemo fu Giovanni-Maria.
6	8711	Manetti Pellegrino fu Luigi.
7	8817	Nicolai Filippo e germani fu Sebastiano.
8	8796	Roni Giovanni ed altri.
9	9691	Talani Margherita fu Girolamo.
10	9693	Ceccardi Lino fu Casimiro.

PROVINCIA DI MASSA.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	18811	Santini Anselmo di Ermelinda e Sarti Genoveffa.
2	19002	Lombardi Flaminio di Luigi.
3	23047	Pietrini Adele fu Vincenzo. Brunetti Pietro fu Luigi.
4	2702	Gasperi Primo fu Domenico.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	9725	Piccioli Paolo fu Domenico.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	24171	Beneficio Parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo rapp. da Necchi D. Paolo fu Pietro.
2	4435	Battini Rossi Carolina fu Stefano.
3	12541	Inghirami Angelo Maria fu Giuseppe.
4	18020	Pacetti Cesare fu Paolo e Pacetti Gaetano di Antonio.
5	19823	Malaspina Anna fu Battista, Bertulucci Corinna di Raffaele e Serafini Vittorio fu Andrea.
6	22530	Beneficio Parrocchiale S. Benedetto in Montelungo.
7	24150	Benedetti Andrea ed altri fu Angelo, Benedetti Ermenegildo ed altri di Andrea, Benedetti Eufemia fu Eugenio e Baldini Matilde fu Pietro.
8	7213	Sardini Pelliccioni Luigi fu Eugenio.
9	8174	Bertolini Cesira, Maria e Luigi fu Ubaldo.
10	8360	Giovannini Beniamino fu Baldassare.

PROVINCIA DI PARMA.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	24131	Baroni Maria, Marcella e sorelle fu Icilio.
2	26884	Basoni Attico di Giuseppe. Basoni Otello e David fu Sante e Savina Emma vedova Basoni.

II. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	24124	Ricco Luigi e altri di Pietro e Madureri Firminia fu Luigi.
2	24130	Cavana Luigi e altri fu Giuseppe e Cavana Giuseppe fu Domenico.
3	18664	Tramalloni Massimo fu Giacomo.

PROVINCIA DI RIETI.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	23081	Colasanti Antonia fu Felice ed altri.
2	16150	Eredi di Volpe Claudio.
3	17993	Istituto Patrimoniale di Varco Sabino per discendenti famiglia Amici.

II — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	16348-*bis*	Amici Alfredo fu Fabio.
2	18069	Tomassetti Luigia fu Giuseppe.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	22877	Tedeschini Maddalena e altri fu Luigi. Tedeschini Aurelio fu Aurelio.
2	23146	Signori Saverio Francesco e Alessandro.
3	16836	Urbani Alberto ed altri fu Ettore e Ramoni Giulia fu Raimondo.
4	23014	Vallocchia Domenico ed altri di Giovanni. Vallocchia Carmine ed altri fu Berardino e Mozzetti Lavinia.
5	23175	Colarelli Giacomo fu Giovanni e Giannotti Antonio, Clementina e Mario di Pietro.

PROVINCIA DI AREZZO.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	23232	Repanai Maria.

PROVINCIA DI MODENA.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	32309	Bonaccorsi Antonio fu Gaetano.
2	32377	Corradi Ernesta e Paolina fu Antonio ed altri.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	21522	Corsini Giuseppe ed altri fu Marco.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	21578	Rossoni Giuseppe, Ottavio, Maria fu Ferdinando.
2	12244	Burchi Stanislao, Virginia, Aurora fu Pietro.
3	13986	Zannini Luigi, Giovanni di Bartolomeo.
4	21529	Comune di Fanano.
5	21527	Comune di Fanano.
6	21547	Bartolotti Vincenzo fu Domenico.
7	13757	Vecchi Giuseppina fu Carlo.

PROVINCIA DI NAPOLI.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	26914	Santangelo Emilia fu Decio.

PROVINCIA DI PERUGIA.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	26905	Guerri Virgilio, Attilio e Giuseppe fu Agostino; Guerri Mario e Agostino fu Pietro; Belei Anna fu Pietro.
2	26910	Alunni Zelinda ved. Mignini ed altri.
3	23064	Bassoni Enrico.

II. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	26907	Beneficio Parrocchiale di S. Michele Arcangelo.

PROVINCIA DI PESARO.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	25307	Bovicelli Francesco fu Ignazio e Margherita fu Pietro.

II. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	26916	Congregazione di Carità di Sarsina.

PROVINCIA DI PISTOIA.

I. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	5005	Bindi Orlando, Jacopo, Leonilda Guido fu Celestino.

PROVINCIA DI RAVENNA.

I. — *Lavori eseguiti.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	21489	Malpezzi Paolo.
2	21589	Lolli Gregorio e Cherubino.
3	19045-*bis*	Samorè Dante.
4	19246	Calderoni Vincenzo ed eredi di Carlo fu Sante.
5	20337	Samorè Giuseppe fu Giovanni.
6	20232	Tredozi Pietro fu Carlo.
7	20239	Ceroni Angelo fu Luigi.
8	10797	Sangiorgi Stefano fu Domenico e Sangiorgi Rosa di Stefano
9	21479	Pelliconi germani fu Paolo.
10	19046	Lama Giuseppe, Giovanni, Elio e Natalina fu Federico.

II. — *Lavori in corso.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	21496	Beneficio Parrocchiale di Valpiana.

III. — *Lavori da eseguire.*

N. del Turno	Posizione	Ditta
1	15387	Raggi Molo Pietro, Vito Anatolia fu Pasquale.
2	21483	Zauli Don Tomaso, F.lli fu Luigi e Pelliconi Tomaso e F.lli fu Paolo,

N. del Turno	Posizione	Ditta
3	21587	Beneficio Parrocchiale di S. Barbara nel comune di Brisighella.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.

I. — *Lavori eseguiti.*

1	22856	Comune di Busana.
2	23381	Gherardini Domenico fu Carlo.

II. — *Lavori in corso.*

1	20701	Azzolini Sestore fu Pietro.

III. — *Lavori da eseguire.*

1	26899	Pedrazzoli Priamo e F.lli fu Giovanni.
2	14000	Bertoldi Giovanni ed altri fu Pellegrino. Bertoldi Pellegrino ed altri di Luigi.
3	26898	Morri Olivo e Pietro fu Giovanni.
4	23129	Fiocchi Vincenzo fu Giuseppe ed altri.
5	23328	Guidarini Don Carlo parr. Beneficio Parrocchiale di Febbio Villaminozzo.
6	10603	Bragazzi Domenico, Ernesto e Alessio fu Costantino ed altri.
7	13862	Beghetti Pietro di Giovanni.
8	14845	Ugolini Agostino fu Sante.
9	10028	Paini Guglielmo, Pellegrino e Gregorio fu Davide.
10	10036	Paini Guglielmo e germani fu Davide.
11	22283	Castellini Arturo e F.lli fu Luigi.

PROVINCIA DI ROMA.

I. — *Lavori eseguiti.*

1	25363	Jacovelli Bernardino e Sorelle.

II. — *Lavori da eseguire.*

1	25367	Eredi Mariano Livio fu Quintilino.

PROVINCIA DI LA SPEZIA.

I. — *Lavori da eseguire.*

1	26874	Rossi Achille fu Carlo.
2	26872	Zanini Gerolamo fu Francesco.

PROVINCIA DI VITERBO.

I. — *Lavori eseguiti.*

1	23709	Vitali germani fu Vincenzo e Massaini Olga fu Giuseppe.

(7079)

MINISTERO DELLE FINANZE

Notifica riguardante le compensazioni di pagamento italo-ungheresi.

Con riferimento all'avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia del 25 maggio u. s., n. 123, si rende noto che in seguito a proroga dell'entrata in vigore dell'Accordo italo-ungherese per i pagamenti degli scambi commerciali fra i due Paesi, il termine di spedizione delle merci agli effetti delle nuove denuncie dei crediti da esse derivanti, all'Istituto Nazionale per i Cambi con l'estero, è portato dal 31 maggio u. s. al 14 luglio 1934 e quello della presentazione delle denuncie stesse, con la relativa documentazione, alle filiali della Banca d'Italia, è prorogato a tutto il 24 luglio 1934.

In conseguenza, chi non avesse denunciato il proprio credito entro il termine del 10 giugno u. s. per le esportazioni effettuate a tutto il 31 maggio u. s., o non avesse denunciato il credito per le esportazioni effettuate dal 1° giugno fino al 14 luglio 1934 è tenuto a farlo entro il 24 luglio 1934.

Si conferma inoltre, che in mancanza della denuncia entro il nuovo termine sopra indicato, gli esportatori non potranno incassare i loro crediti attraverso gli accordi di compensazione italo-ungheresi.

Per maggiori chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi alle filiali della Banca d'Italia.

Roma, addì 14 luglio 1934 - Anno XII

(7087)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorso per n. 10 borse di pratica commerciale all'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per titoli e per esami a n. 10 borse di pratica commerciale per i seguenti Paesi: Canadà (una borsa); America Centrale e Meridionale (due borse); Cina (una borsa); India (una borsa); Kenia (una borsa); Sud Africa (una borsa); Stabilimenti degli Stretti e Indie Orientali Olandesi (una borsa); Giappone (una borsa); Paesi Scandinavi (una borsa).

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso redatta in carta da bollo da L. 5, dovrà essere inviata al Ministero delle corporazioni (Direzione generale del commercio), via Molise, non oltre il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo a data appostovi dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quegli aspiranti le cui istanze risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo alla posta o ad altri uffici.

Ai concorrenti che risiedono nelle Colonie o in Paesi esteri è consentito di presentare, entro il suddetto termine, la sola domanda, salvo a produrre i documenti prescritti successivamente ma, in ogni caso, almeno dieci giorni innanzi la data degli esami.

Nella domanda, gli aspiranti debbono indicare il loro nome, cognome e paternità, nonchè il recapito; debbono elencare tutti i documenti, titoli ed eventuali pubblicazioni, che vengono prodotti a corredo di essa; debbono espressamente dichiarare che intendono dedicarsi all'esercizio del commercio, e debbono, inoltre, specificare:

a) in quale piazza dei Paesi suindicati desiderano compiere la loro pratica commerciale;

b) in quali lingue, oltre l'inglese e il francese, intendano dare le prove di cui al seguente art. 4, lettera *a*).

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre Amministrazioni o ad altri uffici del Ministero delle corporazioni, salvo che per il titolo originale di studio. In questo caso gli aspiranti potranno sostituire i documenti di cui al n. 9 del seguente articolo con un certificato del diploma di licenza o della laurea.

Il Ministero delle corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Le donne sono escluse dal concorso.

Art. 3.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, dal quale risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, ha compiuto l'età di 18 anni e non superata quella di 34 anni;

2° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici;

3° certificato, da rilasciarsi su carta legale, dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza del medesimo ai Fasci di combattimento, nonchè l'anno, il mese e il giorno dell'iscrizione;

4° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove l'aspirante ha il suo domicilio;

5° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

6° certificato penale generale negativo, da rilasciarsi dal competente ufficio del casellario giudiziario;

7° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni;

8° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Gli orfani di guerra o per la causa nazionale, gli invalidi per

la causa nazionale, i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la causa nazionale, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato del podestà del Comune di domicilio o della loro abituale residenza.

I candidati iscritti al Partito Nazionale Fascista anteriormente al 28 ottobre 1922 e quelli feriti per la causa fascista dovranno fornire la prova documentata della iscrizione, senza interruzione dal 28 ottobre 1922, al Partito Nazionale Fascista e delle ferite riportate per la causa fascista;

9° titolo di studio (originale o copia autentica), non inferiore al diploma di licenza di una scuola media superiore. Saranno, tuttavia, preferiti coloro che siano in possesso di un diploma di laurea e tra questi i laureati in scienze economiche e commerciali;

10° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni delle leggi sul bollo.

Il certificato generale penale dovrà essere legalizzato dal presidente del Tribunale. Quello di nascita dal presidente del Tribunale o dal pretore del Mandamento nella cui giurisdizione si trova il Comune dal quale gli atti provengono; quelli di cittadinanza e di buona condotta dal Prefetto. Il certificato medico dovrà essere legalizzato dal Prefetto se rilasciato da un medico provinciale, dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, e dal podestà, la cui firma sarà autenticata dal Prefetto, se il certificato verrà rilasciato dall'ufficiale sanitario.

Le legalizzazioni delle firme non sono necessarie se i certificati vengono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Inoltre, i certificati di cui ai precedenti numeri 2, 5 e 6, debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

È in facoltà degli aspiranti alle borse di presentare ogni altro titolo comprovante la loro preparazione e competenza in materia.

Saranno preferiti coloro che dimostrino di avere già compiuto una pratica commerciale presso ditte commerciali o industriali o presso Istituti bancari. I certificati relativi dovranno essere confermati dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa della Provincia nella quale la ditta o l'Istituto bancario hanno sede e dovranno indicare, con precisione, la natura della pratica compiuta con particolare riferimento a quella eventualmente già fatta nel commercio di esportazione.

Art. 4.

Le prove di esame avranno luogo in Roma, nei giorni e nei locali che saranno, con lettera raccomandata o per telegramma, notificati agli aspiranti ammessi.

Gli esami consisteranno in sole prove orali, nelle materie seguenti:

a) lingue estere, inglese e francese, più una lingua a scelta del candidato in relazione alla piazza per la quale il candidato stesso ha dichiarato di concorrere;

b) geografia economica;

c) merceologia;

d) tecnica mercantile e bancaria.

Per la geografia economica e per la merceologia i candidati saranno interrogati specialmente in relazione al Paese cui appartiene la piazza per la quale essi hanno dichiarato di concorrere.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine della somma dei punti attribuiti ai titoli e riportati all'esame, salva l'applicazione di quanto è stabilito dagli articoli 21 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395; 6 del R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, e dell'art. 1 della legge 6 giugno 1929, n. 1024.

Art. 5.

La borsa è accordata per un biennio; potrà, tuttavia, essere prorogata per un terzo anno, a giudizio insindacabile del Ministero delle corporazioni, quando concorrano circostanze speciali e sia dimostrata l'utilità del provvedimento.

È in facoltà del Ministero delle corporazioni disporre che i vincitori delle borse di pratica commerciale per piazze extra europee, prima di raggiungere la sede loro destinata, compiano un periodo di tirocinio, non superiore a mesi sei, su piazze estere europee.

Art. 6.

Quando concorrano speciali motivi, il titolare di una borsa può essere autorizzato dal Ministero a compiere la pratica commerciale in una piazza diversa da quella assegnatagli.

Art. 7.

I vincitori delle borse dovranno raggiungere, nel termine di tre mesi, la piazza loro assegnata.

Trascorso detto termine, essi saranno considerati decaduti, senz'altro avviso, dalle borse.

Art. 8.

L'ammontare di ciascuna borsa è di L. 25.000 annue, al netto dell'imposta di ricchezza mobile, restando in facoltà del Ministero delle corporazioni di concedere un assegno suppletivo per quelle piazze per cui, a giudizio insindacabile dello stesso Ministero, fosse ritenuto necessario, in relazione alle effettive esigenze locali.

L'assegno suppletivo non potrà, ad ogni modo, eccedere la somma di L. 15.000 annue.

La borsa decorrerà dal giorno in cui il titolare della medesima si presenterà al Regio rappresentante nella piazza assegnatagli; essa sarà pagabile in rate mensili posticipate.

Ai titolari delle borse potranno venire rimborsate le spese di viaggio (biglietto ferroviario e marittimo e doppio decimo lordo sul costo del biglietto), per raggiungere la piazza di destinazione, e quelle per il viaggio di ritorno se il titolare della borsa rimpatrierà entro il periodo massimo di tre mesi dalla scadenza o cessazione della borsa.

Tale concessione è lasciata all'insindacabile giudizio del Ministero delle corporazioni.

Nulla è dovuto agli aspiranti per recarsi a Roma a sostenere gli esami.

Art. 9.

Il godimento della borsa cesserà immediatamente:

a) se il titolare abbandonerà la piazza assegnatagli senza regolare autorizzazione da parte del Ministero delle corporazioni o da parte della Regia rappresentanza del luogo, nei soli casi di forza maggiore o di urgenza;

b) per motivi di demerito, a giudizio insindacabile del Ministero delle corporazioni.

Qualora il titolare della borsa venisse autorizzato dal Ministero delle corporazioni ad assentarsi temporaneamente, per giustificati motivi personali, dalla piazza assegnatagli, il Ministero esaminerà la convenienza di sospendere o meno, durante tale periodo, il godimento della borsa e dell'eventuale assegno suppletivo.

Art. 10.

Durante il periodo preparatorio di cui al precedente art. 5, trascorso in una piazza estera europea, ai titolari di borse di pratica commerciale all'estero verrà concesso un assegno giornaliero di L. 80 al netto di ricchezza mobile.

I suddetti assegni decorreranno dal giorno in cui il borsista si sarà presentato alla Regia rappresentanza del luogo e cesseranno dalla data che verrà stabilita dal Ministero delle corporazioni.

In aggiunta al su specificato assegno giornaliero, verranno rimborsate al borsista le spese di viaggio (biglietto ferroviario e marittimo e doppio decimo lordo sul costo del viaggio) dal Comune di origine alla sede assegnatagli e viceversa.

Art. 11.

I titolari delle borse avranno cura di procurarsi, nella piazza ove saranno destinati, un posto presso una Casa commerciale o nazionale o estera per potervi compiere la pratica di commercio. Il Ministero potrà coadiuvarli in tale ricerca.

I titolari medesimi dovranno, poi, inviare, a periodi non superiori a tre mesi, al Ministero delle corporazioni (Direzione generale del commercio) un rapporto sugli scambi fra il Paese di residenza e l'Italia.

Il Ministero si riserva di affidare loro, quando lo creda opportuno, lo studio di speciali argomenti che interessino i nostri traffici con i Paesi dove essi risiedono.

Art. 11.

La spesa relativa graverà sul fondo sociale, costituito dai contributi periodici erogati a tale scopo dai Consigli provinciali dell'economia corporativa del Regno; fondo che è gestito dalla Cassa depositi e prestiti.

Roma, addì 11 luglio 1934 - Anno XII

Il Ministro: MUSSOLINI.

(7086)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato G. C.